



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

436
34

Discorsi di Clemente XIII sulla soppressione
de' gesuiti - 1858

C 436.34



jesuits

DOCUMENTI

RELATIVI

ALLA SOPPRESSIONE DE' GESUITI

ACCETTATI E SEMPRE VIGENTI IN TOSCANA

CON UNA PRAMMATICA

DI LEOPOLDO PRIMO

INTESA A PERFEZIONARE LE SUE RIFORME DI DISCIPLINA ECCLESIASTICA
ORA PER LA PRIMA VOLTA DATA ALLA LUCE.



TORINO

A SPESE DELL' EDITORE

1858.

BREVI
DI
CLEMENTE XIV

SULLA
SOPPRESSIONE DE' GESUITI

COL REGIO EXEQUATUR
DEL GRANDUCA LEOPOLDO I

ED UN' ALTRA
PRAMMATICA FINORA INEDITA.



TORINO
A SPESE DELL' EDITORE
—
1858.

C436.34
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

OGGETTO

DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE



Dappoichè i Gesuiti si sono abusivamente introdotti in Firenze, e che fanno intrighi d'ogni maniera per fissarvi stabile sede, ad onta della più decisa avversione della gran maggioranza delle popolazioni toscane, importa far conoscere come la loro presenza nel Granducato, sotto qualsivoglia titolo e pretesto, costituisce un fatto illegale, e perciò illecito ed intollerabile. Il breve *Dominus ac Redemptor noster*, col quale il Sommo Pontefice Clemente XIV, il dì 24 luglio 1773 sopprime, disciolse ed estinse il troppo famoso sodalizio, fu incontanente ricevuto, accettato e mandato ad

4
effetto in Toscana per autorità di Leopoldo I di sempre grata ricordanza.

È massima di giurisprudenza fra noi osservata da remota età, che gli atti emanati dalla Curia romana, formalmente ammessi e promulgati dalla potestà laicale, siano riguardati e considerati come disposizioni legislative dello Stato. Giova quindi richiamare alla memoria questa capital verità, riproducendo al tempo stesso i documenti proscriventi in perpetuo la Compagnia di Gesù, comechè in essi siano espresse le querele, i motivi e le ragioni della gran condanna.

Lo *Statuto Fiorentino* compilato nel 1445 sopra altri più antichi statuti canta chiaro (1): esso proibisce assolutamente a' sudditi della Repubblica di riconoscere gli atti emanati da qualunque autorità straniera, e d' adire i tribunali forestieri, nessuno eccettuato. Fa poi divieto agli ufficiali e magistrati soggetti al Comune d' attendere qualsivoglia ingiunzione, ordinazione, sentenza e comandamento proveniente da estera giurisdizione, senza l' espressa licenza della *Signoria*. Ed il detto *Statuto*, da cui trae la sua origine legale l' *Exequatur*, rimase in vigore anche sotto il principato (2). Cosimo I Mediceo riconobbe tosto il bisogno di sorve-

(1) Vedansi le rubriche 82 e 83 del lib. III, tom. I di detto *Statuto* compilato dai celebri legisti Bartolommeo da Sencino e Paolo da Castro.

(2) Lo *Statuto Fiorentino* è rimasto in vigore fino al dì primo maggio 1808, epoca della promulgazione del *Codice Napoleone*.

gliare continuamente i passi del clero nazionale, avente il suo capo e regolatore principale fuori dello Stato, sovrano laico anch'esso. Risolse pertanto di creare un apposito dicastero successivamente appellato della *Regia Giurisdizione*, ed il peritissimo giureconsulto Lelio Torelli da Fano ne fu il primo titolare sin dal 1546 (1). Era allora papa Paolo III, che sebbene acerrimo nemico del Duca di Firenze, a ciò non fece alcuna opposizione. Quindi Pio IV rese solenne omaggio alla facoltà di dare o di negare l'*Exequatur* agli atti del potere ecclesiastico negli stati alieni, subito che fece vive istanze a detto Principe per l'accettazione e promulgazione dei decreti emanati dal Concilio di Trento, conforme aveva praticato col Senato di Venezia (2). Per abbondanza di cautele ei volle perfino che il beneplacito del Duca fosse ratificato con apposita *deliberazione* dai Quarantotto, siccome legittimi depositari della sovranità nazionale (3). Ondechè quei decreti relativi a materie puramente ec-

(1) Lo scandalo suscitato dai *Domenicani gavotti* diede motivo a Cosimo I d'istituire il dipartimento della *Giurisdizione*, ed al suo *segretario e consigliere* Torelli ne confidava il disimpegno, come può riscontrarsi nel Galluzzi e nel Segni. È da osservarsi, che Cosimo a quest'epoca, oltre il Torelli ed il Niccolini, aveva nel suo segreto consiglio due prelati, cioè Gio. Battista Ricasoli vescovo di Cortona e Bernardo Medici Vescovo di Forlì.

(2) Vedasi l'*editto* del 24 Novembre 1564 con la relativa illustrazione dell'avvocato Cantini nella *Legislazione Toscana ec.*, ed il cap. 10.^o lib. III della Storia del Galluzzi.

(3) Questa *provisione* vinta il dì 28 novembre 1564 esiste nella filza quinta de' partiti del Senato dal 1562 al 1588.

clesiastiche, furon pubblicati in Firenze con le formalità solite usarsi in quel tempo nel bandire le leggi civili.

Dietro questo luminoso esempio, sarebbe troppo tedioso, per non dire superfluo, se volessimo fare l'enumerazione di consimili avvenimenti verificatisi durante la dominazione Medicea; la quale, nonostante che negli ultimi suoi anni s'abbandonasse ad eccessive ed imperdonabili rilassatezze, tuttavolta procacciò di mantenere intatta la più gelosa prerogativa della sovranità temporale. Il dotto prete e professore di Lovanio Van-Espen, ed il celebre legista ed istorico Giannone, portavano intanto tal evidenza e forza di ragioni sulla subietta materia, che il voler qui aggiugner parole alle loro profonde e stringenti conclusioni, sarebbe opra veramente vanitosa (1). Laonde incontanente discendiamo ad accennare, come la dinastia Lorenese, appena trapiantata in Toscana, non solo cercasse di conservare, ma

(1) Vuolsi qui alludere al trattato: *De promulgatione legum ecclesiasticarum* dell' illustre Van-Espen, ed alle filosofiche considerazioni inserite dall' acuto Giannone in varie parti della sua *Istoria Civile di Napoli*, e segnatamente al cap. 4, del lib. XXVII. Tali opere sono all' *Indice di Roma* non ricevuto in Toscana. La Congregazione proibisce sempre tutti i libri che non accomodano agli interessi della Curia, onde rigettarne l'autorità a tutto suo comodo. Ella non dà mai i motivi della proibizione, e perciò i suoi decreti non possono essere accettati. In fin dei conti la verità e la ragione istorica, non possono esser smentite, per quante censure ed anatemi si voglia scagliar loro contro, quando non vengano superate da altre verità, e da maggiori ragioni.

sivvero d' estendere e rinvigorire una prerogativa, che da Sisto V in poi era divenuta il bersaglio della Curia romana.

Ed i primi segni di riconoscenza debbonsi in verità alla Reggenza delegata al governo dello Stato del Granduca Francesco II residente a Vienna. Ravvisato l' urgente bisogno di fare una prammatica più speciale ed efficace sul *Regio Exequatur*, all' oggetto di viemmeglio guarentire i diritti della sovranità e la quiete dei popoli, nel 1745 e nel 1750, ne avanzò reiterate proposte al Principe, che attesa la lontananza dal paese e la posizione che occupava, non fu in grado d' apprezzarle doverosamente (1). La maggior distanza da Vienna a Roma, e le viste particolari del gabinetto imperiale in cui viveva, l' indussero nell' opinione, che sarebbe stato male a proposito d' accrescere le dissensioni già esistenti fra il governo di Firenze e la Corte romana, onde rispose che si usassero tutte le diligenze possibili per tenere in osservanza le antiche disposizioni statutarie, ma nulla per allora s' innovasse a tal riguardo (2). Moderato e prudente fu lo avviso del Granduca; ma

(1) Merita di esser attentamente considerata la *rappresentanza* inoltrata su tale argomento dalla Reggenza al Granduca Francesco II prodotta dal Zobi al N.º VII dell' *Appendice di documenti* al tom. II, della *Storia Civile della Toscana*.

(2) Quali fossero le controversie elevatesi fra le corti di Roma e di Firenze regnante Francesco II, furono distesamente narrate nel tom. I della precitata Storia; come al N.º VIII de' documenti che corredano il tom. II può vedersi la *responsiva* di detto Principe alla Reggenza.

dall' altra parte i rissosi romanisti, sempre intenti alle aggressioni, non posarono dalle minacce e provocazioni. Imperciocchè il bisogno di contenerli nei giusti limiti mediante più validi provvedimenti, divenne una vera necessità.

La quale fu ben presto riconosciuta da Leopoldo I; che a suggerimento del savio ed integerrimo senator Giulio Rucellai, estese l'obbligo dell' *Exequatur* allo Stato di Siena, facendo intendere a tutti quanti occorreva, che gli atti provenienti da estera potestà, di qualunque specie e natura si fossero, dovessero essere sottoposti all' approvazione governativa (1). Ed all' oggetto di prevenire le brighe e contestazioni solite elevarsi a cagione delle dispensazioni dai canonici impedimenti, frequentemente ottenute con maniere surrettizie, prescrisse addirittura, che nessun potesse implorarle da Roma senza preventiva licenza dell' Auditore del Regio Diritto (2). Simili provvidenze furon portate ad effetto con energia e destrezza; poscia vennero richiamate in vigore dal Granduca Ferdinando III appena videsi reintegrato negli Stati aviti (3). Se non che le doglianze della Corte

(1) Col *motuproprio* del 20 luglio 1769 fu esteso l'obbligo dell' *Exequatur* alla provincia di Siena, e con la *Circolare* del 19 agosto successivo furono avvertiti tutti gli ecclesiastici dello Stato d' uniformarvisi esattamente.

(2) *Circolare* del 10 Settembre 1777.

(3) Appena rientrato il Granduca Ferdinando III in Toscana fu suo primo pensiero d'ordinare la ripristinazione del Dipartimento del Regio Diritto, con tutte le attribuzioni, inge-

romana, ora sopra di alcune particolarità, ora sul complesso della patria legislazione ecclesiastica, non hanno mai cessato dal punzecchiare il Governo. Ma ~~nella~~ ha ottenuto in quanto all'*Exequatur*; avvegnadiocchè, con la circolare del 30 giugno 1854 il ministro Giovanni Bologna facesse palese, che veruna innovazione erasi introdotta in tal rapporto mediante la *convenzione* firmata in Roma il 19 aprile del suddetto anno. La persistenza vuol esser vinta con la persistenza, cioè respingendo ognora qualunque attentato a' diritti della sovranità laica. Ad ogni modo ella farebbe cosa piuttosto biasimevole, che di pregiudizio irretrattabile, perchè nessuno può ledere le condizioni fondamentali della propria esistenza sociale. E tanto meno è lecito rinunciare ad altri le prerogative inerenti alla rappresentanza politica cui uno si trova chiamato a rivestire, ancorchè ella sia ereditaria (1).

Ciò premesso ne discende la conseguenza, che gli

renze e facoltà esercitate avanti il 1799, il che era stato trascurato dal Commissario plenipotenziario Rospigliosi. Volendo poi far disparire ogni dubbio ed aberrazione su di questa materia, con la circolare del 29 luglio 1818 impose a tutte le autorità laiche ed ecclesiastiche del Granducato la rigorosa osservanza ed applicazione di quante vi erano antiche leggi giurisdizionali.

(1) Fra i più accreditati pubblicisti vuolsi consultare il Grozio ed il Cuiacio suo commentatore, *De jure belli ac pacis*, lib. II cap. 5: il Boemero; *Introductio in jus publicum universale*, lib. I cap. 5: il Burlamacchi; *Principes du Droit politique*; prem. part. chap. 6: De Vattel: *Droit. de Gens*, lib. I, cap. 4.

atti emanati da straniero potere acquistano vigore nel solo caso che siano muniti dell' *Exequatur*, e quando non vadano ad urtare col suespresso principio di diritto pubblico e naturale. Passano allora a far parte del giure costituito nello Stato. In questa condizione è appunto compreso il *breve* di Clemente XIV relativo alla soppressione de' Gesuiti, perchè formalmente accettato e promulgato in Toscana, plaudenti i popoli. Sin da quel momento esso vige nel Granducato come tutte le altre leggi civili sanzionate dal supremo imperante, ed è obbligatorio per ogni ordine di persone. Nè vale il dire che Pio VII diede novella approvazione alla pervicace Compagnia, la quale ad onta de' pontificali anatemi osò di rifugiarsi all' ombra di un re protestante, e di un'imperatrice eterodossa, perchè il Governo toscano non volle ricevere il *breve* di ripristinazione (1). Quando poi aconsegti di riammettere gli ordini religiosi, decisamente respinse tutte le istanze e seduzioni intentate per farvi comprendere gl' *Ignaziani* (2). Ma essi apparecchiati sempre ad invadere il *bel paese là dove il sì suona*, non

(1) Pio VII col *breve Sollicitudo*, del 7 agosto 1714, attese a ristabilire nell' orbe la Compagnia di Gesù, cioè dove i governi ebbero la stoltezza di ricevere un sodalizio che blandisce papi e re quando gli giova, ma che disobbedisce agli uni e uccide gli altri se il conto gli torna. La sua disobbedienza a Clemente XIV, e la ingratitudine usata verso la Russia e la Prussia, da dove ora i Gesuiti sono espulsi, dovrebbe tenere gli occhi aperti a chi crede trarne profitto accarezzandoli.

(2) Vedasi il cap. 1 del vol. IV. della detta *Storia Civile della Toscana*.

hanno mai desistito dal far raggiri e pratiche per introdursi, ognor trafficando melliflue parole dal pergamo e dal confessionario, a scapito della morale e del buon ordine. Sono già arrivati a contare numerosi proseliti fra coloro che amano acquietare i rimorsi della coscienza con facili penitenze, scala all' incredulità.

Quest' arte nefanda e corruttrice degl' *Ignaziani* ha loro talmente giovato in quest' ultimi tempi, che con simulate vesti di preti secolari si sono introdotti in Firenze, ove in magnatizio palagio vivono consorzialmente ed esercitano la gesuitica professione. Il che è in manifesta contraddizione con lo spirito e con la lettera delle summenzionate ordinazioni, le quali piuttosto che aver in odio le foggie degli abiti, detestano e perseguitano le pervertitrici massime insegnate dai Soci nel far mercato in fascio delle cose più venerabili con le più ree. Quali essi siano stati sin dall' origine, giova apprenderlo dalle stesse parole di un Pontefice di santa vita, d' incorrotto cuore, di solide dottrine e di veraci virtù evangeliche abbondevole, e dalle gesuitiche calunnie viemaggiormente esaltato e glorificato (1). Ed in tal concetto abbiamo creduto di far cosa utile alla

(1) Le amplissime difese e le giuste lodi compartite a questo Pontefice insigne per rettitudine e pietà dal P. Agostino Theiner, hanno trionfalmente rivendicata la sua memoria dalle vecchie calunnie gesuitiche non ha guari rinvagate dall' inverecondo scrittore francese Cretineau-Joly nella *Hist. de la Compagnie de Jesus*.

religione ed alla civiltà de'Toscani ristampando in lingua volgare il *breve* con cui vennero soppressi; avvegnadiochè in esso contengansi i motivi capitali che nella durata del tempo giustificano al cospetto de'savi il desiderio di vederli nuovamente disparire (1). E perchè sia ad ognuno palese l'oltraggio arrecato all'ordine legale dalla loro simulata intrusione, stimiamo opportuno di riprodurre l'*Exequatur* tuttora vigente applicato a quel *breve* dal Primo Leopoldo, spesso invocato con compiacenza dai buoni (2).

Quale e quanto veleno e cupidità nascondano gl'*Ignaziani* sotto apparenze umili e disinteressate, è facile persuadersene facendo attenzione alle dissenzioni e discordie pullulate nel paese dopo la loro ricomparsa, non risparmiando tampoco elevate e rispettabili famiglie, e procacciandosi ancora delle pingui eredità (3). E siccome i partigiani della Compagnia hanno più volte osato affermare, che l'ottimo Ganganelli fu più trascin-

(1) La versione italiana del *breve Dominus ac Redemptor noster* di cui ci serviamo, è quella medesima stampata a Roma nella Tipografia Camerale l'anno istesso della soppressione. (Num. I.)

(2) L'*Exequatur* di Leopoldo I al *breve* in discorso, è già pubblicato dallo Zobi al N.º XV. dell'*Appendice* al vol. II di detta sua *Storia*. Ora questi due documenti formano una vera e propria ordinazione ognora legalmente vigente in Toscana. (Num. II.)

(3) Ad onta delle patrie leggi sulle *manimorte*, quattro disposizioni testamentarie si sono verificate in Toscana a favore de' Gesuiti dopo il 1849, che l'autorità governativa peraltro ha loro negate, giusta il senso della legge medesima.

nato che persuaso della giustizia di tal soppressione, abbiamo risoluto di riprodurre un secondo suo *breve* in tutto e per tutto confermatario del primo (4). Esso dà inoltre a dividere com'anco zelantissimi cardinali e prelati concorressero col Pontefice in ugual sentenza, adoprando nel portarla ad effetto co' più efficaci mezzi. Da tal confermazione viene a risultare luminosamente l'insussistenza dell'imposture e fole sparse ad arte dai Soci intorno alle titubanze e pentimenti attribuiti al Papa avanti e dopo l'emanazione del primo *breve* (2).

Anzi, l'uno e l'altro dovettero esser ben presto rafforzati da un' *enciclica* della Congregazione cardinalizia destinata dal Papa a dirigere l'affare della soppressione de' Gesuiti, ond' impedire che i Soci, sotto spezie di pietà religiosa, agissero contrariamente alla condanna loro inflitta, *enciclica* che non vogliamo trascurare di metter sotto occhio a' nostri lettori (3). Poco frutto ella

(1) Questo secondo *breve* confermatario del primo è ugualmente inserito nel Bollario romano, da dove lo abbiamo ricavato e volgarizzato per metterlo più alla portata di tutti i lettori. (Num. III.)

(2) Fra quelli che si distinsero nel calunniare il Ganganelli, andarono segnalati i due ex-gesuiti Bolgeni, i quali peraltro sono stati appieno ribattuti dal P. Theiner nella *Storia del Pontificato di Clemente XIV.*

(3) Per rendere quest' *enciclica* di più facile intelligenza ad ogni classe di lettori, abbiamo stimato conveniente di riprodurla letteralmente tradotta dalla latina nell'italiana favella, acciocchè sia a chiunque manifesto, fino a qual punto di rigore dovesse procedere la stessa Corte romana contro i riottosi Gesuiti. (Num. IV.)

peraltro produsse negli animi di questi tenaci settari, i quali ad onta delle proibizioni ivi contenute, non andò guari che osarono fin anche di dare degli esercizi in alcune chiese di Firenze, forti del segreto patrocinio loro accordato dall'arcivescovo Incontri. Dotto e pio non può negarsi che fosse questo prelato: ma dall'altro canto egli nutriva un' eccessiva tenerezza per l'estinta Compagnia, appo lui divenuta più venerabile dopo la toccata sventura. Però il Granduca ed il Rucellai invigilavano con solerzia alla repressão di qualunque gesuitico tentativo. L'arcivescovo Incontri venne incontanente ammonito; l' *enciclica* testè menzionata fu in pari tempo ufficialmente partecipata ed ingiunta a tutti i Vescovi aventi giurisdizione spirituale in Toscana per loro regola e governo (1). Gli ex-gesuiti quivi dimoranti rimasero assoggettati a rigorose discipline di sorveglianza preventiva esercitate dalla sagace ed attiva polizia Leopoldina. Nulladimeno educati alle arti del cospirare, ed alle perfidie di setta, di quando a quando eludevano le dette discipline, che per mezzo dei loro cagnotti mandavano poi in dilleggio. Dardi avvelenati

(1) Sotto il dì 3 marzo 1774 la detta *enciclica* fu spedita dal senator Rucellai a tutti gli Ordinari aventi giurisdizione nel Granducato, con l'ingiunzione d'uniformarvisi pienamente, il che implica il consueto *Exequatur*. A Mons. Incontri fu indirizzata apposita *lettera*, come quegli che aveva prestata mano all'audacia gesuitica, onde si meritava particolare avvertenza. Nel resto ella è in tutto conforme alla *circolare* scritta agli altri Vescovi, conforme può riscontrarsi nel vol. XXXI del Cantini. (Num. V.)

nel più ingiusto ed infame livore scagliavano di continuo contro il Santo Pontefice, e delle più nefande calunnie cercavano allora, come ora, di ricoprire tutti quelli che per sincero amore di Dio e dell'umanità non si mostravano propensi al sodalizio perturbatore.

Ma poichè allora, come ora, ciò fassi per via di goffe imposture e di schifose fole, qui giova contrapporre alle menzognere asserzioni de' PP. Cahours e Curci, il ben fondato giudizio dato dal Gioberti sul merito intrinseco dell'atto concernente l'estinzione della Società gesuitica (4).

« A proposito del breve di Clemente, egli scrive, non sarà
 » forse discaro a chi legge, ch' io l'inviti a considerare
 » per pochi istanti un decreto che è senza fallo uno dei
 » più belli ed onorevoli della Chiesa Romana, il quale
 » non che meritare pur l' ombra delle critiche maligne
 » mosseglì dai predetti (*gesuiti*), e altri simili censori
 » fanatici e prezzolati, oso dire non esservi statuto ec-
 » clesiastico, in cui meglio risplendano la sapienza, la
 » dolcezza, la santità, la moderazione, la filosofia ve-
 » ramente cristiana della Sedia Apostolica. L' idea che
 » vi signoreggia è quella dell' umiltà e della pace che il
 » Dio-Uomo recò ai mortali, istituendo a tal effetto la
 » sua religione e fondando la sua Chiesa, idea somma-
 » mente religiosa e civile; perchè l' unità è lo scopo
 » ultimo a cui tende la civiltà universale, massime la

(4) Vedasi il Vol. III della *Storia del Pontificato di Clemente XIV* del P. Theiner, pag. 391 dell'edizione di Firenze.

» civiltà moderna, informata e diretta dagli spiriti dell'Evangelio; anzi il fine supremo dell'universo in lei risiede, come quella che ne è la prima legge e la dialettica informatrice. L'unità governando la pace, e questa l'amore, il concetto dominante del breve difonde in ogni sua parte uno spirito soave di carità e di benevolenza, che gli dà un aspetto conforme all'indole mansueta del secolo e dell'autore: ci trovi quasi un riverbero di quelle liete e pacifiche nozioni di concordia e di fratellanza, che allora correivano più vive e più fervide, e dell'anima tenera e generosa del Ganganelli (1). » La qual generosità pur traspare da ogni frase e disposizione del secondo *breve*, e dal mite ma fermo contegno costantemente osservato dal gran Pontefice a riguardo degli ex-gesuiti, abbenchè non ignorasse le contumelie ed inquietudini che si studiavano di sollevargli ad ogni passo.

Tutti i beni mobili ed immobili, ed i locali già occupati in Toscana dall'estinta Compagnia, furono dal Granduca destinati a migliorare le condizioni del clero secolare, ed a sovvenire a' bisogni d'istituti interessanti la pietà pubblica, siccome è noto per altri libri (2). E quan-

(1) Vedi il *Gesuita Moderno* vol. III. Una ristampa delle *Provinciali* di Pascal in lingua italiana, arriverebbe in punto per far conoscere a molti illusi in buona fede, quali sempre fossero, come tuttora sono, i Gesuiti abilissimi trafficatori dei vizi sociali.

(2) Di ciò è diffusamente discorso dal Zobi nel vol II della *Storia Civile*, e nel cap. 5 del *Manuale degli ordinamenti economici*.

tunque i *gesuiti larvati* modernamente introdottisi in Firenze, vadano dicendo esser mantenuti dalla Casa centrale di Roma, non si presti loro credenza. Dame e cavalieri di prima qualità, e facoltosi bigotti, contribuiscono all' Ordine certe tasse ordinarie, al pari delle altre sette. Ogni qualvolta poi occorre far spese straordinarie (*sempre s'intende a fin di bene!*), elargiscono particolari sussidi. Di queste non scarse raccolte di danaro essi sono accortamente liberali quando trattasi di far proseliti, e di spargere le loro dottrine e massime favorite nel pubblico. In guadagnare gli uomini di tempra venale a prezzo di contante sono sì esperti e destri, che dispongono perfino della pecunia spettante ai pubblici erarj, facendo ottener impieghi, pensioni e gratificazioni a chi loro serve di buon grado, senza che neppur gli stessi governi s' accorgano chi gli trasporta a far contro le proprie convinzioni e tendenze. In cotal modo arrivano a penetrare nell' intimo de' gabinetti, ed a farsi giuoco de' principi meglio intenzionati, ai quali non risparmiano contumelie e vilipendi tutte volta rifiutano di secondare i loro appetiti fino in fondo. Ammantati d'ostentata santimonia hanno il cuore ripieno d'egoismo, d'avarizia, d'ambizione e di fraude, e con spargere la diffidenza fra rettori e popoli, incessantemente cospirano a danno del potere laicale, della società civile e della religione medesima per far grandi se stessi.

Imperciochè fu saggio provvedimento quello sanzionato da Leopoldo I d' impedire agli ex-gesuiti di confes-

sare, di predicare, d'aver cura d'anime e di dedicarsi alla pubblica istruzione, senz'averne di mano a mano ottenuta speciale autorizzazione, onde troncare le vie più facili ad influenzare lo spirito delle moltitudini, spesso accalappiate dai missionari di una setta politica travestiti da falsi profeti (1). Ma poichè gli fu d'uopo tollerare i nativi, sebbene fossero tenuti lontani dalle pubbliche ingerenze, non cessarono dal cospirare in segreto contro le sue salutari riforme giurisdizionali. Riuscirono infatti a disviarne alcune, e con ogni specie d'astuzie promossero le sollevazioni accadute nel 1790 in vari siti del Granducato (2). Quella generazione è già estinta; ma le nequizie gesuitiche non desistono ancora dall'agitare gli animi de' Toscani per colpa de'Soci venuti di fuori. Le ragioni che hanno motivato l'espulsione del P. Franco, fanno pur desiderare ugual trattamento pe'suoi confratelli; conciossiachè tutti abbiano identiche vedute, interessi e direzione. Sarebbe troppa bonomia il credere che questi rimangano per diportarsi in diversa maniera. Estranei ad un paese che può vantarsi religioso e civile, e che non sa adattarsi a soffrirli, vadano ad esercitare l'apostolato fra le genti che mancano del lume del cristianesimo e della civiltà. Per questa sola strada pos-

(1) Vedi la *circolare* del 3 marzo 1774 citata alla pag. 14 in nota, ed inserita in questo volumetto.

(2) Le trame condotte dagli ex-gesuiti contro le riforme Leopoldine, onde far cosa grata alla Curia romana dopo la morte di Clemente XIV, sono abbastanza indicate dal Zobi in vari passi del tom. II della sua *Storia Civile*.

sono riabilitarsi in faccia alle nazioni che li repudiano. In tal caso, la parola *gesuita*, che ora suona malignità, subdoleria e doppiezza, potrà corrispondere alla divinità della persona da cui troppo mal'pretende derivare. Ma i Gesuiti moderni, anzi che essere apostoli del Vangelo, sono missionari di una setta sovvertitrice, e perciò posta da banda la salute delle anime, ogni loro cura e pensiero hanno rivolto alle cose mondane (1).

Laonde ben meritano della Toscana que' cittadini che non ha guari assunsero l'*Apologia delle leggi di giurisdizione, d'amministrazione e di polizia ecclesiastica* sanzionate dalla sapienza di Leopoldo I, a delimitazione de' confini fra le due potestà. La festosa accoglienza generalmente compartita a questo libretto, doveva senza fallo risvegliare la bile de' reverendi compilatori della *Civiltà Cattolica*, onde presero a volerlo screditare producendo un'asserita *dichiarazione* del proposto Reginaldo Tanzini, autore della *Storia dell'Assemblea de' Vescovi della Toscana* tenuta in Firenze nel 1787. Pretesero dimostrare con quella i contraddittori, che l'egregio Proposto non solo

(1) La cupidigia delle ricchezze terrene è stata sempre la divisa de' Gesuiti. Ciò è tanto vero che appena arrivato in Firenze il P. Lainez spagnuolo favorito della Duchessa Eleonora moglie di Cosimo I, subito cercarono d'avere il Monastero di S. Gaetano Bertoldi. La qual cosa arrivata a cognizione dell'*Abate degli Olivetani* ivi allora stanziati, di buon inchiostro scrisse al loro superiore, che male incominciavano a servire a Dio manifestando tanta avidità de' beni altrui. Ciò apparisce da un interessante carteggio esistente nell'Archivio Mediceo.

abiurò le massime ivi sostenute, ma che la *prefazione* di detta *Storia* ristampata insieme con l' *Apologia* nient' affatto gli appartiene (1). Però tal *dichiarazione* o è apocrifa o gli fu estorta in momenti calamitosi, perchè il Tanzini professò le medesime idee prima e dopo il 1800. Di che troviamo ampia testimonianza nell' *elogio* da esso fatto all' illustre Vescovo Ricci morto nel 1810, che i Compilatori del periodico romano dovrebbero conoscere (2). Ne nasce quindi il fondato sospetto, che il detto documento sia stato fabbricato a comodo: diversamente dev' essergli stato estorto dal criminalista Cremani, allorquando egli, unitamente ad altri integerrimi sacerdoti, dovette soggiacere alle persecuzioni mosse contro i più illuminati cooperatori delle riforme Leopoldine, sotto pretesto di *genialità francese*. Ora dunque, nell' uno o nell' altro caso, quel documento vale nulla,

(1) Vedasi la *Biblioteca Civile dell' Italiano*, Firenze, dis. 1, 1858. Nel quaderno num. 193, del 3 aprile del suddetto anno, la *Civiltà Cattolica* compilata in Roma dai Gesuiti, sentinelle avanzate della *Congregazione dell' Indice*, vide luce il controverso documento rimasto indifferente ed inosservato al più, mentre il decreto condannatorio dell' *Apologia* ebbe nemmen la fortuna di trovar posto nelle colonne del *Monitore Toscano*, intanto che il chiaris. sig. Luigi Zini nel N. 22 del *Mondo Letterario* di Torino prendeva a dimostrare l' inconcludenza di quel documento.

(2) Questo *elogio* del Tanzini al Ricci fu stampato nel 1827, ed in ogni pagina prende a giustificare la condotta, le dottrine e le intenzioni del celeberrimo prelato, col quale ebbe domestichezza fino dai primi anni. L' autore rivela in esso sentimenti identici a quelli professati nella prefazione alle opere del Machiavelli e nella *Storia dell' Assemblea episcopale fiorentina*, ineluttabile argomento che non cangiò mai d' opinioni.

tranne che a confermare la tristezza del partito rappresentato dalla *Civiltà Cattolica*.

Che il Tanzini scrivesse detta *Storia* risulta dalle carte ufficiali esistenti negli archivi del Governo, e dall'attestazione fattane dal diligentissimo bibliotecario Vincenzo Follini, suo coetaneo ed amico, nell'*elogio* che ne abbiamo alle stampe (1). Fra le altre cose notevoli, ivi si legge: « Ebbe il Tanzini il laboriosissimo incarico di scrivere, come fece, la *Storia dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana*. » Non avvi ora sufficiente motivo per credere, che chi scrisse la parte principale non abbia fatta la minima: per modo che l'autenticità dell'addotto documento resta assai dubbia, nè in veruna maniera possiamo accogliere le illazioni che se ne vorrebbero inferire dai curialisti e gesuitanti.

E giacchè ci è venuto fatto di ricordare l'attaccamento tradizionale de' Toscani a riguardo degli ordinamenti giurisdizionali Leopoldini, e d'accennare alla solenne conferma ad essi data da Ferdinando III dopo l'esperienza di lunghe e terribili vicissitudini, crediamo qui opportuno di riferire una sentenza del più profondo conoscitore delle cose politiche, che così suona: « Se » due principi, l'uno dopo l'altro sono di gran virtù, » si vede spesso che fanno cose grandissime, e che » vanno con la fama insino al cielo. » E la fama appunto de' due rammentati sovrani è omai canonizzata

(1) Esso vide la luce sin dal 1825.

dal generale consenso de' popoli registrato nelle pagine della storia, a cagione principalmente della fermezza addimostrata nel ributare le aggressioni romanesche. La storia medesima per infiniti esempi ne insegna, che l'alterazione de' principj fondamentali su cui poggia il governo degli Stati, se vien fatta contra il sentimento nazionale, infallantemente induce decadenza e rovina, e tanto più pronta quanto più quei principj per lunga costumanza son entrati nell'animo e nelle abitudini delle popolazioni. Dall'umile abito del villico al maniero del magnate, i sopradetti ordini giurisdizionali trovano eco e propugnatori animosi in Toscana, perchè essi riposero in fiore la religione, perchè rialzarono in dignità il clero secolare, perchè fomentarono lo sviluppo della pubblica prosperità, perchè restituirono a' popoli l'onesta libertà di pensare e d'agire, e perchè infine accrebbero maestà e splendore al principato civile. Laonde il suffragio de' buoni cittadini asseconda ognora i governanti quando fanno testa alle pretensioni romanesche, senza invadere i limini del santuario, unico ed inviolabile ostello del sacerdozio cristiano.

Con poca pietà e lealtà cristiana si è diportato certamente quell'ex-gesuita e canonico fiorentino, che fece ultimamente ristampare la bolla *Auctorem Fidei* uscita dal laboratorio curiale romano il dì 28 agosto 1794 col nome di Pio VI (4). In ciò traspare poca pietà, essen-

(4) Due anni dopo, cioè nel 1796, comparvero alla luce le dotte *Riflessioni in difesa di Mons. Scipione de' Ricci e del*

dochè ella fosse subillata e strappata alla rettitudine del Papa dai *Molinisti* impegnati nel voler così confermata ed ampliata l'altra bolla *Unigenitus* data da Clemente XI il dì 10 settembre del 1713, del pari sollecitata e formulata dai *Molinisti* (1). Ella riuscì un vero semenzaio di dissenzioni, appellazioni, dispute accanitissime, ed altri simili sconcerti verificatisi in Francia, come apparisce dai molti libri allora venuti fuori su tal proposito. Le massime insegnate dallo spagnuolo Molinos, essendo state trovate comode dai romanisti, in specie dai Gesuiti, gli uni si messero d'accordo con gli altri onde profittare di tutte le occasioni per ottenerne la confermazione pontificia, senza curarsi degli scandali che ne sarebbero derivati. Quindi il canonico ex-gesuita si è diportato con poca pietà tentando di riaccendere le contese anco fra di noi, le quali in questo secolo inclinato allo scetticismo fomenterebbero sicuramente quella miscredenza che avanza a gran passi. Essa può esser soltanto raffrenata dalla predicazione congiunta con la sacerdotale osservanza delle vere virtù evangeliche. Ma avvi pur troppo tal gente che agisce in senso inverso.

Sinodo di Pistoia, che quantunque anonime sappiamo appartenere indubitatamente al P. Sopransi *Carmelitano Scalzo*. Alla lettura di quel libro rimandiamo il lettore bramoso di conoscere a fondo le ragioni militanti contro la bolla *Auctorem Fidei*, e com' ella fosse dai *Molinisti* carpita al Pontefice.

(1) Con questa bolla funesta alla religione in Francia, ed al riposo della Sede romana, si vollero condannate le dottrine di Giansenio ed i libri di Quesnel, mentre il più detestabile *Molinismo* trovava come mettersi al coperto.

Repudiata ogni celeste sapienza, disprezzano l'umiltà, la carità e la mansuetudine, e non ad altro intenti che ai temporali vantaggi, ad una politica tutta mondana s'appigliano. Abilissimi nel far servire la religione all'interesse materiale, unicamente procacciano di mantenerne il nome e d'ostentarne la buccia, affatto incuranti di conservarne la sostanza e di coltivarne lo spirito, giusta il divino precetto.

Se falsa fu dunque la pietà del canonico ex-gesuita nel far quella ristampa, similmente disleale ella ne compare; conciosiachè, gli atti emanati da estera potestà, oltre di non aver alcun efficacia in Toscana, quando non sono muniti dell'*Exequatur*, siccome è in questo caso, se poi trattano *ex-professo* di religione, debbon esser sottoposti all'approvazione dell'autorità competente (1). La bolla *Auctorem Fidei* qualificata dommatica, entra appunto nella categoria di dette opere (2). Calde pratiche furon fatte da Ferdinando III per impedirne la pubblicazione a Roma; ma quando vide esser andate a vuoto, usò de' suoi pieni diritti negandole l'*Exequatur*, prescrivendo ancora che neppur potesse circolare per il Granducato (3). Nè in ciò fu il solo sovrano: altri monarchi

(1) Le due leggi sulla stampa del 6 maggio 1847, e 17 maggio 1848, riserbano la censura preventiva per le opere che trattano *ex-professo* di religione alle rispettive Curie ecclesiastiche.

(2) Con questa qualificazione fu preteso di conseguire una completa vittoria; se non che dietro il rifiuto della bolla si cangiò in disfatta.

(3) Alla pag. 96 e segg. del tom. 3 della *Storia Civile* del Zobi può riscontrarsi tutto quanto.

e governi repubblicani d'Italia e d'oltremonte, la respulsero nettamente. Prelati insigni per pietà e dottrina, credarono di non darsene per intesi: altri più zelanti vi fecero aperta opposizione, fra i quali si distinse mons. Benedetto Solari Vescovo di Noli nella riviera occidentale di Genova (1). Nonostante ella trovasi citata nell' infausta *Convenzione* del 1851 pei capi relativi agli *sponsali* (2); ma l' accettazione di alcune particolarità non implica l' ammissione dell' intero documento, contro del quale vegliano tuttora le precedenti riserve e cautele. Nè l' editore poteva dispensarsi dal chiedere le debite facoltà alla Curia arcivescovile ed all' autorità politica, perchè libercolo minore di quattro fogli di stampa. Ciò che non potendosi ascrivere ad ignoranza del canonico ex-gesuita, fa assai dubitare delle sue intenzioni.

Un documento della più alta importanza storica, e di sommo interesse per gli studiosi delle materie politico-giurisdizionali, finora inedito e sconosciuto, stimiamo adesso ben fatto di mandare alla luce. È questo il disegno di una prammatica di complemento alle riforme di polizia ecclesiastica introdotte nel Granducato fino all' anno 1787, epoca in cui Leopoldo I vide deluse gran parte delle

(1) *I motivi dell' opposizione* fatta dal Vescovo di Noli alla bolla *Auctorem Fidei* son già alle stampe insieme con le *Riflessioni* citate nella nota 29.

(2) Dalla *consultazione* del cav. Cellesi Auditor Segretario del Regio Diritto, riferita dal Zobi nel passo già indicato, apparisce appunto, che le proposizioni risguardanti gli *sponsali*, erano fra le più lesive l' autorità del sovrano laico.

speranze concepite dalla riunione de' vescovi toscani in assemblea preparatoria al Concilio nazionale. Incaricò allora il dottor Cristofano Terrosi di formulare detta prammatica, fissandone da se stesso il tenore con l'intendimento di riunire in un sol corpo tutte le congeneri disposizioni già date, e d'aggiugnervi ancora quanto reputava esser di sua competenza statuire, rilasciando alla deliberazione del futuro Concilio le cose puramente ecclesiastiche. Assai versato era il Terrosi in simiglianti materie, e perciò con invidiabile lucidità d'idee, con ammirabile ampiezza di cognizioni teoriche e pratiche, in corto spazio di tempo adempiva i sovrani comandi. La parte proemiale in specie è dettata con tal chiarezza, evidenza, persuasione ed elevatezza di concetti, che per avventura ne risparmia da qualunque anticipata illustrazione e commento. Se non che importa avvertire, come quei medesimi raggiratori che l'avevano consigliato a ragunare l'Assemblea episcopale per creargli in essa un intoppo, voltaronsi poscia a frastornarlo dal pubblicare in un medesimo tempo la detta prammatica o *costituzione*, conforme ei voleva chiamarla, per impedirgli il perfezionamento della sua sapientissima opera. Il quale intento in gran parte raggiunsero, perchè il solo titolo relativo al *Tribunale della Nunziatura*, ed alcune disposizioni concernenti le *Sacre Immagini*, ricevettero in appresso la sanzione legale (1).

(1) Di ciò verrà data più opportuna indicazione ai rispettivi articoli del prodotto documento.

L'inaspettata dipartenza del Principe dalla Toscana fece porre in dimenticanza questa prammatica complementaria sulla polizia ecclesiastica; e per la medesima cagione molte altre riforme economiche e politiche restarono ugualmente incompiute. Laonde per ben giudicare dei concetti Leopoldini in questa special materia, giova conoscere sin dov'egli si fosse prefisso d'arrivare. Stimiamo pertanto di rendere un servizio alla storia pubblicando questo documento; com' altri già fecero con la pubblicazione della sua *costituzione politica* (1). E mentre nutriamo con fondamento simile opinione, vogliamo dall' altra parte lasciare libero campo alle più estese, accurate e profonde indagini sul merito intrinseco e virtuale del disegno concepito da un sì grand' uomo, sebben rimasto ineseguito. Nel tempo stesso crediamo che sarebbe un ottimo servizio reso ai bisogni ed alla civiltà de' giorni nostri, se venisse fatta una metodica compilazione di tutte le leggi, provvisioni ed ordinamenti toscani relativi alla giurisdizione, all'amministrazione ed alla polizia ecclesiastica dallo *Statuto* del 1445 in poi. Donde in primo luogo ne risulterebbe ineluttabilmente, quanta sodezza di pietà religiosa sia sempre allignata nel nostro paese, e quanta riverenza siasi avuta in ogni tempo per la Sedia Apostolica. Seconda-

(1) Un estratto della *costituzione politica* immaginata da Leopoldo I. nel 1781. può vedersi al N.º IX dell' *Appendice* al tom. V della *Storia Civile* dello Zobi, mentre la *Memoria illustrativa* del Senator Gianni che vi si riferisce, era stata più e più volte ristampata.

riamente ne verrebbe ad emergere quanto studio fia stato d' uopo per escogitare i mezzi adattati a schermirsi dalle aggressioni curiali romane, che mai desistono da mettere a repentaglio i diritti della potestà laica.

Non vogliamo dar fine al presente discorso senz'aggiungervi una breve *nota biografica* sul benemerito dottor Cristofano Terrosi, e senz'indirizzare un'esortazione agli uomini dotati di sincero patriottismo. — Nato il Terrosi da civili genitori l'anno 1744 nella terra d'Asinalunga in Val-di-Chiana, ancor giovanetto fu ammesso a' pubblici impieghi in Siena, ove percorso il tirocinio legale trasferivasi a Pisa, onde cingersi la laura in più rinomato Ateneo. Fatti singolari studi nel giure canonico e nell'erudizione diplomatica, tosto spiegò somma abilità nel maneggio de' più intrigati negozi governativi; in guisa che quattro territori feudali, e la collazione di alcuni benefizi ecclesiastici furon da esso rivendicati alla Corona toscana (1). Laonde Leopoldo I accordavagli la sua piena confidenza, e le più scabrose e delicate ingerenze dello Stato di Siena voleva ad esso affidate. Risolveva quindi di nominarlo segretario di quella Luogotenenza, ed in tal forma esprimevasi: « La costante » determinazione che abbiamo di confidare gli affari » più interessanti il Governo interiore dei Nostri Stati » a soggetti di conosciuta onoratezza, fedeltà e pene-

(1) I dettagliati servigi resi dal Terrosi allo Stato avremo altra fiata occasione di renderli di pubblica ragione.

» trazione, Ci ha mossi a riguardare con speciale attenzione la scelta da farsi di una persona capace di coprire l'impiego di segretario del Governo di Siena. Nè abbiamo creduto di poter meglio soddisfare a queste Nostre vive premure che col promuovere al posto suddetto il Dottor Cristofano Terrosi, il quale nei diversi altri impieghi da lui sostenuti, ha date tante e sicure prove d' integrità, attività ed esperienza negli affari relativi a quel Governo, non meno che di zelo per il Nostro Real Servizio (1). » Una testimonianza resa così solennemente da Principe cotanto oculato e sagace nel conoscere le qualità e la valenzia de' pubblici funzionari, lascia soltanto in dubbio chi de' due ne ritragga maggior onoranza.

Avendo il Terrosi assistito ai dibattimenti orali accaduti in seno dell'Assemblea episcopale, potè appieno comprendere le tendenze de' riformatori, non che i sentimenti degli oppositori; e perciò fu in grado di ben discernere e separare le attribuzioni della potestà laica da quelle pertinenti al chiericato. Nel disegno di prammatica ch' ora facciamo di pubblico diritto, la linea di divisione fra i due poteri è ben marcata e distinta. Il rispetto all' episcopato nazionale non va disgiunto dai riguardi dovuti alla supremazia della Sede romana. E mentre il Principe statuisce dal canto suo tutto quanto può contribuire all'estirpazione delle false devozioni, e pra-

(1) Tanto si legge nel *brevetto del 29 maggio 1775*.

tiche superstiziose, efficacemente applica a provvedere il clero secolare di maggiori mezzi di sussistenza e d'istruzione, per renderlo sempre più venerabile al cospetto de' popoli (1). Sarà sempre questa la migliore e più sicura e spedita via aperta onde rinvivare l'illanguidito spirito religioso nelle moltitudini; le quali, se talvolta si lasciano abbagliare dai falsi profeti, disseminatori d'errori e di scandali, più presto si vedono gettarsi in braccio all'entusiasmo per le schiette virtù. Ma la vendetta è la divisa ed il retaggio dei falsi profeti. Anche il Terrosi ebbe ad assaggiarla, e pagare il fio d'aver predilette le riforme Leopoldine. Tosto che la *Camera Nera* di triste ricordanza, nel 1799 fu assunta al potere, lo gettava in carcere per oltre quattro mesi, incolpandolo d'azioni che all'incontro, sulla bilancia degli uomini giusti e spassionati, meritavano approvazione e plauso (2). Con dignitosa fermezza ei sostenne quella sventura, d'altronde comune a quanti al-

(1) Questo *disengo di prammatica* che ci siamo risolti di far conoscere al pubblico, è stato letteralmente copiato dall'autografo del Terrosi medesimo esistente presso la sua famiglia. (Num. VI.)

(2) Egli fu arrestato a Siena il dì 4 settembre del 1799, e rinchiuso nel convento della *Calza* in Firenze, allora ridotto a carcere politico. Ivi rimase fino al cadere del gennaio 1800, epoca in cui venne rimesso in libertà senza forma di regolare sentenza; indizio manifesto che non v' erano motivi per condannarlo come partitante del *governo repubblicano francese*. S' era d'altronde voluto in lui sfogare vecchi rancori, e ciò sotto l'impero del più detestabile arbitrio, conforme accadde al proposto Tanzini nominato poc' anzi.

lora fiorivano in Toscana per nobiltà d'ingegno e copia di sapere. Uscitone illeso, fu in appresso reintegrato nei mal tolti uffici; ma quel livore che mai perde di vista i soggetti già segnalati per costanza di rette e liberali opinioni, non lasciò d'osteggiarlo ed angariarlo finchè visse (1). Negli ultimi anni dell'età sua ebbe a trangugiare bocconi amarissimi, accompagnati da ogni maniera di tribolazioni. Le quali peraltro, anzi che fargli disdoro, arrecangli gloriosa fama, sin tanto che almeno i virtuosi portamenti rimarranno in estimazione nel mondo.

Ora che a tutt'oltranza imperversano le medesime cupidità e passioni (quanto funeste alle vere credenze religiose, altrettanto perniciose alla morale civile ed all'ordine politico) quelli che amano sinceramente questa patria diletta, già di troppo trassinata e scompigliata, facciano uso del maggior senno possibile per sedare l'incendio prima che divampi a sterminare l'edifizio sociale. La setta gesuitica ricoperta dell'assise religiose vi attende con indefesso lavoro; il gesuitismo travestito alla civile si tiene più guardingo, ma fa significanti progressi, ed a prezzo d'oro scambia adulazioni, versatilità e doppiezze. Frattanto le altre sette chete chete appa-
recchiano disperata riscossa. Quindi i buoni posti fuori della cerchia di simili brutture, vogliano alfine spiegare

(1) Il Terrosi morì a Siena l'anno 1819 circondato dalle angustie economiche, ma ricco d'illibata fama, la quale ha già condannato all'oblio i suoi emuli, intanto che sempre più esalta il perseguitato.

l'attitudine propria di cittadini degni di questo nome. Senza umani rispetti si svelino e si respingano i perfidi conati degl' *Ignaziani*, e si smascherino le viltà e fraudolenze di coloro, che da quelli appresero le oblique arti per succhiare il sangue di una società che va a farsi cadavere. Così procedendo sarà dato di poter arrestare e sventare le macchinazioni delle sette diverse; giacchè esse non allignano mai ove non siano fomentate dai partiti estremi. Diasi fiato a quella franca parola, che quando è schietta e leale, incute pure il rispetto in tutti, e fa breccia anco in quelli che vanitosi per natura, quanto scarsi d'ingegno e sapere, vorrebbero imporre altrui la coscienza dei mal guidati interessi sociali. E quanto più essa sarà logica, stringente, semplice e moderata, tanto più diverrà efficace nel produrre l'effetto desiderato, sebbene questo per esser sicuro esiga lentezza d'azione. I documenti adesso offerti e raccomandati alla lettura del pubblico, rivestono appunto tali caratteristiche, ed ogni frase spira sensi d'illuminata verità, e di sincera umanità, base inconcussa e stabile connessione del buon andamento delle nazioni.

L'oggetto che ne mosse a ristampare i documenti relativi alla generale soppressione de' Gesuiti, crediamo d'aver già abbastanza espresso di sopra; come stimiamo aver detto quanto occorre per far doverosamente apprezzare la prammatica, con cui l'immortale Leopoldo I disegnava suggellare le sue provvidenti riforme di polizia ecclesiastica. Molte considerazioni potremmo

qui fare sulle cose già dette, le quali per adesso tras-
 lasciamo, onde non sembri a' gesuitanti esser noi gui-
 dati da personale avversione contro i loro idolatrati pa-
 dri. Se non che prima di prender congedo dai lettori
 assennati, imparziali, spassionati e leali, assai ci preme
 di ripetere con l'istesse parole usate del sullodato P. Ago-
 stino Theiner, la seguente dichiarazione: « Tutte le ope-
 » re che sono state scritte dai Gesuiti e dai loro ami-
 » ci, con nome o senza, fino a' nostri giorni, su questo
 » Pontefice (Clemente XIV), e sull'abolizione della So-
 » cietà di Gesù, sono il frutto delle illusioni più deplora-
 » bili, piene d'errori senza numero, e che talune non
 « vanno nè anche esenti da menzogne. Scongiuriamo,
 » adunque coloro, i quali amano la verità, di non leg-
 » gerle senza circospezione grandissima (4). » E que-
 sto scongiuro abbraccia tutti gli scritti andati alle stam-
 pe per opera degli ex-gesuiti Bolgeni, Feller e compagni,
 fino ai viventi padri Cahours e Curci, non escluso il
 sig. Cretineau-Joly. Lasciati da banda questi libri men-
 daci, faziosi, allucinatori e corrompitori d'ogni buona
 morale, e nemici di qualsiasi bella e santa cosa, vo-
 gliano in quella vece dare una rapida occhiata all'an-
 tica ed alla moderna istoria ecclesiastica. In tal caso di
 leggieri si persuaderanno quanto la religione fosse più
 addentro nei petti umani, quanto il cristianesimo più
 influente e venerabile, quanto le nazioni più credenti e

(a) Vedasi la citata *Storia di Clemente XIV* sulla fine.

devote, e quanto la Chiesa romana più ammirata ed autorevole, prima che la lebbra gesuitica comparisse nel mondo. Gravissime parole, ma pur troppo vere son queste, e le scriviamo con animo deliberato e fermo di combattere in ogni tempo, e con tutti i mezzi posti in nostra facoltà, i pervertimenti di una setta la più iniqua, perniciosa, riprovevole di quante mai ne comparissero sulla faccia della terra.

22 Maggio 1858.

FILOPATRIDE.

DOCUMENTI

NUM.º I.

(Vedi pagina 42, nota 4).

Bolla Pontificia portante la soppressione ed estinzione generale della Compagnia di Gesù nell' Orbe Cattolico.



CLEMENTE PP. XIV.

PER MEMORIA PERPETUA DEL FATTO.

—

Il nostro Signore, e Redentore Gesù Cristo pre-nunziato già dal Profeta Principe di pace, il che venendo egli in questo Mondo diede a conoscere annunziandola prima a' pastori per mezzo degli Angioli, e in fine da se medesimo prima d' ascendere al Cielo lasciandola per ben due volte a' suoi Discepoli; allorchè egli ebbe riconciliate con Dio Padre le cose tutte, avendo per mezzo del sangue, ch'egli sparse sopra la Croce, pacificato tuttociò che è sì in terra, che in Cielo, diede eziandio agli Apostoli il ministero della riconciliazione, e pose in essi la parola della riconciliazione, acciocchè esercitando essi l' ufizio di Legati per Cristo, che è Dio non di dissensione, ma di pace e di dilezione, annun-

ziassero a tutto il Mondo la pace, e indirizzassero le fatiche, e le diligenze loro principalmente a far sì, che tutti i generati in Cristo solleciti fossero di conservare l'unità del medesimo spirito per mezzo del vincolo della pace, essendo tutti un corpo e uno spirito, siccome tutti sono chiamati alla stessa speranza, alla quale però mai non si giugne, se verso la medesima non si corre, come dice s. Gregorio Magno, uniti di cuore co' prosimi.

Subito che noi, senz' alcun nostro merito, innalzati fummo a questa Sede di Pietro, ci richiamammo alla memoria questa stessa parola, e questo ministero della riconciliazione, che a noi in modo più particolare è stato da Dio commesso; l'abbiamo avuto giorno e notte davanti agli occhi; e portandolo profondissimamente scolpito nel cuore, ci siamo sforzati per quanto abbiamo potuto di soddisfarvi, implorando del continovo l'aiuto di Dio, acciocchè egli si degnasse d'infondere in noi e in tutta la greggia del Signore pensieri, e consigli di pace; e di aprirci una strada sicurissima e stabilissima per conseguirla. Anzi sapendo noi benissimo, che siamo stati per divina disposizione stabiliti sopra le nazioni e sopra i regni, acciocchè nel coltivare la vigna del Signore degli eserciti, e nel conservare l'edifizio della cristiana Religione, di cui Cristo è la pietra angolare, svelliamo, e distruggiamo, e disperdiamo, e dissipiamo, e edificiamo, e piantiamo, perciò abbiamo sempre avuto quest'animo, e questa volontà costante, che siccome abbiamo creduto di non dovere per la quiete, e la tranquillità della cristiana Repubblica tralasciar nulla di ciò, che fosse comechèsia opportuno per piantare, e per edificare; così, richiedendolo il medesimo vin-

colo della scambievole carità, fossimo egualmente pronti e preparati a svelle e distruggere qualunque cosa, che a noi fosse anche giocondissima e gratissima, e di cui non potessimo essere privi senza molestia somma, e sommo dolore del nostro animo.

Non si può certamente dubitare, che tra le cose, che sommamente conferiscono a procurare il bene, e la felicità della cattolica Repubblica, non si debba quasi dare il primo luogo agli Ordini Regolari, da' quali in ogni età è largamente derivato in tutta la Chiesa di Cristo ornamento, ajuto, e utilità. E perciò questa Sede Apostolica non solo gli ha approvati, e sostenuti co'suoi auspizj; ma gli ha di più arricchiti di benefizj, di esenzioni, di privilegj e di facoltà, acciocchè quindi prendessero motivo di viepiù eccitarsi e infiammarsi a coltivare la pietà, e la religione, a ben formare con le parole e con gli esempj i costumi de' popoli, e a conservare, e confermare tra' fedeli l'unità della fede. Ma quando la cosa s'è ridotta a segno, che da alcuni Ordini Regolari il popolo cristiano o non ritraeva più que' copiosi frutti, e que' desiderabili vantaggi, pe' quali erano stati da principio instituiti; ovvero ch'essi sembravano essergli piuttosto di danno, e divenuti atti a turbare anzi che a procurare la tranquillità de' popoli; allora questa medesima Sede Apostolica, che aveva prima impiegata l'opera sua, e interposta la sua autorità per piantarli, non ha di poi avuta difficoltà o di munirli di nuove leggi, o di richiamarli al primiero severo tenor di vita, o anche di svelarli e dissiparli affatto.

Per questo motivo appunto il Papa Innocenzio III nostro Predecessore, avendo conosciuto, che la troppa diversità degli Ordini Regolari induceva nella Chiesa

di Dio una grave confusione, fece nel quarto generale Concilio Lateranense fermo divieto, che nessuno più in avvenire inventasse nuova religione, ma che chiunque volesse appigliarsi allo stato religioso, lo facesse in una delle religioni già approvate: e inoltre decretò, che chi volesse fondare una nuova casa religiosa, adottasse una delle regole, e degli Istituti approvati. Donde ne seguì che non fosse in veruna maniera lecito d'instituire una nuova religione senza speciale licenza del Romano Pontefice; e ciò con ragione: Perocchè fondandosi le nuove Congregazioni per motivo di una maggior perfezione, si dee prima da quest'Apostolica Sede esaminare, e diligentemente considerare la maniera di vivere, che in esse s'ha da tenere; acciocchè sotto specie di un ben maggiore, e di una vita più santa, non nascano nella Chiesa di Dio moltissimi inconvenienti, e forse anche moltissimi mali.

Quantunque però queste cose fossero con provvido accorgimento stabilite da Innocenzio III nostro Predecessore; tuttavia fu di poi, non solo per l'importuno avido desiderio di chi chiedeva, estorta dalla Sede Apostolica l'approvazione di alcuni Ordini Regolari; ma di più la prosuntuosa temerità di alcuni inventò una per così dire sfrenata moltitudine, particolarmente d'ordini mendicanti. Le quali cose essendo state pienamente conosciute dal Papa Gregorio X nostro Predecessore, per opporre al male un pronto rimedio, avendo rinnovata nel generale Concilio di Lione la Costituzione dell'istesso Innocenzio III suo Predecessore, più severamente vietò, che nessuno in avvenire inventasse un nuovo Ordine, o una nuova Religione, o prendesse l'abito di una nuova Religione. Proibì poi in perpetuo tutte generalmente le

Religiosi, e gli Ordini mendicanti introdotti dopo il quarto Concilio Lateranense, i quali non avevano meritata la conferma della Sede Apostolica. Quelli poi, che dalla medesima Sede Apostolica erano stati confermati, ordinò che sussistessero nella seguente maniera: cioè, che coloro, i quali avevano professato in quegli Ordini vi potessero rimanere, se volevano, sì però che in avvenire non vi ammettessero alcuno alla professione; che non acquistassero alcuna nuova casa, o alcun altro luogo; e che non potessero, senza speciale licenza dell'istessa Santa Sede, alienare le case, o i luoghi che avevano. Perocchè egli si riservò tutte queste cose alla disposizione della Sede Apostolica, per convertirle in sussidio di Terra Santa, o de'poveri, o in altri usi pii da destinarsi dagli Ordinarij de' luoghi, o da coloro, cui la stessa Santa Sede ne avesse data la commissione. Proibì inoltre alle persone degl'istessi Ordini di esercitare l'ufizio di predicare, e di ascoltare le confessioni degli estranei, e anche di seppellirne i morti. Dichiarò però, che non erano in questa Costituzione compresi gli Ordini de'Predicatori, e de'Minori, perchè l'evidente utilità, che da essi ridondava alla Chiesa universale, abbastanza attestava, che erano approvati. Volle di più che gli Ordini degli Eremiti di s. Agostino, e de'Carmelitani rimanessero pienamente nello stato, in cui erano, perchè l'istituzione loro era anteriore al suddetto generale Concilio Lateranense. Finalmente concedè alle persone particolari di quegli Ordini, a'quali questa Costituzione si estendeva, una generale licenza di passare agli altri Ordini approvati, sì però, che niun Ordine ad un altro Ordine, e niun Convento ad altro Convento si trasferisse interamente, e con tutti i suoi luoghi, senza

averne prima ottenuta dalla Sede Apostolica una special permissione.

Sulle stesse pedate secondo le circostanze de' tempi hanno insistito gli altri Romani Pontefici nostri Predecessori, de' quali tutti lunga cosa sarebbe il riportare i decreti. Tra gli altri però Papa Clem. V. parimente nostro Predecessore, con sue lettere spedite sotto il piombo a'due di maggio dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1342 sopprese, e totalmente estinse l'Ordine militare detto de' Templari, quantunque fosse stato legittimamente confermato, e in altro tempo fosse stato sì benemerito della Cristiana Repubblica, che dalla Sede Apostolica era stato arricchito d'insigni benefizj; privilegi, facoltà, esenzioni, e licenze; Clemente V, dico, lo sopprese, e l'estinse per la sua universale diffamazione; tuttochè il Concilio di Vienna, a cui egli commesso aveva l'esame di questo affare, avesse giudicato d'astenersi dal pronunziare sopra di esso una formale, e definitiva sentenza.

S. Pio V similmente nostro Predecessore, la cui insigne santità piamente onora e venera la Chiesa cattolica, estinse, e totalmente abolì l'Ordine regolare dei Frati Umiliati, anteriore al Concilio Lateranense, e approvato dalla fel. mem. d'Innocenzio III, Onorio III, Gregorio IX, e Niccolò V, Romani Pontefici similmente nostri Predecessori, perchè per la disobbedienza di essi Frati a' Decreti Apostolici, per le discordie nate tra loro e con gli estranei, non davano alcun segno, che fosse per fiorire tra loro la virtù; e perchè alcuni dello stesso Ordine avevano iniquamente cospirato per uccidere s. Carlo Borromeo Cardinale della S. R. C. Protettore e Visitatore Apostolico del detto Ordine.

Urbano VIII di onorevole memoria, parimente nostro Predecessore, con sue Lettere spedite in simil forma di Breve sotto il dì 6 febbrajo 1626, sopprese in perpetuo ed estinse la Congregazione de' Frati Conventuali Riformati dalla fel. mem. di Papa Sisto V similmente nostro Predecessore solennemente approvata, e ornata di molti benefizj, e favori, perchè da'detti Frati non si videro nascere nella Chiesa di Dio quegli spirituali frutti, che si conveniva, ma piuttosto molte differenze insorsero tra essi Frati Conventuali Riformati, e i Frati Conventuali non riformati: concedè e assegnò all'Ordine dei Frati Minori Conventuali di S. Francesco le Case, i i Conventi, i luoghi, la suppellettile, i beni, le cose, le azioni, e le ragioni alla mentovata Congregazione spettanti, toltane solamente la Casa di Napoli, e quella detta di s. Antonio di Padova in Roma, la quale applicò e incorporò alla Camera Apostolica; e riservolla alla disposizione sua, e de'successori suoi: e a' Frati finalmente della suddetta Congregazione estinta permise di far passaggio a Frati di S. Francesco Cappuccini, ovvero a quelli detti dell'Osservanza.

L'istesso Urbano VIII con altre sue Lettere parimente in forma di Breve spedite sotto il dì 2 di Dicembre del 1643 sopprese in perpetuo, estinse, e abolì l'Ordine regolare de'Santi Ambrogio e Barnaba al Bosco; e soggettò i Regolari del medesimo ordine soppresso alla giurisdizione e correzione degli Ordinarij dei luoghi; e concedè a'suddetti Regolari la licenza di trasferirsi ad altri Ordini Regolari dalla Sede Apostolica approvati. La qual soppressione fu poi con Lettere spedite sotto il piombo alle Calende d'Aprile dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1645 solennemente confer-

mata da Papa Innocenzio X di onorevole memoria, anch'esso nostro Predecessore, il quale inoltre secolarizzò, e dichiarò che in avvenire sarebbero secolari i Benefizj, le Case, e i Monasteri dell'Ordine suddetto.

E l'istesso Innocenzio X nostro Predecessore con sue Lettere in simil forma di Breve spedite sotto il dì 16 di Marzo del 1645, pe' gravi disturbi eccitati tra i Regolari dell'Ordine de'Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, quantunque quell'Ordine dopo un preventivo maturo esame fosse stato da Papa Gregorio XV nostro Predecessore solennemente approvato, ridusse il mentovato Ordine a semplice congregazione, senza alcun voto, a somiglianza dell'Istituto della Congregazione d' Preti secolari dell'Oratorio nella Chiesa detta di santa Maria in Vallicella, di S. Filippo Neri di Roma: concedè a' Regolari del mentovato Ordine così ridotto, di passare a qualsivoglia altra Religione approvata: proibì l'ammettere Novizi, e il far professione a quei, che erano già stati ammessi: e finalmente trasferì interamente negli Ordinarij de' luoghi la superiorità, e la giurisdizione, che risiedeva nel Ministro generale, nè Visitatori, e negli altri Superiori: le quali cose tutte ebbero per alcuni anni il loro effetto, fino a tanto che finalmente questa Sede Apostolica, conosciuta l'utilità di quell'Istituto, lo richiamò alla primiera forma de' voti solenni, e lo ridusse allo stato di un perfetto Ordine Regolare.

Con simili Lettere in forma di Breve spedite sotto il dì 29 d'Ottobre del 1650 l'istesso Innocenzio X nostro Predecessore interamente sopprime l'Ordine di s. Basilio degli Armeni, per le discordie, e le dissensioni, che v'erano nate: soggettò i Regolari del sud-

detto Ordine soppresso, in abito di Preti secolari, alla giurisdizione, e obbedienza degli Ordinarij de'luoghi, avendo a' medesimi assegnato un congruo sostentamento sull'entrare de' Conventi soppressi; e a loro pure concedè la facoltà di passare a qualunque Religione approvata.

Similmente l'istesso Innocenzio X nostro Predecessore, avendo osservato, che niun frutto spirituale sperar si poteva nella Chiesa dalla Congregazione regolare de' Preti del Buon Gesù, con altre sue Lettere nella suddetta forma di Breve spedite sotto il dì 22 di Giugno del 1654 estinse in perpetuo la mentovata Congregazione; soggettò i Regolari della medesima alla giurisdizione degli Ordinarij de' luoghi, avendo assegnato loro un congruo sostentamento sull'entrate della soppressa Congregazione; e avendo loro data facoltà di passare a qualunque Ordine regolare approvato; e all'arbitrio suo riservò l'applicazione de' Beni della medesima Congregazione in altri usi pii.

In fine il Papa Clemente IX di felice memoria, parimente nostro Predecessore, avendo considerato, che i tre Ordini Regolari, cioè quello de' Canonici Regolari detti di S. Giorgio in Alga, quello de' Girolamini di Fiesole, e quello finalmente de' Gesuati istituiti da S. Giovanni Colombini, poco o niun utile e vantaggio recavano al popolo cristiano; nè v'era luogo a sperare, che fossero mai per recarne; prese la risoluzione di sopprimerli, e di estinguerli, e la mandò ad effetto con sue Lettere in simil forma di Breve spedite sotto il dì 6 di Dicembre del 1668. e i beni, e l'entrate loro, ch' erano assai ragguardevoli, volle, ad istanza della Repubblica di Venezia, che s'impiegassero in quelle spese, cui si do-

veva necessariamente soggiacere, per sostenere la guerra di Creta contro i Turchi.

Nel decretar poi, e nell'effettuare tutte queste cose, i nostri Predecessori hanno sempre giudicato meglio di usare quella prudentissima maniera di fare; la quale hanno creduta la più opportuna a chiudere ogni adito alle contese; e a rimuovere qualunque discordia o spirito di partito. Quindi è, che, messa da parte quella molesta e fastidiosa maniera, che tener si suole nell'istituire i giudizj forensi, e seguendo essi unicamente le leggi della prudenza, con quella pienezza di podestà, che è stata loro amplissimamente conceduta, come a Vicarj di Cristo in terra, e come a supremi regolatori della cristiana Repubblica; hanno procurato di terminare tutto l'affare, senza che dessero agli Ordini regolari destinati alla soppressione, licenza e facoltà di sperimentare le loro ragioni; e di rispingere le gravissime accuse, o di rimuovere i motivi, ond'essi erano indotti a prendere una si fatta risoluzione.

Noi adunque avendo davanti agli occhi questi ed altri esempi di gravissimo peso, e di somma autorità presso tutti, e nudrendo insieme un ardentissima brama, di procedere con animo coraggioso, e a piè sicuro nella deliberazione, che qui sotto manifesteremo, non abbiamo tralasciata veruna diligenza e ricerca per minutamente investigare tuttociò che riguarda l'origine, il progresso, e lo stato presente dell'Ordine regolare, volgarmente detto della Compagnia di Gesù: e quindi siamo venuti in cognizione, ch'esso fu dal suo Santo Fondatore istituito per procurare la salute delle anime, la conversione degli Eretici, e massime degl'Infedeli, e finalmente il maggiore accrescimento della pietà e della re-

ligione, e che per più facilmente e più felicemente ottenere questo desideratissimo fine, il medesimo Ordine fu consecrato a Dio con uno strettissimo voto di povertà evangelica sì in comune, che in particolare, eccettuati solamente i Collegi degli studj, o delle scienze, a' quali fu data facoltà e permissione di posseder rendite, in maniera però che di esse nulla si potesse mai spendere o impiegare in vantaggio, utile e uso della stessa Compagnia.

Con queste e con altre santissime leggi fu da principio approvata la Compagnia di Gesù da PP. Paolo III di onor. mem. nostro Predecessore con le Lettere spedite sotto il piombo in data del quinto giorno avanti le Calende d'ottobre dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1540, e dal medesimo fu concessuta alla Compagnia la facoltà di formare le leggi e gli statuti, onde stabilmente si provvedesse alla di lei sicurezza, e salvezza, e al di lei governo. E quantunque l'istesso nostro Predecessore Paolo avesse da principio ristretta la medesima Società dentro gli angustissimi limiti di soli sessanta alunni: tuttavia con altre sue Lettere parimente sotto il piombo spedite il giorno avanti le Calende di marzo dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1543, diede luogo nella Società a tutti coloro, che da' regolatori della medesima si fosse creduto opportuno o necessario di ricevervi. Indi nell'anno 1549, l'istesso Paolo nostro Predecessore con altre sue Lettere in forma di Breve spedite il dì 15 Novembre diede alla mentovata Compagnia amplissimi privilegi, e tra questi uno fu, ch'ei volle e comandò, che l'indulto da lui prima concesso a' Prepositi generali della suddetta Compagnia d'ammettere venti Sacerdoti in qualità di coadjutori spi-

rituali e di far loro parte delle facoltà, delle grazie e dell'autorità, che si godono dagl'istessi Soci professi, si estendesse senza limitazione, e senza determinazione di numero, a chiunque altro sarebbe da' medesimi Prepositi generali giudicato idoneo; e inoltre egli esentò e tolse la stessa Società, e tutti i Soci della medesima, e le persone, e i beni loro di qualunque sorta da ogni superiorità, giurisdizione e correzione di qualsivoglia Ordinario, e li prese sotto la protezione sua, e della Sede Apostolica.

Nè minore fu la liberalità e la munificenza degli altri nostri Predecessori verso la medesima Società. Perocchè apparisce che da Giulio III, Paolo IV, Pio IV e V, Gregorio XIII, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente VIII, Pio V, Leone XI, Gregorio XV, Urbano VIII di ven. mem. e da altri Romani Pontefici, furono o confermati i privilegi dati già alla medesima Società, o ampliati con nuove giunte, o apertissimamente dichiarati. Dallo stesso tenore però, e dalle parole medesime delle Costituzione Apostoliche chiaramente si raccoglie, che sino quasi dal principio della medesima Società vi germogliarono varj semi di discordie e di emulazioni non solo tra gli stessi Soci, ma ancora con gli altri Ordini Regolari, col Clero Secolare, con le Accademie, con le Università colle pubbliche Scuole delle scienze. e sino con gl'istessi Principi, ne' dominj de' quali la Società era stata ricevuta: e che queste contese e discordie ora furono eccitate sopra l'indole e la natura de' voti, sul tempo d'ammettere i Soci a' voti, sulla facoltà di mandar fuori della Compagnia i Soci, sul promuovere gl'istessi Soci agli ordini sacri senza congrua, e senza i voti solenni contro i decreti del Concilio di Trento, e della santa

memoria di Papa Pio V nostro Predecessore: ora sulla podestà assoluta, che il Preposito generale della medesima Società si arrogava, e su diverse altre cose riguardanti il governo dell'istessa Compagnia: ora su varj capi di dottrina, sulle scuole, sulle esenzioni, e i privilegi che gli Ordinarij de' luoghi, e altre persone costituite in dignità ecclesiastica, o secolare pretendevano esser nocivi alla giurisdizione, e a' diritti loro; e finalmente non mancarono accuse gravissime contro de' medesimi Socj, le quali non poco sturbarono la pace, e la tranquillità della Repubblica Cristiana.

Quindi nacquero molte querele contro la Società, le quali appoggiate eziandio dall' autorità, e dalle relazioni d'alcuni Principi furono portate davanti a Paolo IV, Pio V, e Sisto V di ven. mem. nostri Predecessori. Tra questi vi fu la chiara memoria del Re Cattolico della Spagna Filippo II, il quale fece rappresentare al suddetto nostro Predecessore Sisto V, sì le gravissime ragioni, ond' egli era mosso, sì i clamori, che gli erano stati fatti dagl' Inquisitori di Spagna contro gli smoderati privilegi, e contro la forma del governo della Società, e i capi delle contese confermati da alcuni uomini eziandio della stessa Società per la dottrina, e per la pietà ragguardevolissimi; e trattò col medemo acciocchè decretasse e commettesse una Visita Apostolica della Società.

Acconsentì il medesimo Predecessor nostro Sisto alle richieste e alle premure del mentovato Re Filippo, avendo conosciuto, ch'esse erano appoggiate a una somma equità, onde scelse per l'ufizio di Visitatore un Vescovo universalmente lodato per la virtù, e per la dottrina, e inoltre destinò una Congregazione d'alcuni Cardinali della S. R. C., i quali diligentemente attendes-

sero al compimento di questo affare. Ma essendo stato colto da immatura morte il suddetto Sisto nostro Predecessore, la salutare risoluzione da lui presa svanì, e non ebbe effetto alcuno. Innalzato poi al più sublime grado dell' Apostolato Papa Gregorio XIV di felice mem. questi con sue lettere sotto il piombo spedite il quarto giorno avanti le Calende di Luglio dell' anno della Incarnaz. del Signore 1594, nuovamente approvò nella più ampia forma l' Instituto della Società; e comandò che saldi e fermi fossero tutti i privilegi da' Predecessori suoi conferiti alla medesima Società, e sopra tutti quello, in cui era stato ordinato, che si potessero mandar fuori della Compagnia e licenziare i Socj, senz' usare alcuna forma giudiziale, senza premettere inquisizione alcuna, senza fare Atti di alcuna forza; senza osservare nè alcun ordine giudiziale, nè alcun termine, eziandio di quelli che sono sostanziali, ma conosciuta la sola verità del fatto, e avuta ragione della colpa, ovvero anche della sola causa ragionevole, delle persone, e delle altre circostanze. Impose di più un altissimo silenzio, e particolarmente vietò sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che alcuno non ardisse d' impugnare direttamente, o indirettamente l' Instituto, le costituzioni, o i decreti della suddetta Società, e che alcuno non procurasse, che in essi si facesse qualsivoglia mutazione. Lasciò però a chicchessia il diritto di poter significare e proporre solamente a se, e a' soli Romani Pontefici pro tempore o immediatamente, o per mezzo de' Legati, ovvero de' Nunzi della Sede Apostolica, qualunque cosa ei credesse che si dovesse aggiungere, togliere, o cambiare.

Ma tanto è lontano, che tutte queste cose bastassero ad acchetare i clamori e le querele contro la So-

cietà, che anzi sempre più per tutto il Mondo si sparsero molestissime contese sulla dottrina della Società, che moltissimi tacciarono come repugnante alla Fede ortodossa, e a' buoni costumi: s'accesero anche dissensioni domestiche ed esterne, e più frequenti divennero le accuse contro di essa intorno particolarmente all'eccessiva cupidigia de' beni terreni; dalle quali cose tutte trassero la loro origine sì que' disturbi a tutti abbastanza noti, che tanto dolore e tanta noja recarono alla Sede Apostolica; sì quelle risoluzioni che alcuni Principi presero contro la Società. Dal che ne avvenne, che la medesima Società essendo per impetrare dal Papa Paolo V di fel. mem. nostro Predecessore una nuova conferma del suo Istituto, e de' suoi privilegj, fu costretta chiedergli, che volesse approvare, e con la sua autorità confermare alcuni decreti pubblicati nella quinta Congregazion generale, e a parola per parola trascritti nelle sue Lettere sotto il piombo, che sopra di ciò pubblicò il giorno avanti le None di Settembre dell' anno dell' Incarnazione del Signore 1606: ne' quali decreti chiarissimamente si legge, che tanto le interne animosità e turbolenze de' Socj, quanto le querele e i lamenti degli esteri contro la Società avevano indotto i Socj adunati in congregazione a formare il seguente decreto: « Poichè la » nostra Società, la quale è stata suscitata dal Signore per » la propagazione della Fede, e pel vantaggio delle anime, » siccome per mezzo de' ministerj proprj dell' Istituto, » che sono le armi spirituali, essa potrà felicemente sotto lo » stendardo della Croce conseguire il fine, che ha in mira, con utilità della Chiesa, e con edificazione de' prosimi: così essa impedirebbe anche questi beni, e si » esporrebbe a' grandissimi pericoli, se trattasse gli af-

» fari che sono secolareschi, e che appartengono alle cose
 » politiche, e al governo dello Stato: perciò sapientis-
 » simamente è stato stabilito da' nostri maggiori, che
 » militando noi per Iddio non c' imbarazziamo in quelle
 » cose, che sono aliene dalla nostra professione. Essendo
 » poi che particolarmente in questi tempi assai peri-
 » colosi in molti luoghi, e appresso varj Principi (il
 » conservare l'amore e la carità de' quali il P. Ignazio
 » di santa memoria pensò, che facesse parte dell' os-
 » sequio, che a Dio si dee) forse per colpa, o per l'am-
 » bizione, o per l' indiscreto zelo d'alcuni ha cattivo no-
 » me; e per altra parte il buon odore di Cristo e ne-
 » cessario per far frutto; la Congregazione ha giudicato,
 » che dobbiamo astenerci da ogni apparenza di male, e
 » che, per quanto è possibile, si dee metter riparo alle
 » querele anche provenienti da falsi sospetti. Perciò col
 » presente decreto gravemente e severamente proibisce
 » a tutti i nostri, che nè pure invitati, o da qualsivoglia
 » ragione allettati, si mescolino in questa sorta d'affari,
 » e che per nessuna preghiera o persuasione deviino del-
 » l' Istituto. E inoltre raccomandò a' Padri Definitori di
 » stabilire accuratamente e definire con quali più effi-
 » caci rimedi, se in qualche luogo sia necessario, si pon-
 » ga assolutamente riparo a questo male ».

Veramente con sommo dolore dell'animo nostro ab-
 biamo osservato, che sì i suddetti, come molti altri ri-
 medj successivamente adoperati hanno mostrato di non
 avere quasi punto di forza, e d'autorità per isvellere e
 dissipare tante e sì grandi turbolenze, accuse, e que-
 rele contro la spesse volte nominata Società, e che in
 ciò si sono inutilmente affaticati gli altri nostri Prede-
 cessori Urbano VIII, Clemente IX, X, XI e XII, Alessan-

dro VII e VIII, Innocenzo X, XI, XII e XIII, e Benedetto XIV, i quali con moltissime utilissime Costituzione da loro pubblicate si sono sforzati di rendere alla Chiesa la desideratissima tranquillità, si riguardo a' negozi scolareschi da non esercitarsi da loro o fuori delle sagre Missioni, o per occasione delle medesime; come circa le gravissime discordie, e contese, non senza gran rovina delle anime, e ammirazione de' popoli, dalla Società arditamente eccitate contro gli Ordinari de' luoghi, gli Ordini regolari, i luoghi pii, e le comunità di qualsivoglia sorta nell'Europa, nell'Asia, e nell'America: come ancora sopra l'interpretazione e la pratica usata comunemente in alcuni luoghi di certi riti gentileschi, in vece di quelli, che sono dalla Chiesa nelle debite forme approvati; o sopra l'uso e l'interpretazione di quelle sentenze, che la Sede Apostolica ha meritamente pros critte come scandalose e nocive all'ottima disciplina de' costumi, o finalmente sopra altre cose di gravissimo momento, e sommamente necessarie per mantener sana e intatta la purità de' cristiani dogmi, e dalle quali non solo in questa nostra, ma ancora nella passata età sono derivati moltissimi danni e inconvenienti, sollevazioni cioè e tumulti in alcuni paesi cattolici; persecuzioni della Chiesa in certe provincie dell'Asia, e dell'Europa: finalmente grande amarezza ne è venuta a' nostri Predecessori, e tra questi a Papa Innocenzio XI di pia memoria, il quale si vide stretto dalla necessità di giugner a segno di proibire di ammetter più Novizj all'abito; sì a Papa Innocenzio XIII, che fu costretto di minacciare la medesima pena; e finalmente a Papa Benedetto XIV, di onorevol memoria, il quale giudicò di dover decretare la visita delle Case, e de' Col-

legj esistenti nè dominj del nostro carissimo figlio in Cristo il Fedelissimo Re di Portogallo e d' Algarbi ; senza che poi sia venuto nè alleviamento alla Sede Apostolica, nè ajuto alla Società, nè bene alcuno alla cristiana Repubblica dalle ultime Lettere Apostoliche estorte piuttosto (per usar l'espressione adoperata dal nostro Predecessore Gregorio X nel sovraccitato Concilio ecumenico di Lione) che impetrate dall' immediato nostro Predecessore Papa Clemente XIII di fel. mem. , nelle quali grandemente si loda, e nuovamente s' approva l' Istituto della Compagnia di Gesù.

Dopo tante e sì grandi procelle e fierissime burrasche ogni persona dabbene sperava, che rilucerebbe una volta finalmente quel desideratissimo giorno, che avrebbe recata una tranquillità ed una pace pienissima. Ma governando la Cattedra di Pietro l'istesso Papa Clemente XIII, nostro Predecessore, sopravvennero tempi molto più difficili, e turbolenti. Conciossiachè crescendo ogni giorno più i clamori e le querele contro la suddetta Società, anzi essendo nate in alcuni luoghi sedizioni pericolosissime, tumulti, discordie, e scandali, che, indebolito, anzi rotto affatto il vincolo della cristiana carità, accesero grandemente gli animi de' Fedeli a partiti, a odj, e a inimicizie, si vide la cosa ridotta a tal rischio, e a pericolo tale, che que' medesimi, l' antica pietà e liberalità de' quali verso la Società, ricevute come per diritto ereditario da' loro maggiori è sommamente lodata da quasi tutte le lingue, cioè i nostri carissimi figliuoli in Cristo i Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle due Sicilie furono assolutamente costretti di licenziare i Socj, e di scacciarli da' loro regni, dominj, e provincie, giudicando, che a tanti mali restasse questo unico estremo ri-

medio, e onninamente necessario per impedire, che i popoli cristiani nello stesso seno della santa Madre Chiesa s'irritassero, si provocassero, si lacerassero scambievolmente.

Giudicando poi i suddetti nostri carissimi figliuoli in Cristo, che questo rimedio non poteva essere a sufficienza stabile, nè adattato a riconciliar tutto il Mondo cristiano, se la stessa Società non s'estinguesse affatto, e del tutto non si sopprimesse; perciò essi esposero al mentovato nostro Predecessore Papa Clemente XIII, le premure loro, e la loro volontà, e con l'autorità, che avevano, e con le suppliche tutti d'accordo e insieme uniti istantemente richiesero che per questo mezzo della soppressione della Compagnia prudentissimamente provvedesse alla perpetua sicurezza de' loro sudditi, e al bene di tutta la Chiesa di Cristo. Ma la inaspettata morte del medesimo Pontefice impedì il corso e l'esito dell'affare. Quindi essendo stati noi, per disposizione della divina clemenza, collocati sulla medesima Cattedra di Pietro, ci furon subito presentate le stesse suppliche, istanze, e premure, a cui mol'i Vescovi, e altri Personaggi per la dignità, per la dottrina, per la religione ragguardevolissimi aggiunsero le premure loro, e il lor sentimento.

Ma noi per prendere in un affare sì grave, e di tanta importanza una risoluzione del tutto sicura, giudicammo che c'era necessario molto tempo, non solo per poter diligentemente cercare, più maturamente esaminare, e prudentissimamente deliberare; ma eziandio per chiedere con molti gemiti e con preghiere continue al Padre de' lumi ajuto, e soccorso singolare; nel che abbiamo anche procurato d'esser più volte appresso Iddio ajutati dalle orazioni e dalle opere di pietà di tutti i

Fedeli. Abbiám voluto tra l'altre cose investigare su qual fondamento s'appoggi quella opinione appresso moltissimi divulgata, che la Religione cioè de' Chierici della Compagnia di Gesù sia stata in certo modo solennemente approvata e confermata dal Concilio di Trento; e abbiám trovato, che null' altro di essa fu fatto nel suddetto Concilio, se non eccettuarla da quel generale decreto, con cui si stabilisce intorno agli altri Ordini regolari, che finito il tempo del Noviziato, que' Novizj, che saranno trovati idonei, s'ammettano alla professione, o si mandino fuori del monasterio. Laonde il medesimo santo Sinodo (*Sess. 25 c. 16. de Regular.*) dichiarò, che non intendeva d'innovar cosa alcuna, o di proibire, che la mentovata religione de' Chierici della Compagnia di Gesù non potesse, secondo il suo pio Istituto approvato dalla S. Sede Apostolica, servire a Dio, e alla sua Chiesa.

Dopo aver adunque adoperati tanti e sì necessarij mezzi, Noi ajutati, siccome confidiamo, dall' assistenza e dall' ispirazione del divino Spirito, e mossi altresì dalla necessità del nostro dovere, che strettissimamente ci obbliga a conciliare, per quanto le nostre forze comportano, a fomentare, e fortificare la quiete e la tranquillità della cristiana Repubblica, e a togliere affatto di mezzo quelle cose, che alla medesima esser possono comeccchia di danno: e avendo inoltre considerato, che la suddetta Compagnia di Gesù non è più atta a produrre que' copiosissimi e abbondantissimi frutti, e que' vantaggi, pe' quali essa fu già istituita, e da tanti nostri Predecessori approvata, e ornata di moltissimi privilegi, e che anzi appena, o in nessun modo è possibile, che, sussistendo essa, si renda alla Chiesa una ve-

ra e lunga pace, perciò indotti da questi gravissimi motivi, e stretti da altre ragioni, che e le leggi della prudenza, e l'ottimo regolamento della Chiesa universale ci somministrano, e che noi serbiamo altamente riposte nel nostro petto, insistendo sulle pedate de' nostri medesimi Predecessori, e particolarmente del mentovato Gregorio X, nel generale Concilio di Lione, giacchè ora pure si tratta di una Società che per ragione sì del suo Istituto, come ancora de'suoi privilegi, è del numero degli Ordini mendicanti, con matura deliberazione, per certa scienza, e con la pienezza dell'Apostolica podestà estinguiamo e sopprimiamo la spese volte mentovata Società: togliamo e abrogiamo tutti, e ciascuno de'suoi uffizj, ministerj, amministrazioni, Case, Scuole, Collegj, Ospizj, Grancie, e qualunque luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno, e dominio, e in qualsisia modo alla medesima appartenenti: i suoi statuti, usi, consuetudini, decreti, costituzioni convalidate eziandio con giuramento, con conferma apostolica, o in qualsivoglia altro modo; tutti altresì e ciascuno de'privilegj, e indulti generali, o speciali, il tenor de'quali, come se a parola per parola fosse quì inserito, e ancorchè sieno concepiti con qualunque formola, clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo, e decreto, vogliamo che si abbia quì per pienamente e sufficientemente espresso. E perciò dichiariamo, che rimane cassata in perpetuo, e interamente estinta ogni e qualunque autorità del Preposito generale, de' Provinciali, de' Visitatori, e di qualsivoglia altro Superiore della detta Società, sì nelle cose spirituali, come nelle temporali; e la medesima giurisdizione e autorità totalmente e in ogni maniera trasferiamo negli Ordinarij de'luoghi, giusta il modo, i casi,

e le persone, e sotto quelle condizioni, che spiegheremo in appresso; proibendo, come di fatto colle presenti proibiamo, che nessuno più sia ricevuto in detta Società, nè ammesso all'abito e al Noviziato; quelli poi, che finora sono stati ricevuti, non possano in alcun modo esser ammessi alla professione de' voti semplici o solenni, sotto pena della nullità dell'ammissione e della professione, e sotto altre pene a nostro arbitrio. Anzi vogliamo, comandiamo, e ordiniamo, che quelli, che attualmente fanno il Noviziato, sieno subito, immantinente, immediatamente, ed effettivamente licenziati; e similmente proibiamo a quelli, che hanno fatta la professione de'voti semplici, e non hanno ancor ricevuto alcun Ordine sagro, il poter esser promossi agl'istessi Ordini maggiori col pretesto, o titolo della professione già fatta nella Società, o de'privilegi contro i decreti del Concilio di Trento alla medesima Società conceduti.

Ma poichè tali sono le nostre mire, che siccome desideriamo di provvedere a' vantaggi della Chiesa, e alla tranquillità de'popoli; così procuriamo di recare qualche consolazione e aiuto a ciascun individuo, o Socio della stessa religione, le particolari persone della quale con paterno affetto amiamo nel Signore, acciocchè liberi da tutte le contese, le discordie ed affanni, onde sono stati finora travagliati, possano con maggior frutto coltivare la vigna del Signore, e più abbondevolmente giovare alla salute delle anime; perciò decretiamo, e stabiliamo che i Socj professi de' soli voti semplici, e non ammessi ancora agli Ordini sagri, dentro uno spazio di tempo sufficiente per trovare qualche impiego, o ufizio, o benevolo ricevitore, qual tempo dovrà prefiggersi dagli Ordinarij de'luoghi, nè dovrà esser più lungo d'un anno

contando dalla data di queste nostre lettere, dentro questo spazio, dico, debbano assolutamente uscire dalle Case, e da' Collegi della medesima Società, sciolti affatto da ogni vincolo de' voti semplici, per appigliarsi a quel genere di vita, che giudicheranno nel Signore meglio convenirsi alla vocazione, alle forze, e alla coscienza di ciascheduno: perocchè questi tali, anche secondo i privilegi della Società potevano essere licenziati dalla medesima, senz'altra causa, che quella, che i Superiori credessero più conforme alla prudenza, e alle circostanze, senza permetter citazione, senza fare atti, senz'osservare ordine giudiziale di sorta alcuna.

A tutti i Socj poi promossi agli Ordini sacri diamo licenza e facoltà di lasciare le medesime Case e Collegi, o per passare a qualch'Ordine regolare approvato dalla Sede Apostolica, dove avranno da fare il noviziato per tutto il tempo prescritto dal Concilio di Trento, se nella Società avran fatta la professione de'soli voti semplici, se poi v'avran fatta anche quella de'voti solenni, allora staranno nel noviziato per soli sei interi mesi, dando noi a loro sopra di ciò una benigna dispensa, o per rimanere nel secolo come Preti e Chierici secolari sotto l'assoluta e totale obbedienza degli Ordinarij dei luoghi, nella diocesi de'quali essi fisseranno il lor domicilio: ordinando di più, che a quelli, che in tal modo rimarranno nel secolo, s'assegni, finattantochè non sieno altronde provvisti, uno stipendio sulle rendite della Casa, o del Collegio, ove prima dimoravano, avuto però riguardo sì alle rendite, che a' pesi al medesimo annessi.

Que' Professi poi già costituiti negli Ordini sacri, i quali o pel timore di non avere, per la mancanza, o per la scarsezza della congrua, un'abbastanza convene-

vole sustentazione, o per non avere dove procacciarsi domicilio, o per l'avanzata età, o per malattia, e per altro giusto e grave motivo, non crederanno a proposito di abbandonare le Case, o i Collegj della Società, vi potrà rimanere, con questa legge però, che non abbiano amministrazione alcuna della suddetta Casa, o Collegio; che usino solamente veste da Cherici secolari; e che vivano in tutto e per tutto soggetti all'Ordinario di quel luogo, dove dimoreranno. Proibiamo poi assolutamente che non surrogino altri in luogo di quelli, che mancheranno; che non acquistino nuova Casa, o qualsivoglia nuovo luogo, secondo i decreti del Concilio di Lione; inoltre che non possano alienare le Case, gli effetti, e i luoghi, che di presente hanno; che anzi secondo il numero de' Socj, che rimarranno, si potranno unire in una, o più case, acciocchè quelle, che resteranno, si possano convertire in usi pii, secondo ciò che a suo luogo e tempo si giudicherà giustamente e propriamente conforme a' sagri canoni, alla volontà de' Fondatori, all'accrescimento del culto divino e alla pubblica utilità. Frattanto poi si destinerà qualcuno del Clero secolare, di prudenza dotato, e di buoni costumi. il quale presieda al regolamento delle suddette Case, cancellato affatto e soppresso il nome della Società.

Dichiariamo altresì, che in questa general soppressione della Società s'intendon compresi eziandio gl'individui della stessa Società di tutte le provincie, dalle quali sono già stati scacciati; e perciò vogliamo che questi espulsi, ancorchè già promossi agli Ordini sagri, se non passeranno ad'altr'Ordine Regolare, sieno issosatto ridotti allo stato di Cherici, e Preti secolari, e totalmente soggetti agli Ordinarij de' luoghi.

Gli Ordinarij dei luoghi, se in quelli, che dal regolare Istituto della Compagnia di Gesù saranno passati in virtù delle presenti nostre lettere allo stato di Preti secolari, riconosceranno quella virtù, dottrina, e integrità di costumi, che è necessaria, potranno a loro arbitrio dare ad essi o negare le facoltà di ascoltare le confessioni de' Fedeli, o di fare pubbliche sagre concioni al popolo, senza la qual licenza in iscritto nessun di loro ardirà di esercitare tali ufizj. I medesimi Vescovi però, o Ordinarij de' luoghi, non concederanno mai questa facoltà riguardo agli estranei, a quelli che viveranno ne' Collegj, o nelle Case prima spettanti alla Società, ai quali perciò proibiamo in perpetuo l'amministrare il Sacramento della Penitenza agli Estranei, o il predicare, siccome in simil guisa lo proibì anche l'istesso nostro Predecessore Gregorio X, nel citato Concilio generale. Sopra di che incarichiamo la coscienza degl'istessi Vescovi, quali desideriamo, che si ricordino di quel severissimo conto, che sono per rendere a Dio delle pecore alla loro cura commesse, e di quel rigorosissimo giudizio, che il supremo Giudice de' vivi e de' morti minaccia a quei, che presiedono.

Vogliamo inoltre, che se taluno di quelli, che professavano l'Istituto della Società, eserciti l'ufizio d'instruire nelle lettere la gioventù, o faccia il Maestro in qualche Collegio, o Scuola, rimossi tutti dal regolamento, dall'amministrazione, e dal governo, a quelli soli si dia luogo e facoltà di continuare nell'ufizio d'insegnare, che danno qualche segno, onde si possa sperar bene delle loro fatiche; e purchè si facciano conoscere alieni da quelle dispute, e da que' capi di dottrina, che o per la lassità, o per la insussistenza loro produr sogliono e

generare contese gravissime, e inconvenienti; nè mai s'ammettano a questo impiego d'insegnare, ovvero, se attualmente l'esercitano, si permetta che in esso s'adoperino quelli, che non sono per conservare, per quanto potranno, la quiete, e la pubblica tranquillità delle scuole.

Per quello poi che s'appartiene alle sagre Missioni, rispetto alle quali ancora vogliamo, che s'intenda tutto ciò, che della soppressione della Società abbiamo disposto, ci riserviamo di stabilire que'mezzi, co'quali più facilmente e più sicuramente si possa ottenere, e procurare la conversione degl'Infedeli, e la calma delle discordie.

Cassati poi e totalmente abrogati tutti i privilegj e statuti della spesse volte mentovata Società, dichiariamo che i Socj della medesima, usciti che saranno dalle Case, e da'Collegj della Società, e ridotti allo stato di Cherici secolari, sieno abili e idonei a ottenere secondo i decreti de'sagri canoni, e delle Apostoliche Costituzione qualunque Benefizio sì curato, che non curato, Uffizio, Dignità, Personato, e altri di simil sorta, a'quali tutti era loro, mentre stavano nella Compagnia, assolutamente chiuso l'adito secondo le Lettere del Papa Gregorio XIII, di fel. mem. in simil forma di Breve spedite sotto il dì 40 di Settembre del 1584, le quali cominciano: *Satis superque*. Permettiamo similmente a' medesimi, cosa che parimente era loro vietata, di ricevere la limosina per la celebrazione della Messa; e che possano godere di tutte quelle grazie, e di que'favori, di cui, come Cherici regolari della Compagnia di Gesù sarebbero per sempre stati privi. Deroghiamo altresì a tutte, e a ciascuna delle facoltà, che loro sieno state

concedute dal Preposito generale, o dagli altri Superiori in virtù de' privilegi ottenuti da' Sommi Pontefici, cioè di leggere i libri degli Eretici, e gli altri proscritti, e condannati dalla Sede Apostolica; di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare in essi i cibi di magro; di antiporre, e posporre la recitazione delle Ore Canoniche, e altre di simil sorta, delle quali proibiamo loro severissimamente il poter servirsene in avvenire; essendo pensiero nostro, e nostra volontà, ch'essi come Preti secolari adattino la loro maniera di vivere alla norma del Diritto comune.

Proibiamo, che, dopochè queste nostre presenti Lettere saranno state promulgate, e rendute note, nessuno ardisca di sospenderne l'esecuzione, anche sotto colore, titolo, pretesto di qualsivoglia petizione, appellazione, ricorso, dichiarazione, o consultazione su' dubbj, che forse potessero nascere, e sotto qualunque altro pretesto previsto, o non previsto. Perocchè noi vogliamo, che la soppressione, e cassazione di tutta la suddetta Società, e di tutti i suoi uffizj abbia fin da ora, e immediatamente il suo effetto nella forma, e nel modo da noi sopra espressi, sotto pena della scomunica maggiore da incorrersi issofatto, e riservata a noi, e a' Romani Pontefici pro tempore nostri Successori contro chiunque presumerà di apporre impedimento, ostacolo, o ritardo all'adempimento di queste nostre Lettere.

Ordiniamo altresì, e in virtù di santa ubbidienza comandiamo a tutte, e a ciascuna persona ecclesiastica, regolare, secolare di qualunque grado, dignità, qualità, e condizione, e segnatamente a quelli, che sono stati sinora ascritti alla Società, e annoverati tra' Socj, che non ardiscano di difendere, impugnare, scrivere, o an-

che parlare di questa soppressione, e delle cause, e de' motivi della medesima, come nè pure dell' Instituto, delle regole, e costituzioni, forma del governo della Società, o di altra cosa, che a questo argomento appartenga, senza espressa licenza del Romano Pontefice; e in simil guisa sotto pena di scomunica riservata a noi, e a' nostri Successori pro tempore proibiamo a tutti, e a ciascuno, che non ardiscano per occasione di questa soppressione di trattare, e provocare alcuno, e molto meno quelli, che furono Socj, con ingiurie, con litigi, con contumelie, o con altro genere di disprezzo, in voce, o in scritto, in segreto, o in pubblico.

Esortiamo tutti i Principi cristiani, che per quella forza, autorità, e potenza, che hanno, e che da Dio hanno ricevuta per la difesa, e per lo patrocinio della Santa Romana Chiesa, e per quell' ossequio, e per quella venerazione, onde sono animati verso questa Sede Apostolica, impieghino l'opera loro, e le loro premure, acciocchè queste nostre Lettere ottengano il loro pienissimo effetto, anzi, conformandosi essi in tutto e per tutto a quanto in esse si contiene, facciano, e promulghino simili decreti, per quali s'impedisca onninamente, che, mentre questa nostra volontà si metterà in esecuzione, non si eccitino tra' Fedeli litigj, contese, e discordie.

Esortiamo finalmente tutti i Cristiani, e per le viscere del nostro Signor Gesù Cristo li preghiamo a ricordarsi, che tutti hanno il medesimo Maestro, che è ne' Cieli, tutti il medesimo Riparatore, da cui siamo stati a gran prezzo comprati; che tutti sono stati rigenerati nel lavacro dell'acqua per la parola della vita, e costituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Cristo; nudriti col medesimo pascolo della dottrina cattolica, e della divina

parola; che tutti finalmente sono un solo corpo in Cristo, e tutti scambievolmente membri l'uno dell'altro, e che perciò fa di mestieri, che tutti insieme legati col comun vincolo della carità, abbiano pace con tutti gli uomini, nè abbiano con alcun altro debito, se non quello d'amarsi scambievolmente; perocchè chi ama il prossimo ha adempita la legge, odiando sommamente i disgusti, le inimicizie, le contese, le insidie, ed altre simili cose pensate, inventate ed eccitate dall'antico nemico dell'uman genere per turbare la Chiesa di Dio, e per impedire l'eterna felicità de' Fedeli, sotto il fallacissimo titolo e pretesto di scuole, di opinioni, o anche di cristiana perfezione. Tutti finalmente con ogni lor possa si sforzino di procacciarsi quella vera e sincera sapienza, della quale ha scritto s. Giacomo (*cap. 3., Epist. Canon., ver. 13.*) « Evvi alcun saggio, e scienziato tra voi? Mostri le sue operazioni conducendo una vita buona con una sapienza piena di mansuetudine. Ma se avete ne' vostri cuori gelosia amara e contenzioni, non vogliate gloriarvi, ed esser mentitori contro la verità. Perciocchè non è questa la sapienza, che scende dall'alto, ma ella è una sapienza terrena, animalesca, diabolica. Conciossiachè dov'è invidia e contenzione, ivi è confusione, e ogni opera malvagia. Ma la sapienza, che viene dall'alto, prima è pudica, poi pacifica, modesta, docile, che consente ad ogni bene, piena di misericordia, e di frutti buoni, essa non giudica, ed è senza emulazione. Ora il frutto della giustizia si semina in pace per coloro, che s'adoperano alla pace. »

Decretiamo poi, che le presenti nostre Lettere, eziandio pel motivo che i Superiori, e gli altri Religiosi della spesse volte mentovata Società, e chiunque altro, che

nelle cose premesse abbiano interesse, o in qualunque modo pretendano d'avervelo, non abbiano alle medesime acconsentito, nè vi sieno stati chiamati, e ascoltati, che in nessun tempo per vizio di surrezioae, orrezione, nullità, o invalidità, o per difetto della nostra intenzione, o qualsivoglia altro difetto quantosisia grande, impensato, e sostanziale, o anche pel motivo, che nelle cose premesse, o in alcuna di esse non sieno state osservate le solennità, e qualunque altra cosa da osservarsi, e da adempiersi, o per qualunque altro capo risultante dal *gius* o da qualche consuetudine, eziandio contenuto nel corpo del *gius*, o per capo di lesione enorme, enormissima e totale, e per qualunque altro pretesto, occasione, o causa, anche quantosivoglia giusta, ragionevole, e privilegiata, anche tale, che per la validità delle cose premesse si dovesse necessariamente esprimere, non possano essere notate, impugnate, ritratte, richiamate in giudizio, o in controversia, o ridotte a' termini del *gius*, nè si possa impetrare contro di esse il rimedio della restituzione *in integrum*, dell'aperizione *oris*, della riduzione alla via, e a' termini del *gius*, nè qualunque altro rimedio di *gius* di fatto, di grazia, o di giustizia, o essendo in qualunque modo concesso, o impetrato, nessuno se ne possa servire, nè gli possa giovare in giudizio, o fuori; ma che le stesse presenti Lettere sempre in perpetuo sieno, e sieno per essere valide, stabili ed efficaci, e sortiscano ed ottengano pienamente e interamente tutti i loro effetti, e che da tutti, e da ciascuno, a cui s'appartiene, o in qualunque maniera s'apparterrà in futuro, sieno inviolabilmente osservate.

E che così e non altrimenti in tutte le cose premes-

se, e in ciascuna di esse si debba in qualunque causa e istanza giudicare e definire da qualunque Ordinario e Delegato, anche dagli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e da Cardinali della S. R. C., anche Legati a latere e Nunzi della Sede Apostolica, e dagli altri, che abbiano, o sieno per avere qualunque autorità e podestà, togliendo ad essi, e a ciascun di loro la facoltà di altrimenti giudicare, o d'interpretare, e che sia irritato e nullo tutto ciò, che sopra di queste cose accada che da chicchesia, con qualsivoglia autorità scientemente o ignorantemente s'attenti.

Nonostante le Costituzione e Ordinazioni Apostoliche, pubblicate anche ne' Concilj generali, e, in quanto sia d'uopo, la nostra regola del non togliersi il *gius* acquistato, e così anche gli Statuti, e le consuetudini della spesse volte mentovata Società, e delle Case, Collegj, e Chiese della medesima, corroborate eziandio con giuramento, con confermazione Apostolica, o in qualsivoglia altro modo, i privilegi ancora, gl'indulti, e Lettere Apostoliche alla medesima Società, e a'di lei Superiori, Religiosi, e a qualunque persona sotto qualsivoglia tenore e forma, e con qualunque derogatoria delle derogatorie, e altri decreti anche irritanti, anche con simil *motu proprio*, anche concistorialmente, e in qualsivoglia modo altre volte conceduti, confermati, e rinnovati. Alle quali cose tutte, e a ciascuna delle medesime, ancorchè per la loro sufficiente derogazione si dovesse delle medesime, e di tutto il tenor loro fare una menzione speciale, espessa, individua, e a parola per parola, e non colle clausole generali che importano lo stesso, o qualunque altra espressione si dovesse fare, o qualch'altra esquisita forma per questo si dovesse os-

servare, avendo per pienamente espresso e inserito nelle presenti il tenore di tutte e di ciascuna di queste cose, come se espressa ed inserita fosse a parola per parola, senz'aver lasciato nulla, e nella forma in esse tenuta e osservata, essendo esse per altro per rimanere nella sua forza per l'effetto delle cose premesse, specialmente ed espressamente deroghiamo, e a tutte le altre cose in contrario.

Vogliamo poi, che alle copie delle presenti Lettere, anche stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notajo, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti in giudizio e fuori quella medesima fede appunto, che si presterebbe a queste stesse nostre, se fossero esibite e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore, sotto l'Anello del Pescatore, il dì 24 di Luglio del 1773, nell'anno quinto del nostro Pontificato.

A. CARD. NEGRONI.



NUM.º II.

(Vedi pagina 12, nota 2).

Regio Exequatur del Granduca Leopoldo I alla Bolla Pontificia risguardante la soppressione della Compagnia di Gesù.



Avendo trovato giusto di dare il Nostro Regio Exequatur alle Lettere Apostoliche del S. P. Clemente XIV spedite in Roma nei 24 luglio dell'anno corrente in forma di Breve, con le quali si sopprime ed estingue la Congregazione dei Chierici Regolari della Compagnia di Gesù, colle condizioni ivi espresse, e di favorirne l'esecuzione come ci esorta a fare nel suo Breve medesimo:

Comandiamo con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà, che i patrimoni tutti, che fino ad ora si sono posseduti dalli dieci Collegi dei Nostri Stati, si abbiano per vacanti a tutti gli effetti di ragione, devoluti al Nostro Regio Fisco, e che si debbano in avvenire considerare come beni fiscali, anche per la contrattazione, che di essi in qualunque tempo ci piacesse di fare fino a che, come è la Nostra intenzione, non ne abbiamo disposto in favore di opere pie che interessino la pietà pubblica;

Ed in conseguenza dovrà prendersi l'attuale possesso

delle Case già Collegi, e dei loro rispettivi patrimoni, in nome del Regio Fisco, e farsi i rispettivi inventari in valida forma;

E per assicurare la buona amministrazione si deputi a ciascuna Casa e suo patrimonio un Economo provvisorio per ricevere in consegna i beni inventariati, e per amministrare le rendite fino a Nostro nuovo Ordine, come si pratica dai Nostri Tribunali nell'incorporo degli altri beni vacanti, che per disposizione delle Leggi spettano al Nostro Regio Fisco;

Incarichiamo il Magistrato Supremo di eseguirlo in Firenze per le due Case già Collegi di S. Giovannino e di S. Salvatore per mezzo de'suoi Cancellieri;

Il Governatore di Livorno per mezzo del suo Auditore;

I nostri Vicari d'Arezzo, Borgo San-Sepolcro, Montepulciano, Pistoia e Prato per mezzo dei loro Ministri;

L'Auditor Generale di Siena per mezzo del Giudice ordinario per quelli posti nelle loro rispettive Giurisdizioni;

E la Balìa di Siena, alla quale abbiamo spediti i Nostri Ordini per il Collegio Tolomei, che ci preme di favorire e di conservare.

E perchè l'esecuzione sia uniforme per tutto, vogliamo che sia rimessa l'Istruzione fatta per Nostro Ordine, e da Noi approvata (*), a ciascuno dei surriferiti, che incarichiamo di rimettere con la possibile sollecitudine al Nostro Segretario del Regio Diritto, Senator

(*) Le qui allegate Istruzioni possono vedersi al N.º XVI dell'Appendice di documenti annessi al vol. II della citata Storia Civile del sig. Zobi.

Giulio Rucellai, gli atti del possesso e gl'inventari, perchè sopra di essi si possa risolvere quello che crederemo giusto pel Nostro Real Servizio, e più vantaggioso alle opere pie, alle quali Ci piacerà assegnare i beni e le rendite;

E considerando Noi che sopra questi patrimoni possono cadervi vari esami per cagione dei beni di diversa natura che gli compongono, dependentemente dalle disposizioni per le quali sono passati nei predetti Collegi, che interessino in qualche forma il *gius del terzo*, deleghiamo il Nostro Magistrato Supremo per conoscere e decidere a forma delle veglianti Leggi tutte le cause che per qualsivoglia titolo possano in qualunque tempo promoversi da chiunque.

Il presente Motuproprio si conservi nella Segreteria Giurisdizionale, e dal Senator Rucellai se ne rimetta copia autentica al Magistrato Supremo, e agli altri Tribunali incaricati della esecuzione, e tutto nonostante ec.

Dato nei 28 agosto 1773.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

Pietro Leopoldo

V. F. SIMINETTI

FRANCESCO SERATTI

NUM.º III.

(Vedi pagina 43, nota 4).

Bolla Pontificia confermatoria della precedente circa la soppressione generale della Compagnia di Gesù.



CLEMENTE PP. XIV

PER MEMORIA PERPETUA DEL FATTO

Per gravissimi motivi noi abbiamo ultimamente con altre nostre Lettere in simil forma di Breve spedite il 24 dello scaduto mese di luglio, giudicata e dichiarata la Compagnia di Gesù estinta e soppressa, e altrimenti, siccome più diffusamente si contiene nelle suddette nostre Lettere, il tenore delle quali vogliamo, che si abbia per pienamente e sufficientemente espresso nelle presenti. Indi avendo fatto venire a noi il dì 6 del corrente mese d'agosto i diletti figliuoli nostri preti cardinali della S. R. C. Andrea Corsini di S. Matteo in Merulana, Mario Marefoschi di S. Agostino, Francesco Caraffa di S. Clemente, Francesco Saverio di Zelada dei SS. Silvestro e Martino a' Monti, così rispettivamente chiamati, come anche il diletto nostro figliuolo Antonio di S. Giorgio in Velabro, della S. R. C. Diacono Cardinal Casali, così parimente chiamato, ed anche i diletti

figliuoli Maestri Vincenzo Macedonio, e Onofrio Alfani, abbiamo loro dichiarato e minutamente palesato i suddetti motivi, e fatta la serie del fatto, con le sue particolari circostanze, e lette le suddette Lettere, essi sommamente ed unanimemente commendando tutto quanto s'era da noi operato, e le cose tutte contenute in esse Lettere, conobbero, giudicarono e credettero che tutto meritasse ogni lode. Ora poi volendo, che tutte le cose disposte e stabilite, e prescritte nelle suddette Lettere sieno messe in esecuzione come si dee, e secondo la nostra intenzione; quindi è che di moto proprio, per certa nostra scienza e matura deliberazione, erigiamo ed istituimo una Congregazione composta de'sopraddetti cinque Cardinali, e de'suddetti due Prelati della romana Curia, e altresì di due regolari celebri nella sagra Teologia, in qualità di Consultori da nominarsi da noi (*), i quali debbano avere questa speciale incombenza di far sì che le cose tutte da noi stabilite e comandate nelle mentovate nostre Lettere abbiano il loro effetto; e di togliere e dichiarare, dopo averci prima consultati, qualunque dubbio, che nella esecuzione delle suddette cose possa mai nascere in avvenire circa il modo, le persone e le robe una volta spettanti alla Società Alla medesima Congregazione poi da noi in tal forma istituita, di moto proprio, e per certa scienza e matura deliberazione, diamo e concediamo tutte e qualunque, e in qualsivoglia modo opportune facoltà per l'esecuzione delle mentovate Lettere, e di procedere an-

(*) Il P. Mamachi *domenicano*, ed il P. Cristoforo da Casale *francescano riformato*, furono i due Teologi Consultori destinati dal Papa a collaborare con la Congregazione de' Cardinali per la soppressione de' Gesuiti.

che sommariamente, e senza strepito e figura di giudizio, conosciuta la sola verità del fatto, e anche per inquisizione contro tutte e qualsivoglia persona di qualsiasi stato, grado, qualità e dignità esse sieno. e che ritengono, occupano, occultano robe, beni, libri, scritture, suppellettili e altre cose una volta spettanti alla suddetta Società, e di costringerle e sforzarle con le censure ecclesiastiche, e con altre pene da imporsi ad arbitrio della medesima Congregazione a rivelarle e restituirle. Ed acciocchè le cose che in questa Congregazione si dovranno trattare e discutere, non si scoprano e non giungano all' orecchio d' altri, vietiamo ed espressamente proibiamo, pena della scomunica *latae sententiae*, da incorrersi *ipso facto* senz'alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno, fuorchè trovandosi in articolo di morte, possa ottenere il beneficio dell'assoluzione, se non da noi, o dal romano Pontefice *pro tempore*, a tutti e a ciascuno di quelli che costituiscono la medesima Congregazione, che non possano e non presumano, sotto qualsivoglia pretesto, motivo, o ricercato colore, palesare e rivelare, direttamente o indirettamente, quelle cose in qualunque modo in essa Congregazione saranno proposte, discusse e definite. Inoltre, attesa la soppressione ed estinzione della mentovata Società, di moto proprio similmente, e per certa scienza e deliberazione, ordiniamo e dichiariamo esser per ora sospesa ogni e qualunque facoltà, giurisdizione, privilegio e autorità in qualsiasi modo concessuta, accordata e attribuita sopra qualunque Collegio, Casa, Chiesa, Seminario e persona della mentovata estinta Società, a' protettori de' medesimi, e anche agli altri Cardinali della S. R. C., e altresì allo stesso Gran-Pe-

nitenziere; e stabiliamo e comandiamo, che alla medesima Congregazione da noi formata in virtù dalle presenti Lettere, spetti ed appartenga ogni sorta di giurisdizione, autorità e potestà sopra tutte quelle cose, che in qualsivoglia maniera riguardano le persone, le chiese, le case, i collegi, le robe e i beni della detta già estinta Società, e ciò privativamente rispetto a tutti gli altri tribunali, anche di qualsivoglia Congregazione dei medesimi Cardinali della S. R. C., sì di quelli interpreti del Concilio di Trento, come di quelli destinati alle consultazioni de' Vescovi e Regolari, e agli affari di Propaganda Fide e alla Disciplina Regolare, togliendo loro ogni facoltà e autorità di altrimenti giudicare e interpretare. Vogliamo di più, che alla sola medesima Congregazione, da noi come sopra si dice, eretta privativamente, eziandio rispetto a chi altri si voglia, e a qualunque altro tribunale, spetti altresì e appartenga non solo il provvedere ciò che riguarda o a' Penitenzieri della Basilica del Principe degli Apostoli di Roma, o gli altri Penitenzieri dell'alma Casa di Loreto, ma ancora l'eleggere a il deputare uomini di dottrina e di pietà dotati per superiori, lettori o maestri delle case, de' collegi e de' seminari suddetti. Ordinando, che le presenti nostre Lettere sieno, e sieno per esser valide, ferme ed efficaci, e che sortiscano ed ottengano pienamente ed interamente il loro effetto, e che a quelli a' quali s'appartiene, e in qualsivoglia altro tempo s'apparterrà in tutto e per tutto pienissimamente giovino, e rispettivamente sieno da essi inviolabilmente osservate, e che così in tutte le cose premesse da qualunque giudice ordinario e delegato, anche dagli Uditori delle cause del Palazzo Apostolico, e dei Cardinali della stessa S.

R. C. si debba giudicare e definire, e che irritato e nullo sia tutto ciò che in contrario, da qualsiasi persona, con qualunque autorità, scientemente o ignorantemente accadrà che s'attenti: nonostante le costituzioni e ordinazioni apostoliche, e qualunque altro statuto convalidato anche da giuramento, da conferma apostolica, o in altro modo e consuetudini, privilegi ancora, indulti e lettere apostoliche contro le cose premesse in qualsivoglia maniera concesse, confermate e rinnovate; alle quali tutte, e a ciascheduna di esse, avendo il loro tenore per pienamente e sufficientemente espresse, e inserite nelle presenti, a effetto delle cose premesse specialmente ed espressamente deroghiamo, come a tutte le altre cose in contrario.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore, sotto l'Anello del Pescatore, il dì 13 d'Agosto 1773, nell'anno quinto del nostro Pontificato.

A. CARD. NEGRONI.



NUM.º IV.

(Vedi pagina 13, nota 3).

*Enciclica ai Vescovi della Congregazione
Cardinalizia deputata a dirigere i
negozi relativi alla soppressione della
Compagnia di Gesù.*



Illustrissimo e Reverendissimo come Fratello

Essendochè gli Eminentissimi PP. della particolare Congregazione dal Santiss. Nostro Signore deputata sopra gli affari della soppressa Compagnia di Gesù abbiano considerato poter forse nascere assurdi dalla mala intesa interpretazione della facoltà, la quale per la Lettera Apostolica di soppressione si concede a ciaschedun Ordinario dei Luoghi, di poter affidare ai particolari Individui della medesima soppressa Compagnia l'ufizio di ricevere le Sacramentali Confessioni de' Fedeli, predicare la Parola di Dio, esercitare cura di anime, dirigere Seminari di Chierici, ed insegnare alla gioventù, sì nelle pubbliche che nelle private Scuole; quindi è che per togliere qualunque equivoco, dopo di aver consultato il Santissimo, e d'ordine espresso di lui, dichiarano esser intenzione del medesimo Santiss. Signor Nostro, che la signoria Vostra non usi della medesima facoltà, se prima non ne avrà ottenuta special licenza dalla Santità

Sua, e dalla predetta Congregazione deputata, con obbligo di domandarla qualunque volta, dopo di avere esaminato e trovato capace, a forma della stessa Lettera Apostolica, qualunque dei predetti individui si debba destinare ai predetti ufizi. Quanto a quellí poi, i quali prima della soppressione erano impiegati in alcuno dei detti esercizi fuori dei propri Collegi e Case religiose. qualunque volta la Signoria Vostra ne abbia tuttora bisogno per servizio della sua Diocesi, i suddetti Eminen-
tissimi PP. permettono, che essi possano rimanere ne-
loro impieghi, sintanto che non parrà altrimenti al San-
tiss. Signor Nostro, e alla medesima Congregazione de-
putata, alla quale però la Signoria Vostra spedirà la
nota della patria loro, del nome, e dell'impiego. Procuri
adunque la Signoria Vostra di far quanto occorre, e di
cuore Le desideriamo dal Signore ogni bene.

Della Signoria Vostra

Roma, 1 Settembre 1773.

Affezionatiss. come Fratello

A. CARDINAL CORSINI

V. MACEDONIO *segretario*.

NUM.º V.

(Vedi pagina 44, nota 1).

*Lettera circolare del Senator Rucellai
Auditor-Segretario del Regio Diritto
a' Vescovi della Toscana sull' osser-
vanza della precedente Enciclica.*



Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Sua Altezza Reale il Serenissimo Granduca Nostro Signore mi comanda di significare a V. S. Illustrissima e Reverendissima essergli venuto a notizia, non senza Sua sorpresa, che alcuni Preti ex-Gesuiti, contro le Leggi e la pratica vegliante, si sono avanzati nel passato Carnevale, vuolsi credere senza Sua saputa, a fare le Missioni in alcune Chiese di questa Sua Capitale, e che nell'eseguirle non abbiano avuto sempre presenti i doveri Evangelici del Sacro Ministero, nè le circostanze del proprio stato.

S. A. R. per non curare un simile trascorso vuole avere la generosa Clemenza di considerarlo uno sbaglio involontario; ma per assicurarsi che più non seguano simili inconvenienti, e per altre giuste cause che interessano egualmente la Religione, l'ossequio ed il rispetto dovuto al Santo Padre, ed al Suo Real Servizio, ha risoluto, che in tutti i Suoi Stati si eseguisca prontamente l'*Enciclica* del dì primo Settembre prossimo passato alla lettera,

in quella parte in cui la Congregazione — *consulto prius Sanctissimo, et de illius expresso mandato* — proibisce ai Vescovi di deputare alcuno degl'individui della soppressa Società di Gesù, — *ad munus excipiendi sacramentales Fidelium Confessiones, praedicandi Verbum Dei, exercendi curam animarum, dirigendi Seminaria Clericorum, et docendi juventutem in publicis, aut privatis Scholis, nisi prius obtenta speciali licentia a Sanctitate Sua, et a predicta Congregatione deputata singulis vicibus exposcenda.* — E per uniformarsi allo spirito della *Decretale*, vuole che restino compresi tra gl'impieghi che vi sono individuati anco quelli di *Vicari, di Governatori, di Teologi, di Consultori, di Casisti, di Governatori di Monasteri e di Direttori di Monache particolari*, come pure che non si dimandi la speciale licenza per abilitarli a ciò, senza Sua saputa, e senza la previa Sua permissione.

Ed all'effetto che i Prelati che hanno la Diocesi nel Granducato possano eseguire prontamente l'*Enciclica*, e questa Sua volontà, mi ha comandato di rimetterne a ciascuno di loro un esemplare, che eseguisco con V. S. Illustrissima e Reverendissima, pregandola degnarsi di darmi riscontro di averla ricevuta ed eseguita, perchè possa renderne conto a Sua Altezza Reale.

In attenzione delle Sue grazie ho l'onore di dirmi.

Di V. S. Illuma. e Revedma.

Firenze, 3 Marzo 1774.

Dev. Obbl. Serv. vero
GIULIO RUCELLAI.

NUM.º VI.

(Vedi pagina 30, nota 4).

Disegno dell'Editto o Prammatica con cui il Granduca Leopoldo I intendeva recare a compimento le sue riforme di disciplina ecclesiastica.



PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE DI UNGHERIA
E DI BOEMIA, ARCIDUCA D' AUSTRIA,
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

Fin dal momento che la Divina Provvidenza ci chiamò al Trono della Toscana, non potemmo se non riguardare come il più essenziale de' doveri inerenti al Principato quello di fissare seriamente la Nostra attenzione sopra tutti gli oggetti che interessano la purità della nostra Santa Religione, e della Dottrina, non meno che la perfetta osservanza delle Canoniche Costituzioni, e della Disciplina Ecclesiastica, nella piena persuasione in cui siamo sempre stati, che da questi fonti principalmente derivi il buon ordine della Società, la prosperità de' Governi, ed il legame che unisce i Sudditi al loro Sovrano.

Nell' esame che abbiamo dovuto assumere in diversi tempi di tanti affari relativi agl'indicati oggetti,

si è presentato a' Nostri sguardi una molteplicità d'abusi e d'inconvenienti, che l'infelicità de' tempi ha potuto introdurre; che gli Ecclesiastici, o per proprio interesse, o per ambizione, o per vedute politiche hanno coltivati, che la Potestà secolare per un malinteso rispetto a pregiudizi ed errori invecchiati, e per un vano timore non ha saputo sradicare, e che hanno impegnato la Nostra Paterna sollecitudine ad apportarvi di mano in mano quei provvedimenti che le circostanze Ci hanno fatto apprendere per necessari, finchè meno distratti da altre cure fossimo in stato di rivolgere interamente i Nostri pensieri all'opra salutare di una generale e costante riforma.

Frattanto Ci siamo fatti una continua e speciale premura d'eccitare lo zelo degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato, non meno che i Pastori di second'ordine, e degli altri Ministri del Santuario, a cercare per la parte loro, con la vigilanza, con l'esempio e con l'istruzione, a rimuovere dalla Chiesa tutto ciò che ha alterato la semplicità della Chiesa primitiva, ed a ricondurre i Fedeli a quella chiara sorgente.

Ed all'effetto di pervenire a questo utilissimo scopo con altri mezzi più efficaci e sicuri, non lasciammo di fare insinuare, con *Circolare* de' 2 agosto 1785 (1), ai medesimi Arcivescovi e Vescovi, di tenere, almeno ogni due anni, il Sinodo nella loro Diocesi, per esaminare tutti gli abusi che potessero essersi introdotti nella Dottrina e nella Disciplina, per deliberare sopra i provvedimenti necessari onde ripararvi, e per proporre, di-

(1) Può essa riscontrarsi alla pag. 97 dell'*Apologia* altra volta citata.

scutare e determinare ogn'altro oggetto che riguardi il bene della Religione.

Saremmo stati parimente nella disposizione di procedere ad ulteriori ordinazioni indirizzate a purgare l'esercizio della Religione da tutto ciò che impedisce che la medesima sia ricondotta alla sua vera e giusta semplicità e splendore, e per ridurre le materie ecclesiastiche, per quanto fosse possibile, conformi a' Sacri Canon ed all'antica Disciplina della Chiesa, da cui si è deviato per opera, o per connivenza di quelli che avrebbero dovuto farsi un sacrosanto dovere di procurarne la conservazione.

Ma considerando Noi che in affari di tanto momento era troppo necessario d'assicurarsi preventivamente, che niente venisse a stabilirsi che potesse essere in qualche parte contrario alle antiche Leggi ecclesiastiche, ed allo Spirito della Chiesa, e potesse dai male intenzionati essere sinistramente interpretato, per fare scandalizzare il pubblico e gl'ignoranti, Ci piacque di confidare, con altra *Circolare* de' 26 gennaio 1786 (1) agli Arcivescovi e Vescovi tutte le massime e punti che in materie ecclesiastiche da gran tempo andavamo notando, perchè con i loro pareri, e consigli, avendo unicamente presente il bene della Chiesa, il vantaggio spirituale de' Popoli, ed il ristabilimento della Disciplina e della sana Dottrina, potessero facilitare l'esecuzione delle Nostre vedute.

Rimesse che furono nelle Nostre Mani, da ciascuno dei Prelati, le loro particolari risposte, siccome ap-

(1) *Zobi* doc. Num. XXXI dell' *Appendice* al tom. II. della *Storia Civile*.

prendevamo che per provvedere agli oggetti esaminati dai medesimi, potessero molto conferire i Sinodi diocesani, giudicammo opportuno di risvegliare le pastorali premure di quei Vescovi, che tuttavia non avevano data alcuna disposizione a quest' effetto, a voler stabilire il tempo per la tenuta di detti Sinodi.

Il riflesso peraltro che dipoi Ci si affacciò alla mente delle perniciose conseguenze che potevano derivare dalla difformità facile in qualche parte ad accadere nelle deliberazioni fra un Sinodo e l'altro, Ci indusse nella risoluzione di comandare, con la *Circolare* de' 17 marzo 1787 (1), che sospesa la convocazione de' Sinodi diocesani, si radunasse prima il Sinodo Nazionale secondo gli antichi usi, costituzioni e canoni della Chiesa, previa la convocazione in Firenze di una privata Assemblea di tutti gli Arcivescovi e Vescovi della Toscana, al fine che i medesimi specialmente procurassero di convenire negli stessi sentimenti, tanto sugli articoli ad essi comunicati con la citata *Circolare* de' 28 gennaio 1786, quanto sopra quelli che loro avremmo fatti comunicare in appresso, e qualunque altro articolo o proposizione che fossesi promossa da ciascuno di loro per il bene della Religione, onde potesse poi procedersi alla tenuta del Sinodo pubblico e formale, lusingandoci, conforme li facemmo insinuare in detta *Circolare*, che ognuno per la sua parte avrebbe sacrificato al servizio di Dio, ed all' edificazione, quiete e tranquillità de' Popoli le private opinioni, che sostanzialmente non riguardano la purità della Religione, e modificate le proprie pretensioni in materie controverse.

(1) *Zobi* doc. Num. XXXIV dell' *Appendice* al tom. II.

Essendosi pertanto tenute dagli Arcivescovi e Vescovi congregati, dal dì 23 aprile al 4 giugno prossimo passato, le intime sessioni private, per il buon ordine, miglior successo e servizio delle quali deputammo ad assistervi, con Motuproprio de' 14 marzo antecedente (1), un Commissario, due Canonisti, quattro Teologi e due Segretari Regi, tutti muniti delle necessarie Istruzioni, Ci siamo fatti rimettere gli Atti di detta Assemblea, con tutti i fogli e memorie presentate in detta occasione, per rilevarne se siano rimaste adempite le Nostre Intenzioni, dirette unicamente alla maggior gloria di Dio, al vantaggio della Religione, alla riforma degli abusi nella Disciplina ecclesiastica, ai buoni studi del Clero, all'uniformità della Dottrina, ed alla cessazione di tutte le disunioni e partiti.

E dopo aver preso in seria e matura considerazione i pareri e le deliberazioni dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi sopra agli articoli proposti all'esame e discussione della medesima, ed aver gettato lo sguardo sopra la situazione attuale delle cose, Ci è sembrato che il buon ordine dello Stato, la tranquillità pubblica, ed il riposo de' Nostri Amatissimi Sudditi esigano necessariamente da Noi, che trattandosi di risolvere sopra materie ecclesiastiche riguardanti soltanto la disciplina esteriore della Chiesa, variabile secondo le circostanze dei tempi, facciamo tutto l'uso della potestà che Ci compete come supremo Principe, ed anco in qualità di Protettore e Difensore della Religione, de' Sacri Canonj, e delle Chiese de' Nostri Dominj, senz'alterare in verun conto i confini stabiliti fra il Sacerdozio e l'Impero.

(1) *Zc bi doc. Num. XXXII in Appendice al tom. II.*

Per queste ed altre giuste cause moventi l'Animo Nostro, di Motuproprio, certa scienza, e con la pie-
 nezza della Nostra Autorità Sovrana, siamo venuti nella
 determinazione di render pubblico, col presente Editto,
 un estratto degli Ordini che abbiamo emanati in di-
 versi tempi, e specialmente da dodici anni in poi, epoca
 delle Nostre maggiori cure sopra materie di Disciplina
 ecclesiastica (1); di approvare le deliberazioni dell'As-
 semblea de' Vescovi in tutto ciò che è conforme alle
 Sovrane Nostre Intenzioni, e di dare nel resto quelle
 disposizioni che richiedono le circostanze presenti; di
 lasciare alla decisione del Sinodo Nazionale gli arti-
 coli che non abbiamo creduto di Nostra ispezione; di
 prescrivere la formula del *giuramento* che gli Arcive-
 scovi e Vescovi del Nostro Granducato dovranno in
 avvenire prestare a Noi dopo la loro elezione; di abo-
 lire in Toscana il Tribunale della Nunziatura; di far
 cessare in fine l'abuso delle dispute sopra materie ec-
 clesiastiche e teologiche, e la quantità de' libercoli e
 fogli periodici che molto vi contribuiscono.

(1) Gli ordini emanati dal Governo Toscano dal 1775 al 1787
 sono stati per la maggior parte riprodotti dai redattori della *Bi-
 blioteca Civile dell'Italiano* nella *dispensa prima*: ma qui cade
 in acconcio d'emettere nuovamente il voto per una completa e
 metodica compilazione di tutte le antiche e moderne leggi to-
 scane sulla materia giurisdizionale e disciplinare ecclesiastica.



ARTICOLO I.

Estratto di Ordinazioni in materia di Disciplina ecclesiastica, relativamente ai Vescovi, Parrochi e Parrocchie, quanto ancora al clero secolare e regolare d' ambedue i sessi.

N. B. Quest' estratto però non si trova nella minuta del Terrosi, forse perchè trattandosi di lavoro più che altro materiale, ne riserbava la compilazione a miglior tempo: ma per buona sorte la raccolta recentemente unita all' *Apologia* di dette Ordinazioni, supplisce in gran parte a simil vuoto, d'altronde facilmente riparabile consultando il *Repertorio del Diritto Patrio Toscano*, o la *Prefazione* che si legge in fronte alla già menzionata *Storia dell' Assemblea ec.* del Proposto Tanzini.

ARTICOLO II.

Ordini discendenti dai pareri e deliberazioni emesse dall' Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana.

§ 1.^o Richiedendo il bene della Chiesa la convocazione de' Sinodi diocesani, confermiamo quanto sopra di ciò è stato da Noi disposto con la *Circolare* de' 2 agosto 1785 (1), confidando che i Vescovi, senza prendere

(1) La pratica di queste sinodali ragunanze sperimentata utilissima nell' antica Chiesa per purgare e rassodare la disciplina ecclesiastica nelle rispettive Diocesi, incominciò a divenire in-

unicamente a modello i Sinodi tenuti in passato, si faranno un dovere di uniformarvisi, unitamente ai loro Parrochi, alla sana dottrina, ed alle leggi dello Stato. I Parrochi avranno il diritto, tanto della città che della campagna, d'intervenire a' Sinodi diocesani a preferenza de' Canonici, e degli altri beneficiati ed ecclesiastici della Diocesi; ma l'intervento di tutti i Parrochi, potendo, in specie nelle campagne, formare una mancanza al servizio spirituale de' popoli, ed essere a molti di loro di disastro, e per il troppo numero de' proponenti e de' votanti, potendo rendersi più difficili e più lente le deliberazioni, dovranno i medesimi, dopo di essere stati convocati al Sinodo, ed esaminate le materie in ciascun Piviere o Vicariato, rimanere in libertà di scegliere, indipendentemente dall'approvazione del Vescovo, un ecclesiastico di probità e dottrina, che munito del mandato di ciascheduno degli assenti, intervenga al Sinodo come loro deputato; e un solo deputato potrà esser sufficiente a fare le veci dei diversi Parrochi di ciascun Piviere o Vicariato, ai quali, o il servizio della Parrocchia, o altre circostanze non permettano d'intervenire personalmente.

2.^o Si rimette interamente alla prudenza de' Vescovi di stabilire il sistema da tenersi nella convocazione e celebrazione de' Sinodi diocesani, come pure di deter-

visa alla Curia romana, dappoichè furono istituite le Congregazioni cardinalizie in detta metropoli, ognora bramosi di tirare tutti gli affari della Cristianità in quel *mare magnum*. Dal passato secolo a questa parte, nemmeno in Toscana se ne sono più tenute, a fronte che il Concilio di Trento sia ben esplicito su tal proposito. Ma che mai valgono le disposizioni conciliari quando non vanno a genio de' curiali romani?!

minare le materie da proporsi e risolversi nei medesimi quando verranno convocati.

3.^o Approviamo la deputazione fatta de' tre Arcivescovi di Firenze, Pisa e Siena, onde proporre l' emendazione delle lezioni false ed erronee che si trovano nei Messali e Breviari, ed il modo di leggere dentro l' anno tutta la Sacra Scrittura, da passarsi poi a tutti i Vescovi per l' approvazione; ben intesi per altro che il piano sia uniforme per tutte le Diocesi, e si porti a termine dentro un anno. Per ciò che riguarda le spese di stampa de' nuovi Messali e Breviari, dovrà esser questa a carico delle rispettive Amministrazioni de' Patrimoni Ecclesiastici.

4.^o Approviamo pure la deputazione fatta de' medesimi Arcivescovi per eseguire la versione del Rituale, e del Pontificale Romano, e per formare un *Manuale*, all' effetto di far entrare la popolazione nel vero spirito della Chiesa in tutte le funzioni ecclesiastiche, purchè questa operazione sia uniforme per tutte le Diocesi, e resti del pari ultimata dentro un anno.

5.^o Credendo Noi uno de' più importanti oggetti quello di rivendicare alla legittima autorità de' Vescovi i diritti originarii, che per le circostanze dei tempi sono stati loro usurpati, o che sono trapassati nella Corte di Roma per connivenza de' Vescovi medesimi, i quali come depositari della potestà ad essi confidata da Dio, non hanno mai potuto rinunciare in pregiudizio de' loro successori, dei popoli delle rispettive Diocesi e dello Stato. Vogliamo quindi, che i medesimi, rientrando negli stessi originarii diritti, esercitino liberamente in nome proprio tutte le dispense dalle Canoniche Costituzioni, escluse le matrimoniali, lasciandoli

in libertà di premunirsi delle facoltà che crederanno opportune: fra le quali dispense riassumeranno quelle d' autorizzare le Monache a poter passare da un Convento all' altro, o dai Conventi a' Conservatori, secondo gli Ordini veglianti, come pure di secolarizzare i Regolari, semprechè siano provvisti di patrimonio ecclesiastico, e vi concorra la Nostra Sovrana approvazione.

6.^o Altro non men rilevante oggetto sembrandoci quello che gli ecclesiastici secolari abbiano i medesimi principj di morale, e per conseguenza i medesimi studi, e le stesse massime, specialmente per il Confessionario, vogliamo che sia introdotto un metodo uniforme di studi ecclesiastici nei Seminari, Accademie Ecclesiastiche, Università e Conventi de' Regolari, tenendo per massima costante, alla quale non si è opposta l' Assemblea de' Vescovi, che simili studi debbano essere diretti secondo la dottrina di S. Agostino, che in avvenire dovrà professarsi da qualunque ecclesiastico in tutte le sue parti, senza di che nessuno potrà esser ammesso all' esercizio del Confessionario, alla cura d' anime ed ai concorsi.

7.^o Con la suprema veduta di procurare alla Chiesa ministri più abili, attivi, zelanti e morigerati, dovranno tenersi fermi gli Ordini de' 2 Marzo 1769, de' 46 Novembre 1776, de' 10 Ottobre 1777, e 15 Gennajo 1778 rispetto alle Ordinazioni (1), ai titoli per le medesime, ed alla costituzione de' patrimoni ecclesiastici, avvertendo specialmente che non se ne formino de' nuo-

(1) Alcune di queste *Circolari* vanno unite alla summenzionata *Apologia* ec.

vi, e che non si promova alcuno agli Ordini Sacri al solo titolo di servitù di Chiesa, come si pratica pei *Chierici Eugeniani* in Firenze, e nelle altre Diocesi dove questo titolo ha luogo.

8.^o La somma della tassa per l' Ordinazione sarà uniformemente fissata in tutte le Diocesi a scudi 40 all' anno, affinchè l' Ordinando possa in caso di malattie o altre disgrazie aver la sussistenza, senza contare sulla sola Messa, trovarsi così obbligato a far cose non convenienti.

9.^o Non potranno essere ammessi i giovani alla tonsura se non avranno compiuti 14 anni d'età prescritti dal Concilio di Trento per il conseguimento di benefici ecclesiastici, nè sarà permesso ai Vescovi d'usare alcun arbitrio di conceder loro l'abito clericale prima della tonsura. Nemmeno i giovani potranno esser addetti al servizio della Chiesa, benchè tonsurati, se non avranno l'età di anni 18; e questo stesso requisito dei 18 anni dovrà concorrere nei soggetti che saranno destinati al servizio delle Cattedrali e Collegiate, dalle quali i Vescovi proporranno la maniera di togliere il minuto clero de' ragazzi, limitandolo a quel numero che sia precisamente necessario.

10.^o Con le sopraddette disposizioni non intendiamo che venga differito l'ingresso nei Seminari vescovili ai 14 anni per i giovani che mostrano vera vocazione allo stato ecclesiastico: Vogliamo anzi che a favore di costoro resti fermo il disposto del Concilio di Trento circa ai 12 anni d'età, alla quale, attesa la circostanza particolare del convitto in detti Seminari, potrà esserli conferita la tonsura e l'abito clericale, e potranno altresì esser ammessi al servizio della Chiesa prima di arrivare ai 18 anni.

11.^o Non dubitiamo che i Vescovi, conforme già si espressero, faranno di tutto per assicurarsi che nei giovani richiedenti la tonsura concorrano vocazione, buon costume ed i necessari studi, con rinnovare gli stessi rigorosi esami nel passaggio che faranno da un Ordine all'altro. E nell'accordare l'investitura dei benefici, saranno i Vescovi premurosi di usare ogni maggior diligenza possibile per accertarsi che i soggetti proposti abbiano l'età canonica, vera vocazione allo stato ecclesiastico, e che non sia il solo genio o la speculazione de' genitori che faccia intraprendere ai figli tal carriera, e che abbian date sicure riprove d'onestà, buona condotta e costumatezza.

12.^o Non potrà esser ammesso al Suddiaconato, a forma della deliberazione dei Vescovi, se non chi abbia fatto tre anni di studi nelle Scienze Sacre; al Diaconato, se non chi gli abbia continuati quattro anni; al Sacerdozio, se non quelli che abbiano compito il corso della Teologia, quando l'utilità o necessità della Chiesa non esigessero diversamente.

13.^o Dovranno poi essere rigettati dall'Ordinazione, e consigliati con carità e sincerità a scegliere un diverso indirizzo i giovani che non avessero vocazione allo stato ecclesiastico, o mostrassero poca attitudine agli studi; e non essendo cosa superflua la più lunga e matura riflessione per dedicarsi al ministero sacerdotale, a cui sono annessi doveri sì gravi, approviamo che siano rigettate tutte le dispense d'età e d'interstizi, senza derogare a questa regola, se non nel caso di qualche urgente e vera utilità della Chiesa.

14.^o Approviamo ancora che i soggetti, che vorranno esser ammessi a' concorsi delle Cure, Cappella-

nie curate, Canonicati e benefizi (semprechè l' utilità o la necessità della Chiesa non richiedano diversi provvedimenti) debbano aver proseguiti gli studi di Morale per tre anni almeno dopo la loro Ordinazione, o in una Università, o in un' Accademia Ecclesiastica, o presso un Lettore accreditato, di cui dovranno produrre gli attestati; come pure dovranno produrre gli attestati d' essersi esercitati nella Cura ove abitano, o nella predicazione, o nell'istruzione, o nella confessione; di avere assistito ai malati moribondi; di aver servito nelle funzioni parrocchiali, e d'essere intervenuti alle Conferenze de' Casi. E questo medesimo sistema s' osserverà ancora rispetto alle Cure e Cappellanie curate di Patronato privato, in conformità degli Ordini; giacchè il diritto di tali Patronati non s'estende fino a dare al Popolo un Ministro meno capace, essendo ad ogni modo preferibile il diritto che ha il Popolo d'esser bene istruito ed assistito.

45.^o Provvederanno i Vescovi, per quanto è possibile e combinabile con le circostanze, che venga aumentata l'elemosina della Messa, finchè la necessità esiga che se ne conservi l'uso.

46.^o Essendo coerente allo spirito della Chiesa, che niuno possa godere più di un beneficio, dovrà rigettarsi, conforme ne convengono ancora i Vescovi, ogni dispensa della pluralità de' benefizi residenziali, a chiunque ne spetti il Patronato.

47.^o Non si ammetteranno, secondo il sentimento de' Vescovi, comechè repugnanti alle antiche Costituzioni ecclesiastiche, le sostituzioni con speranza di futura successione nelle Cure, Cappellanie curate, Canonicati, Cappellanie delle Cattedrali e Collegiate, ed in

qualunque altro beneficio residenziale, fuori che in qualche caso particolare, previa la Sovrana Nostra annuenza da impetrarsi volta per volta: sarà solo in facoltà de' Vescovi d'accordare, sulle istanze che venissero loro fatte, la permissione di qualche temporaria sostituzione per legittime cause.

48.^o In aumento al disposto del Motuproprio de' 28 luglio 1785 proibente la collazione ai non sudditi, o non naturalizzati, di tutti i benefizi di qualunque genere e patronato (1), approviamo che nella collazione dei benefizi, tanto semplici che curati, vengano preferiti, in parità di merito, i diocesani, siano tali per origine, o per qualunque altro legittimo titolo, salvi i diritti del Patrono privato, e senza pregiudizio di quegli ecclesiastici, che dal proprio Vescovo fossero stati concessi alle premure di altri Ordinari per il servizio delle loro Diocesi.

49.^o Poichè col sistema che con l'Articolo III Noi andiamo ad incaricare gli Arcivescovi e Vescovi di stabilire sopra i benefizi semplici, verrà nella massima parte a mancare ai chierici la sorgente della loro sussistenza da detti Benefizi, finchè almeno non siano giunti al Sacerdozio, e non siano in esso provveduti, procureranno i Vescovi, conforme hanno deliberato, d'estendere lo stabilimento delle Accademie Ecclesiastiche, proporzionatamente al bisogno delle rispettive Diocesi, e d'accrescere il numero de' posti gratuiti, con quei mezzi che si offriranno al loro zelo, e con i sussidi che potranno implorare dalla Nostra Clemenza, all'oggetto che per impotenza non rimanga preclusa la

(1) Vedasi l'*Apologia* ec. a pag. 105.

strada a quelli che ad una vera vocazione unissero talenti e costumi da rendersi utili alla Chiesa.

20.^o E qualora tali Accademie siano abbastanza estese, potendo convenire che niuno sia ammesso al concorso per le Chiese curate, se non abbia fatto gli studi maggiori in dette Accademie, approviamo, che attese le circostanze di diverse Diocesi, gli Arcivescovi e Vescovi si regolino secondo ciò che richiederà l'utilità e necessità della Chiesa, senza ledere i diritti de' particolari nelle Parrocchie di Patronato privato.

21.^o I vantaggi spirituali che risultano dal lodevole costume di destinare in ciascuna Diocesi una Casa di ritiro per gli ecclesiastici, ove nel corso dell'anno si possano mandare, tanti per volta, tutti i Parrochi e Cappellani per farvi i SS. Esercizi, C' inducono ad incaricare i Vescovi di stabilire immediatamente simili Case, cioè in quelle Diocesi nelle quali manca questo comodo, valendosi a tal' effetto di qualche Convento soppresso, o di proporci, non essendovi Conventi soppressi, il locale che crederanno più opportuno.

22.^o Chiunque si ordina sacerdote contraendo l'obbligo preciso di servire il Popolo e la Chiesa in tutti i ministeri inerenti al Sacerdozio, cioè con la predicazione, l'amministrazione de' Sacramenti in soccorso de' Parrochi, e l'assistenza a' malati, non dubitiamo che i Vescovi si prendano tutta la premura acciò i Sacerdoti che sono investiti di benefizi residenziali, siano incardinati alla Chiesa dov' è fondato il loro benefizio, e tutti i Sacerdoti semplici alla Chiesa della Parrocchia in cui abitano, sotto la dipendenza del Parroco, con prestare ugualmente che i beneficiati residenziali il loro servizio alla Chiesa ed al Popolo, sì nelle funzioni parroc-

chiali, che nel supplire a quanto può occorrere nei casi d'impedimento del Parroco, salvi sempre i diritti dei Patroni, coerentemente al Motuproprio de' 28 luglio 1785.

23.º L'abuso di molti Oratorj domestici, i quali per la massima parte esistono nelle città e nelle case di persone che hanno tutto il comodo di andare alle Chiese, in qualunque tempo e stagione, oltre l'indecenza della maggior parte di essi, ad altro non servono che a distogliere le famiglie dall'intervenire alle funzioni parrocchiali, richiama pertanto la Nostra attenzione a comandarne indistintamente l'abolizione dentro le città, nonostante qualunque breve, privilegio o licenza.

24.º Quanto poi agli Oratorj pubblici nelle campagne, i Vescovi, previa visita ai medesimi, potranno interdire quelli che fossero indecenti o inutili, lasciando sussistere gli altri che per essere in qualche lontananza dalla Cura facessero comodo al Popolo, rendendoli peraltro filiali e dipendenti dal Parroco.

25.º Gli Oratorj delle ville dovranno considerarsi come privati, e restare ugualmente compresi nella generale abolizione, riservando soltanto quelli che a cagione della distanza della villa dalla Parrocchia facessero comodo al Popolo: negli altri Oratorj soltanto di comodo ai proprietari ed abitanti della villa potrà permettersi che vi sia celebrata la Messa nel tempo che vi stanno i padroni; ben intesi però che in quanto alle funzioni che vi si volessero fare, abbiassi intera dipendenza dal Parroco, al quale apparterrà inoltre d'invigilare alla decenza degli Oratorj e degli arredi sacri, e che nelle più solenni festività debbano essere assolutamente chiusi.

26.º Ai preti di stati esteri che non siano impiegati a servizio di qualche Chiesa nelle Diocesi del Gran-

ducato, i Vescovi seguiranno a non accordare il *celebret*, se non che colle dovute cautele, e per pochi giorni, qualora non facciano constare del bisogno di trattenersi per un tempo più lungo, assegnandoli la Chiesa e l'ora per la celebrazione della Messa, e rendendoli dipendenti dal Parroco, finchè nel caso di lunga dimora non siano meglio sperimentati e conosciuti.

27. Niente essendovi che maggiormente contribuisca ad istruire il popolo nella pietà e nel culto di Dio, che la vita e l'esempio di quelli che sono consacrati al servizio dell'altare, e convenendo che la condotta, i costumi e le azioni degli ecclesiastici siano tali che servano d'edificazione a' fedeli, e concilino loro la pubblica venerazione, approviamo la risoluzione degli Arcivescovi e Vescovi di richiamare alla più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa, confermati dai decreti del Concilio di Trento, sulla vita ed onestà dei Chierici; ed in conseguenza resterà proibito a qualunque ecclesiastico l'uso dell'abito di colore, benchè modesto, anco in campagna e nei viaggi, dovendo ciascheduno vestire l'abito nero, il quale nelle città sarà sempre lungo, tanto nelle Chiese che fuori, ed ugualmente dovrà usarsi l'abito lungo nell'occasione di portarsi a celebrare i Divini Ufizi, e le altre sacre funzioni in quei luoghi del Granducato dove si lasciano sussistere le Chiese collegiate. Resta parimente proibito l'intervento a tutti gli spettacoli profani, teatri, balli, caffè, nei quali si permette soltanto la dimora necessaria, all'effetto unicamente di provvedere a qualche occorrenza della vita. È inoltre proibito di frequentare i ridotti pubblici, i biliardi e mercati, l'esercizio della caccia, gl'impieghi secolareschi d'agenti, ammini-

tratori, maestri di casa, esattori, sollecitatori e procuratori, fuori che in causa propria, ed altri simili esercizi indecenti al loro carattere, dovendosi comprendere nella proibizione dell'agenzie ancora quelle degli Spedali e Luoghi Pii. Bensì, oltre gli uffici meramente ecclesiastici, sarà loro permesso d'occuparsi nell'istruzione della gioventù, e nell'esercizio degl'impieghi principali degl'Istituti interessanti la pietà pubblica, esclusi quelli sopraindicati.

28. E poichè i Canonici altro non sono che quella parte di clero, con cui i Vescovi convenivano per averne consiglio ed assistenza, ed accompagnamento nelle sacre funzioni, e dei quali in oggi nulla vi è di più inutile nella gerarchia ecclesiastica, i Vescovi nel termine di sei mesi Ci faranno quelle proposizioni che crederanno convenienti per la diminuzione del clero delle Cattedrali, dovendo restar soppresse le Concattedrali e le Collegiate esistenti nelle città; al qual effetto non saranno rimpiazzati i posti che di mano in mano verranno a vacare. Quanto alle Collegiate degli altri luoghi del Granducato, non si farà alcuna innovazione, purchè si osservino esattamente gli Ordini contenuti nella *Circolare* de' 14 Aprile prossimo passato (1) diretti a riunire i Canonicati che di mano in mano vacheranno per formare de' Canonicati più cospicui, e per obbligare i Canonici ad assistere alla Cura ed al popolo.

29.º La Casa di Dio essendo Casa d'orazione, Ci è sembrato che meriti di esser tolto l'abuso intro-

(1) Tal *Circolare* è di mestieri ricercarla nell' Archivio del *Regio Diritto*.

dotto nelle Chiese della Musica vocale ed instrumentale, che senza accrescere il divin culto fomenta la distrazione e l'irriverenza, e richiama il popolo a concorrervi più per oggetto di passatempo e di curiosità, che per adempire gli atti di religione, onde Ci siamo determinati d'abolire, conforme vogliamo che resti abolita, nel termine di mesi due, la detta Musica, e che si riprenda l'uso costante del *Canto gregoriano*, e della Musica a cappella con il solo Organo.

30.^o Tutte le sacre funzioni, processioni e quartiere, dovranno esser terminate avanti le ore 24, a riserva delle funzioni che si celebrano nella notte del S. Natale; ben inteso che i Vescovi procurino di fare invigilare per mezzo de' sagrestani, che mentre si solennizza la ricorrenza di uno de' principali misteri della nostra S. Religione, i buoni non ricevano piuttosto occasione di scandalo che di edificazione.

31.^o Ed all'istesso oggetto di provvedere al maggior culto di Dio, ed alla riverenza dovuta ai sacri tempj, in conformità della risoluzione degli Arcivescovi e Vescovi, dovranno tenersi le donne nelle Chiese sempre separate dagli uomini, nè sarà permesso alle donne d'intervenire alle sacre funzioni con abiti ed abbigliamenti indecenti, e senza cuffia, specialmente nelle città; e qualora si presentino con vestiture non convenienti alla santità del luogo, potranno e dovranno esser mandate fuori dai sagrestani, senz'alcun riguardo alla condizione delle persone.

32.^o All'effetto poi che i fedeli accorrenti alla Chiesa per assistere alle sacre funzioni, e per esercitarsi nell'orazione e negli atti di religione, non siano inopportunamente disturbati, convenghiamo con i Ve-

scovi che sia assolutamente proibito a' poveri di questuare dentro le Chiese, dovendo i sagrestani invigilare che i questuanti, i quali voglion ricorrere all' altrui pietà, non possano farlo che fuori della porta della medesima.

33.^o Per servire al maggior comodo delle popolazioni, e per evitare la confusione nelle sacre funzioni, non potrà generalmente celebrarsi che una Messa alla volta, in ore stabilite, e che siano a notizia de' popoli, eccettuate le Chiese più vaste nelle città grandi, ove le circostanze esigessero di derogare specialmente e nominativamente da queste regole. I Parrochi ed i sagrestani procureranno di distribuire le Messe in maniera che ve ne sieno a tutte l' ore, ma non potranno celebrarsene in tempo di predica, della spiegazione del Vangelo, nè alcun' altra durante la parrocchiale.

34.^o Le sacre immagini, che secondo il Concilio di Trento sono il libro nel quale g'ignoranti leggono la storia delle azioni de' Santi, dovranno tenersi tutte scoperte, nessuna eccettuata, poichè una diversa pratica direttamente s'oppone al fine per cui vien tollerato il culto delle medesime; con che peraltro i Vescovi istruiscano le popolazioni sopra la convenienza di togliere questo abuso non autorizzato da nessun esempio dell' antica Chiesa (1).

35.^o Non essendo conveniente che restino esposte nei templi alla pubblica venerazione le immagini che siano indecenti o duplicate al medesimo altare, avranno

(1) Questa misura venne portata ad effetto mediante la circolare del 19 dicembre 1789, ma nel giugno del 1790 fu revocata dalla Reggenza, conforme può il tutto riscontrarsi nel tomo II della citata *Storia Civile*.

i Vescovi tutta la cura di visitarle, e d'ordinarne la remozione, come hanno già deliberato di fare, rimanendo in loro arbitrio di togliere i quadri de'Santi dall'altare dove si conserva il SS. Sacramento.

36.^o Tutte le immagini e reliquie che sono sotto la custodia di Magistrature, o d'altre corporazioni, o di qualunque persona privata, anche costituita in dignità, dovranno consegnarsi ai Vescovi insieme con le chiavi delle medesime, ed essi provvederanno, coerentemente a quanto hanno già risoluto, che le reliquie in maggior venerazione sieno riposte sotto le mense degli altari, lasciando alla loro prudenza di disporre nei particolari casi come crederanno più conveniente.

37.^o Sarà cura speciale dei Vescovi, che le popolazioni restino meglio istruite intorno a' suffragi per i defunti, agli effetti della Comunione de'Santi, e condotte siano alle pratiche più ragionevoli ed utili; essendo altrettanto Nostra Mente che vengano aboliti tutti i mortorj ed anniversari particolari, ferme stanti le solite preci nel giorno di morte, essendo libero ciascuno di far celebrare quel numero di Messe che gli piacerà, dovendo nel resto intieramente osservarsi quanto su tal materia dispone il Concilio di Trento al Cap. IV, Sess. 25 *De Refor. ec.*

38.^o Continuando Noi ad avere tutte le premure onde i Parrochi sieno sufficientemente provvisti con le rendite de'Patrimoni Ecclesiastici, com'anco da' rispettivi Patroni, conviene che i Vescovi secondino per parte loro questo importante oggetto, con quei mezzi che da essi dipendono, perchè i detti Parrochi, ove non siano già stati, vengano ad essere provveduti di sufficiente numero di Cappellani in servizio delle

rispettive popolazioni, e siano tutti provvisti in modo da poter sussistere decentemente, affinchè più non si trovino nella necessità di ricorrere a' popolani, e d'introdurre e continuar feste, piccole devozioni ed ufizi, e d'avvilire in qualunque altra maniera e forma il loro rispettabile ministero, e che procurino altresì una più comoda e giusta distribuzione delle parrocchie, riformando la circoscrizione territoriale delle Cure dove già non sia stata fatta la riforma dei circondari parrocchiali con Nostra approvazione.

39.^o Nella persuasione in cui si sono dichiarati di essere tutti i Vescovi, che i beni destinati al culto divino siano principalmente obbligati al sollievo di quelli che per dovere del proprio ministero debbono istruire le popolazioni nella Religione, ed amministrarli i Sacramenti, salvi i diritti de' terzi e de' patroni laici, confidiamo che troveranno più facilmente nelle loro Diocesi i mezzi atti a sovvenire a'bisogni de'Parrochi, onde aver questi il più che umanamente possa sperarsi abili ed adattati a sì importante ufizio.

40.^o Nel Parroco è necessaria, oltre la santità dei costumi e la sana dottrina, una somma prudenza, conoscenza e pratica del mondo e degli uomini, e un vero disinteressato spirito di carità e amore del prossimo. Per esser utile deve sapersi far rispettare, stimare ed amare, star lontano da tutte le brighe, parzialità e conversazioni, in specie fra i popolani. Deve applicarsi a studiare e conoscere a fondo il suo popolo e benchè per quanto è possibile debba evitare d'internarsi nelle cose domestiche delle famiglie parrocchiane, quando non sia specialmente pregato, deve però esser pronto in ogni momento ad interporli per l'acco-

modamento delle disunioni che potessero nascervi, subito che ne viene ricercato.

41.° Un buon Parroco previene fra suoi popolani moltissimi delitti, disordini ed inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo ne producono de' maggiori, che non si possono più rimediare; dev' essere alieno da qualunque negoziazione o veduta d'interesse, ed avere unicamente in mira l'istruzione de' suoi popolani; deve assolutamente astenersi dall'allontanarsi dai medesimi, in specie nella campagna e nei giorni festivi d'intiero precetto, senza una vera necessità; e molto meno per andare ad altre feste, ville e simili divagazioni, conforme prescrive la *Circolare* de'7 gennaio 1780. (1) Ma sopra a tutto deve aver a cuore l'istruzione de' popolani nella vera e soda morale, particolarmente della gioventù e de' ragazzi; procurare l'unione e la pace nelle famiglie, prevenendo le animosità e discordie con le ammonizioni; cercare d'illuminare i popolani sulla vera devozione, levando tutte le pratiche superstiziose che potessero esservi, con osservare la debita dipendenza dal Vescovo; non ammettere ai Sacramenti che quelli sufficientemente istruiti; non benedire Matrimoni quando non sia sicuro che le parti contraenti sono convenientemente istruite nei doveri di religione, e dello stato che abbracciano; ed esser esattissimo nell'assistenza a' malati e moribondi, conforme di tutto quanto appieno convennero gli Arcivescovi e Vescovi.

42.° Ed in coerenza delle deliberazioni prese dai Pretati, dovranno tenere i Parrochi le loro adunanze re-

(1) Vedasi la *circolare* del Senatore Stefano Bartolini inserita nell'*Apologia* ec. a pag. 77 e segg.

golari per lo scioglimento de' casi di morale, e trasmetterli nei tempi che saranno loro prescritti dai Vescovi. A tali adunanze, oltre i Parrochi, cappellani curati, e sacerdoti semplici, intervengono anche tutti i sacerdoti delle Cure e del Piviere, ed anco i regolari; si faranno stampare ogn'anno in tutte le Diocesi le risoluzioni approvate de' casi.

43.^o Mentre siamo nella disposizione di restituire alle Cure i beni che li sono stati tolti per le Abbazie, Canonici e benefizi fondati sopra le medesime, i Vescovi a forma delle loro dichiarazioni non lasceranno di secondare questa massima, con farci, nelle vacanze di benefizi e Canonici di libera collazione, quelle proposizioni che crederanno convenienti, o per sopprimerli, o per farli servire al miglior sostentamento de' Parrochi, ed all'assistenza delle Cure.

44.^o Provvisti che saranno i Parrochi a sufficienza, resterà loro proibita la percezione dei diritti di *stola*, e d'ogni altro incerto di Chiesa, mediante la quale resta avvilito il loro ministero, essendo già stato provveduto alla percezione delle *Decime* che li rendeva odiosi alle popolazioni con la *Circolare* de' 4 Febbraio 1783 (1).

45.^o Nelle Chiese di campagna si celebrerà una Messa alla volta, ed ivi non si lasceranno sussistere che due soli altari oltre quello maggiore, volendo che restino aboliti tutti gli altri che eccedessero questo numero.

46.^o Nelle Chiese di città, ad eccezione delle Metropolitane e Cattedrali, ve ne resteranno tre o cinque

(1) Vedasi l'*Apologia ec.* a pag. 403.

al più nelle più vaste, e dovranno esser tolti tutti gli altari che fossero troppo vicini l'uno all'altro, o che fossero situati dietro le porte, eccettuato il caso di qualche altare di speciale devozione del popolo.

47.^o Atteso l'abuso dell'appensione delle tavolette delle grazie e miracoli alle sacre immagini, dovranno tutte queste tavolette e voti togliersi dalle Chiese, come pure tutti i quadri e pitture meno decenti.

48.^o Non si permetterà in Chiesa alcuna sorta di questua, e quella ch'era solita farsi in tempo di predica a beneficio de' poveri si farà dai Buonomini delle Compagnie di Carità.

49.^o Approviamo che qualunque festa o Novena non debba mai impedire le solite funzioni parrocchiali, cioè il Catechismo, e la spiegazione del Vangelo nei giorni d'intiero precetto; e che tutte volte si faccia l'Esposizione, e si dia la benedizione col SS. Sacramento, debba precedere un breve discorso al popolo, adattandosi i Vescovi, rispetto a questa pratica, alle circostanze delle Chiese delle rispettive Diocesi.

50.^o Oltre le processioni del Corpus Domini e delle Rogazioni solite farsi fuori delle Chiese, e della Domenica delle Palme, del S. Sepolcro, e della Purificazione che si praticano nell'interno delle medesime, approviamo che restin ferme ancora quelle che sono d'antico rito delle Parrocchie rispettive, o che i Vescovi giudicassero conveniente di continuare, o di ordinare per causa di pubblica preghiera; ma dovranno assolutamente abolirsi tutte quelle che si fanno per visitare qualche Madonna, o altra immagine, le quali non portano che a fare de'pranzi e delle ragunanze indecenti.

51.^o A forma delle decisioni prese dai Prelati, nessuno potrà confessare nelle Chiese curate senza l'approvazione dell'Ordinario, e l'annuenza del Parroco responsabile di chi confessa i suoi popolani.

52.^o Non possiamo che approvare la risoluzione adottata dagli Arcivescovi e Vescovi di continuare ad insistere presso i Parrochi, che siano premurosi dell'educazione ed istruzione della gioventù nelle rispettive Parrocchie, prestandovisi con tutti quei modi e tempi che sia loro permesso di dargliela; e che s'adopriano con zelo ad illuminare ed istruire le popolazioni sulla vera devozione, distogliendole dalle pratiche inutili e superstiziose, cioè sul valore dell'indulgenze e disposizioni per acquistarle; sul modo di suffragare i defunti, non con le sole Messe, ma con tutte le altre opere di pietà; sull'applicazione delle Messe e la comunione de' Santi, e sopra altri articoli simili, o totalmente ignorati dai popoli, o ad essi tramandati con l'aggiunta d'infiniti errori, che procureranno di sradicare.

53.^o Per porre i Parrochi anco meno dotti in stato di ben esercitare il loro ministero, si faranno tradurre e stampare i libri che più possano ad essi servire di guida e d'istruzione, distribuendoli gratuitamente, con l'obbligo di conservarli pei successori come cose sinodali.

54.^o Nelle Chiese addette a Conventi di Monache non potranno essere stabilite Cure a forma degli Ordini già emanati (1). In dette Chiese non potranno es-

(1) Tali ordini è d'uopo rintracciarli nell'Archivio del Re-
gio *Ditt.o.*

servi più di due altari; nemmeno potranno farvisi feste straordinarie, musiche e parature; e le prediche continueranno a farvisi a porte serrate, a forma dell'*Ordine* de' 22 ottobre 1785 (4).

55.° Nelle Chiese addette a' Conventi e Monasteri de' regolari, tanto in città che in campagna, non potranno essi far mai alcuna funzione nel tempo ed ore delle funzioni parrocchiali, all'oggetto di non distogliere le popolazioni dal concorrere alle Parrocchie.

56.° Essendo i regolari destinati e chiamati al servizio de' Parrochi, potranno e dovranno i Vescovi servirsi di loro in tutte le occasioni occorrenti. Saranno essi altresì obbligati, qualora non sieno rivestiti del carattere di Curati, di porre le prediche e discorsi che fossero invitati a fare in qualche Chiesa, sotto gli occhi del Vescovo o del Parroco locale per averne preventivamente l'approvazione.

57.° Dopo che sarà da Noi stabilito quali e quanti Conventi di regolari crederemo utili di lasciar sussistere per il servizio spirituale del pubblico, e quali no, i Vescovi nelle Diocesi rispettive potranno anco fissare il numero de' sacerdoti, lettori o altri, che ognuno de' medesimi stimerà necessario al bisogno.

58. Nei Conventi di Toscana non saranno per l'avvenire tollerati i frati forestieri non naturalizzati; e saranno considerati come forestieri tutti i regolari che fossero ordinati o ammessi agli studi e concorsi fuori di Toscana.

59.° Per le ordinazioni e per gli studi dovranno i

(4) Anche questa circolare esiste stampata nell'Archivio del Regio Diritto.

regolari avere una totale dipendenza dai Vescovi, ugualmente che i preti secolari. Non potranno esercitare cura d'anime, se non in quelle annesse ai Conventi; e qualora dai Vescovi vengano richiesti d'esercitarsi in altre Parrocchie o Cappellanie curate, dovranno esser prima secolarizzati dai Vescovi medesimi, e l'esercizio sarà perpetuo. Nemmeno potranno essere in verun caso destinati a confessori di monache.

60.^o Invigileranno i Vescovi che i frati siano restituiti alla più stretta e regolare disciplina, col non permetterli di andar soli, nè di pernottare fuori del Convento, sia per titolo di villeggiatura in case particolari, o per altra causa. E se pure volessero in qualche caso pernottar fuori, a meno che sia per assistenza ai malati o per viaggio, o per altra necessità, dovranno avere in scritto la licenza de'loro superiori, ove sia espresso il luogo ed il tempo per cui vien concessa.

64.^o Non si ammetteranno in Toscana le dispense e privilegi che i regolari ottenessero da Roma per esenzioni, ranghi e titoli nei loro Ordini. Dovranno essi come coadiuvare de' Curati secolari, e non altrimenti, servire d'aiuto ai Parrochi, dietro loro richiesta, e tutte volte che il bisogno lo esiga intervenire alle funzioni ecclesiastiche, assistere i malati e confessare. Per tal servizio dipenderanno dal Curato nella di cui cura è situato il Convento nel quale stanziano.

62.^o I Vescovi in persona, o per mezzo di suddelegati faranno in ciascun' anno la visita a' Conventi compresi nelle rispettive Diocesi, e si faranno dar conto non solo della regolare disciplina, ma ancora degli studi che ivi si fanno.

63.º Confidiamo che i Vescovi, coerentemente alle loro dichiarazioni, saranno premurosi di gratificare con la provvista di Canonici di libera collazione quei Parrochi, che per lungo ed utile servizio prestato alle loro popolazioni, possono veramente meritare questo riguardo.

64.º Nè minore è la nostra fiducia che i Vescovi vorranno prestarsi a stabilire il Fonte Battesimale in tutte quelle Chiese di campagna, ove la distanza dalle Pievi è pericolosa per il trasporto de' bambini.

65.º Attesi gl'inconvenienti che derivano dalla frequenza delle promesse di matrimonio, alle quali facilmente s'induce la gioventù più per effetto di passeggera passione, che per ponderata determinazione, onde poi tali promesse, o non restano adempite, o danno luogo a litigi poco edificanti al decoro ed all'interesse delle fanciulle sedotte, o l'adempimento più dipende dal timore delle pene e da altri riguardi, che da sincera unione d'animi, in pregiudizio della pace fra i coniugi, dell'educazione de' figli, del buon costume e della tranquillità delle famiglie, Vogliamo che in avvenire in tutti i Tribunali del Granducato, ai quali appartiene la cognizione di simili cause, sia negata ogn'azione agli sponsali per *verba de futuro* quando non siano fatti col concorso de' genitori d'ambe le parti contraenti, ed alla presenza di due testimoni, e che i contratti mancanti di questa solennità diano soltanto l'azione civile per danni e spese.

66.º Esigono parimente un provvedimento i matrimoni fatti tumultuariamente e per sorpresa, i quali dovendosi considerare piuttosto come attentati contro il buon ordine, che come contratti legittimi, Comandiamo che in questa parte siano di cognizione de'Tri-

bunali criminali, e soggetti a quelle pene che secondo le circostanze de' casi, le leggi prescrivono contro gli atti di questa natura.

67.^o E riconoscendo quanto sia pericoloso d'ammettere alla celebrazione del matrimonio i *vaghi*, confermiamo l'ordine già dato, che i Parrochi non possano procedere alle denunzie senza la permissione del Giudicante locale, il quale non l'accorderà per alcun *vagante*, se non sarà in grado di dare pieno e soddisfacente conto della propria persona, stato e condizione.

68.^o Avendo l'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi riconosciuto i Nostri Sovrani Diritti sopra gl'impedimenti del matrimonio riguardato come contratto, incarichiamo i medesimi di far quelle pratiche che crederanno necessarie all'effetto di togliere onninamente gl'impedimenti, tanto della spirituale cognazione, che della pubblica onestà, e di ridurre l'impedimento, non meno dell'affinità che della cognazione proveniente da qualunque lecita o illecita congiunzione fino al quarto grado, secondo la computazione civile per la linea collaterale ed obliqua.

69.^o Il giuramento di cui troppo di frequente e da lungo tempo si è introdotto l'uso fra i fedeli, essendo un atto grande di religione, col quale la creatura chiama il Supremo Creatore in testimone delle sue asserzioni, e delle sue promesse, divenuto una formalità forenze, e per lo più inoperosa, che espone troppo spesso alla profanazione il nome venerabile dell'Altissimo, ed allo spergiuro le persone che hanno interesse d'occultare la verità, senza curarne le conseguenze, Ordiniamo pertanto che siano aboliti generalmente tutti i giuramenti che si esigono nelle Curie, tanto ecclesiastiche

che secolari, e quelli soliti prestarsi nell'atto dell'ammissione alle Cariche, Ufizi ed Università, e di qualunque siasi atto curiale.

70.^o L'oggetto che determinò l'Augusto Nostro Genitore di gloriosa ricordanza a pubblicare la legge de' 18 settembre 1749 sopra la diminuzione delle Feste (1) essendo stato quello d'assicurare la santificazione dei dì festivi d'intiero precetto, riducendo in altri l'obbligo soltanto d'ascoltare la S. Messa, acciocchè le popolazioni che debbono vivere col sudore del loro volto possano procurarsi la sussistenza col lavoro come nei giorni feriali, non è rimasto compiutamente adempito per la naturale inclinazione dei popoli all'ozio ed alla dissipazione rivestita col manto della religione; quindi è che Vogliamo rinnovata la piena osservanza della detta Legge, conforme comandiamo che restino sul piede in cui sono presentemente tutte le feste grandi con le vigilie che le precedono.

71.^o In quelle feste poi nelle quali è permesso l'esercizio delle Arti meccaniche, e del lavoro in generale, è Nostra intenzione che sia abolito anche il precetto della Messa, così richiedendo l'utilità pubblica, a cui gli Arcivescovi e Vescovi hanno subordinato il loro sentimento circa a questa materia, e che siano altresì trasferite le vigilie preparatorie a simili feste nei mercoledì e venerdì dell'Avvento, affinchè i digiuni che prima servivano di disposizione alle feste de'Santi, siano adesso mezzo efficace per disporre i fedeli alla venuta di Gesù Cristo, autore e fonte d'ogni santificazione, incaricando

(1) Questa legge può riscontrarsi nella raccolta del Cantini, il quale ha pur pubblicato il *Breve* di Benedetto XIV consentiente a tal riduzione.

dell'esecuzione i medesimi Arcivescovi e Vescovi, i quali potranno farsi munire di quelle facoltà che crederanno esser loro necessarie.

72.^o E perchè troppo di frequente accade che nei giorni festivi d'intero precetto, la facoltà accordata dalla sudd. Legge del 1749 di tener aperte alcune botteghe giudicate necessarie al servizio del pubblico, produce l'effetto che gli artieri ed i mercanti addetti alle medesime, non solo trascurano d'intervenire alle religiose istruzioni, ma servono anche d'incentivo agl'altri di perdere inutilmente il tempo in dette botteghe, in aumento de' provvedimenti dati finora per la santificazione delle feste, Ordiniamo che in avvenire, tanto nelle campagne che nei castelli e terre dove esiste una sola Chiesa parrocchiale, durante soltanto il tempo delle funzioni, sì della mattina, che del dopo pranzo, debbano restar chiuse tutte le botteghe, niuna eccettuata, ed esser proibito a qualunque venditore che abbia posto fisso nelle piazze o mercati, o che vada in giro, di vendere e di tenere in mostra per vendere generi di qualunque sorta. Le stesse proibizioni debbono aver luogo altresì nelle città, la mattina dalle ore 9 alle ore 11 in tutti i tempi; dalle ore 2 alle 4 pomeridiane nei mesi di autunno e d'inverno, e dalle ore 4 alle 6 nei mesi di primavera e d'estate.

73.^o Debbono dall'altra parte restar aperte le botteghe l'intera giornata delle feste abolite, ed il proprietario non potrà dispensarsene senza legittima causa, e tutto ciò sotto le pene stabilite dall'art. VII della precitata Legge del 18 settembre 1749 per quelli che contravvenissero alla presente *Costituzione*.

ARTICOLO III.

Punti o disposizioni per il Sinodo Nazionale.

Spetterà alla decisione del Sinodo Nazionale, che Ci riserviamo di convocare a tempo opportuno, le materie espresse nei punti o disposizioni seguenti:

§ 1. Se ai Parrochi competa nei Sinodi diocesani il voto consultivo o deliberativo.

2.^o Se può esser utile d'amministrare i Sacramenti in lingua volgare per far entrare anche le persone ignoranti della latina nello spirito delle preghiere, della Chiesa.

3.^o Se la correzione delle pubbliche preghiere, quando contengano cose contrarie alle dottrine della Chiesa, appartenga ai Vescovi, ai Sinodi diocesani, o al Sinodo Nazionale.

4.^o E similmente a chi appartenga la scelta de' libri e del metodo per gli studi degli ecclesiastici, in conseguenza del piano che ne sarà formato dai Vescovi a ciò deputati (1).

5.^o Verranno poscia fissate le massime e regole ge-

(1) I deputati dall'Assemblea alla formazione di questo piano di studi furono Martini Arcivescovo di Firenze, Borghesi Arcivescovo di Siena, Franceschi Arcivescovo di Pisa, e Costaguti Vescovo del Borgo San Sepolcro, i quali effettivamente formarono questo piano a noi cognito. Per il lato delle materie ecclesiastiche s'estende in modo assai commendevole, mentre ne sembra assai scarseggiante rispetto alle discipline letterarie, ed alle scienze profane; non tanto però che i detti Prelati non volessero soddisfatto il bisogno comune a tutti i Toscani, cioè di una certa istruzione agraria per negli ecclesiastici.

nerali, uniformi ed inviolabili in tutte le Diocesi per le ordinazioni, purchè non s'oppongano a quanto è stato superiormente disposto su tal materia.

6. Sarà deliberata l'unione de'fondi e degli obblighi di più benefizi semplici di data ordinaria, di patronato ecclesiastico, regio, comunitativo e di luoghi pii, che siano di tenue rendita, per formarne tanti almeno capaci della rendita netta di 66 scudi all'anno per ciascheduno; sul qual punto essenziale, utile ed importantissimo, dovranno i Vescovi stabilire una massima, che senza ledere il diritto de'patroni, porti ad ottenere simile intento.

7.º Dovranno fissare il regolamento da osservarsi per le feste ed esposizioni del Venerabile nelle Chiese in forma di Quarantore, Novene ec., uniforme in tutte le Cure, conservando la decenza ed escludendo il lusso; delle quali funzioni procureranno mantenere soltanto quelle che partono da più antico e pio costume, dovendo esser proibite nei giorni di domenica e nelle solennità le feste in onore de'Santi, escluse sempre le parature delle Chiese e lo sfarzo de'lumi.

8.º Dovranno i Vescovi effettuare la visita di tutte le reliquie nelle rispettive Diocesi, fra le quali sembra conveniente di togliere dalla venerazione, quelle la cui autenticità per qualche titolo apparisse sospetta, e di non permetterne l'esposizione, neppur nelle Chiese de'Fratì e delle Monache.

9.º Determineranno ancora le funzioni sacre da farsi nelle rispettive Cure, le quali meritano ogni maggior attenzione, come le più efficaci a condurre i popoli alla vera ed illuminata devozione; il ristabilimento della più rigorosa osservanza de'giorni festivi, oggetto troppo tra-

scurato in passato, per il quale Noi abbiamo già dati gli ordini che sono di nostra competenza (4); il metodo da prescriversi a'curati, ed a'cappellani-curati per la spiegazione del Vangelo, e per il discorso da farsi dopo, breve, istruttivo, di facile intendimento, e che contenga la morale pratica per il popolo, senza perdersi in sensi mistici e questioni dommatiche; quanto ancora il metodo per il Catechismo da farsi tanto a'ragazzi che agli adulti, e l'istruzione sul maggior vantaggio della Comunione in tempo della Messa.

40.° Se nella celebrazione della Messa possa convenire, che quella parte di uditori che intendono il latino, e ne comprendono il senso, possano rispondere ad alta voce.

41.° Se stabilite che siano nei giorni di precetto le suddette istruzioni nelle Cure, possano abolirsi le prediche dell'Avvento e della Quaresima, ad eccezione di una o due nelle Chiese principali delle città, con che si facciano a guisa di catechismo, e non altrimenti, da predicatori conosciuti ed approvati dai Vescovi; e parimente se meritino d'esser aboliti i panegirici di pura eloquenza, i quali altro non rilevano che una vana pompa oratoria senz'alcun frutto.

42.° Faranno la scelta de'libri da tradursi, stamparsi e distribuirsi gratuitamente ai Parrochi, all'oggetto di metterli in grado di ben esercitare il loro ministero

Tutte le massime e decisioni che verranno fissate dal Sinodo Nazionale nei suoi decreti sopra ciascuno

(4) Ciò accadde in forza del *Motuproprio* de' 27 novembre 1773. e d'altre successive Ordinanze, che si possono rintracciare nella raccolta delle patrie leggi.

de'suddetti punti, è Nostra Mente Sovrana che siano uniformi per tutte le Diocesi del Granducato, non essendo necessario nè utile, che siavi diversità dall'una all'altra.

Potrà inoltre procedere il Sinodo Nazionale a stabilire, ancora per canone, i seguenti punti, sopra i quali nell'Articolo II dell'Editto presente abbiamo già manifestate le Nostre determinazioni.

a) La vigilanza che debbono esercitare i Vescovi per assicurarsi de'buoni costumi de'giovani chierici, degli studi da essi fatti, e del rigore da osservarsi negli esami per le ordinazioni.

b) L'applicazione per il corso di tre anni alle scienze sacre per l'ammissione al Suddiaconato, di quattro per il Diaconato, ed il compimento del corso di Teologia per il Sacerdozio; la reiezione dall'ordinazione de'giovani che non avessero vera vocazione allo stato ecclesiastico, o poca attitudine agli studi, e l'osservanza delle canoniche costituzioni intorno alle dispense dell'età e degl'interstizi.

c) La continuazione degli studi di Morale per tre anni dopo l'ordinazione, ond'essere ammessi ai concorsi di cure, cappellanie e canonicati.

d) L'aumento dell'elemosina della Messa finchè sia necessario di conservarne l'uso.

e) La reiezione delle dispense sulla pluralità de'benefizi residenziali.

ARTICOLO IV.

Del Giuramento de' Vescovi.

Essendoci Noi fatti render conto del tenore del giuramento che si presta dai Vescovi del Nostro Granducato alla S. Sede nell'atto della loro consacrazione, abbiamo con sorpresa osservato, che le formule sediziose con le quali è concepito, tendono direttamente a sottrarre i medesimi alla fedeltà ed obbedienza che debbono al loro Sovrano ed alle Leggi dello Stato; formule contrarie ai precetti ed all'esempio dato da Gesù Cristo medesimo e dagli Apostoli, onde poi ne sono derivate a danno del Principato, de' diritti della Potestà secolare, e della quiete de' popoli, tutte le funeste conseguenze inseparabili dal falso principio radicato nell'animo de' Vescovi di non essere obbligati per coscienza che a sostenere e difendere le pretensioni della Corte di Roma, e a dipendere unicamente dai cenni del Capo della Chiesa.

Gli effetti perniciosissimi di questo principio, che abbiamo avuto il dolore di sperimentare anco in Toscana in più e diverse occasioni, e specialmente negli ultimi tempi, Ci hanno determinati ad abolire, conforme abolischiamo il suddetto giuramento, volendo che d'ora in avanti gli Arcivescovi e Vescovi del nostro Granducato, dopo la loro nomina ed elezione al Vescovato, siano immediatamente obbligati di prestare il giuramento di fedeltà a Noi medesimi, o nelle mani di quel Ministro che potrà esser da Noi deputato a riceverlo, secondo la seguente formula, lasciando ciascheduno di

essi in libertà di prestare successivamente a Roma il giuramento ristretto alla pura obbedienza canonica.

(Segue la formula)

Io sottoscritto eletto ecc. ecc..... giuro avanti a Dio Onnipotente, e prometto sulla mia fede ed onore al Serenissimo Arciduca Granduca di Toscana, come a mio solo Principe, Sovrano e Signore, di comportarmi da fedele Vassallo e Suddito nella mia futura carica episcopale, e di non fare, e di non permettere scientemente, che sia fatta cosa che direttamente o indirettamente, di fatto o per conseguenza, debba esser pregiudicevole e contraria alla Persona di Sua Altezza Reale, alla Sua Real Casa, allo Stato, o a' diritti della Sovranità. Prometto ancora con giuramento d' obbedire fedelmente, senza eccezione o tergiversazione a tutti i Decreti, Leggi ed Ordini della Reale Altezza Sua, e di farli osservare da' miei inferiori con quel rispetto che si deve, e generalmente di cercare e di procurare in ogni occasione, per quanto sarà in me, la gloria ed il vantaggio dell' Altezza Sua Reale. Così Dio mi ajuti, e questi suoi sacrosanti Evangelii (1).

(1) Cade qui in acconcio di far conoscere la formula latina del giuramento profferito a Roma da Mons. Antonio Martini allorchando fu consacrato Arcivescovo di Firenze, formula tuttora in osservanza pei Vescovi d'Italia. Il Rucellai, il Tavanti ed il Bertolini, più e più volte avevano proposto che fosse modificata, siccome leggesi in diversi passi della *Storia Civile* del Zobi. La Curia Romana fondandosi principalmente sull'esorbitanza di questo giuramento, riguarda i Vescovi italiani, non come successori degli Apostoli nelle rispettive Diocesi, ma quali delegati del Papa Vescovo universale. Ciò è tanto vero, che da esso prese motivo di rimproverare Mons. Scipione de' Ricci nel proemio della Bolla

ARTICOLO V.

Del Tribunale della Nunziatura.

Avendo Noi preso in considerazione il sistema col quale è stata introdotta in Toscana la Nunziatura, e le

Auctorem Fidei di cui abbiain fatto cenno. Eccone il preciso tenore :

Formula Juramenti quod praestatur ab Episcopis praesentibus. et quod fuit praestitum ab Illmo. et Revdmo. Domino Archiepiscopo Florentino Anno Domini 1761.

» Ego N. electus N. ab hac hora in antea obediens, et fidelis ero Beato Petro, Sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae, ac Domino Nostro Papae N. suisque successoribus canonicis intransantibus. Non ero in consilio, aut consensu, vel facto ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur mala captivitate, aut, in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, vel iniuriarum aliquarum inferantur quovis quaesito colore. Consilium vero quod mihi credituri sunt per se, aut nuncios, seu Litteras ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum Romanum, et Regalia S. Petri adiutor eis ero ad retinendum, et defendendum contra omnem hominem. Legatum Apostolicae Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo. Jura, honores, privilegia, et auctoritatem Romanae Ecclesiae, Domini Nostri Papae, et successorum praedictorum conservare, defendere, augere, et promovere curabo. Non ero in consilio, facto, vel tractatu in quibus contra ipsum Dominum Nostrum, vel eandem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra, vel praesudicialia Personae, juris, honoris, status, et potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumque procurari novero, vel tractari, impediam hoc pro posse, et quanto citius potero, commode significabo eidem Domino Nostro. vel alteri per quem ad ipsius notitiam poterit pervenire. Regulas Sanctorum Patrum, Decreta, Ordina-

diverse variazioni seguite nella giurisdizione della medesima fino ai tempi presenti, e riflettendo che per gli svariati provvedimenti emanati in più tempi nelle materie ecclesiastiche, per la riforma in specie delle Curie

» tiones, Sententias, Dispositiones, Reservationes, Provisiones,
 » et mandata, totis viribus observabo, et faciam ab aliis ob-
 » servari. Haereticos, Schismaticos, et Rebelles Domino Nostro
 » et successoribus praefatis pro posse persequar, et impugnabo.
 » Vocatus ad Synodum veniam, nisi praepeditus fuero canonica
 » praepeditione. Apostolorum limina singulis
 » personaliter, ac per me ipsum visitabo, et Domino Nostro, et
 » successoribus praedictis rationem reddam de toto meo Pasto-
 » rali officio, deque rebus omnibus ad meae Ecclesiae statum,
 » ac Cleri, et Populi disciplinam, animarum denique quae meae
 » fidei creditae sunt salutem quovis modo pertinentibus, et vi-
 » cissim mandata apostolica praedicta humiliter recipiam, et
 » quam diligentissime exequar.

» Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praedicta
 » omnia adimplebo per certum Nuncium ad hoc specialiter man-
 » datum habentem de gremio Capituli mei, aut alium in digni-
 » tate Ecclesastica constitutum, seu alias Personatum habentem,
 » aut his mihi deficientibus, per Dioecesanum Sacerdotem, et
 » Clero deficiente omnino per aliquem alium Presbyterum se-
 » cularem, vel Regularem spectatae probitatis, et religionis de
 » supradictis omnibus plene instructum. De hujusmodi autem
 » impedimento docebo per legitimas probationes ad Sanctae Ro-
 » manae Ecclesiae Cardinalem in Congregatione Sancti Concilii
 » Tridentini per supradictum Nuncium transmittendas. Posse-
 » siones vero ad Mensam meam pertinentes non vendam, neque
 » donabo, neque impignorabo, neque de novo infendabo, vel ali-
 » quo modo alienabo etiam cum consilio Capituli Ecclesiae meae
 » inconsulto Romano Pontifice; Et Constitutionem super prohi-
 » bitionem investiturarum, bonorum jurisdictionalium de Anno
 » Domini 1625 editam servabo; Et si ad aliquam alienationem
 » devenero, poenas in quadam super hoc edita Constitutione con-
 » tentas, eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adjuvet, et sancta
 » ejus Evangelia. »

episcopali seguita in virtù dell' Editto de' dì 30 ottobre 1784, questo Tribunale è divenuto quasi inutile, e che le prerogative e privilegi accordati al medesimo sono in gran parte contrari al sistema attuale, ed alla moneta degli affari in Toscana (1).

§ 1.^o Vogliamo pertanto che dal dì... in poi, resti interamente, ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso il Tribunale detto della Nunziatura nel Granducato, e qualunque giurisdizione esercitata dal Nunzio, tanto sul Clero regolare che secolare (2).

2.^o Che il Nunzio Pontificio, a tutti gli effetti, esenzioni e privilegi venga semplicemente considerato come Ambasciatore della Corte di Roma per gli affari secolari della medesima, e per i negozi ecclesiastici che il Pontefice, come Capo della Chiesa avesse da trattare in Toscana, e gli si debbano soltanto le distinzioni e diritti competenti a tal carattere.

3.^o Che gli cessino tutti gli altri privilegi, esenzioni e prerogative, in specie qualunque giurisdizione spirituale, facoltà di dare dispense, e qualunque autorità sopra i Vescovi e regolari del Granducato, ai quali ultimi resta vietato di ricorrere al Nunzio.

4.^o Che non gli competa facoltà o diritto alcuno estraneo alla qualità d'Ambasciatore della Corte di Roma,

(1) Sin dove s'estendessero le facoltà, o per meglio dire le usurpazioni giurisdizionali de' Nunzi pontifici in Toscana durante la dominazione Medicea, può vedersi leggendo il doc. N.^o VII dell'Appendice al tom. I, della detta *Storia Civile*.

(2) L'Editto del 30 novembre 1788, col quale venne effettivamente abolito il Tribunale della Nunziatura in Toscana, concorda perfettamente, non solo nella sostanza, ma pur anco con il senso letterale di queste disposizioni, per cui troppo manifestamente apparisce trarre da qui la sua origine.

e del Romano Pontefice, come non compete a qualunque altro Ministro estero, anche sopra i nazionali.

5.^o Che le cause tutte che s'agitavano nel Tribunale della Nunziatura, appartengano e si devolvano da quindi innanzi agli Ordinari del Granducato, col sistema che in appresso.

6.^o La cognizione in prima istanza di tutte le sopraindicate cause, spetterà al rispettivo Arcivescovo o Vescovo diocesano, e non altrimenti.

7.^o Dalle sentenze de' Vescovi di Fiesole, Pistoia e Prato, Arezzo, San-Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e da quelle delle porzioni di diverse Diocesi della Romagna, che vanno soggette nello spirituale a Vescovi esteri, si farà luogo all'appello dinanzi all'Arcivescovo di Firenze.

8.^o Da quelle de' Vescovi di Pescia, San-Miniato, Volterra, e delle parti di Toscana soggette nello spirituale alle Diocesi di Lucca, Sarzana e Brugnate, si appellerà all'Arcivescovo di Pisa.

9.^o Dalle sentenze finalmente de' Vescovi di Grosseto, Montalcino, Chiusi e Pienza, di Sovana e di Massa, all'Arcivescovo di Siena.

10. Dopo due sentenze conformi non potrà giammai aver luogo ulteriore istanza.

11.^o Nel caso poi che la sentenza dell'Arcivescovo sia difforme da quella profferita in prima istanza dal Vescovo, come pure nel caso che l'Arcivescovo abbia giudicato in prima istanza cause spettanti ai propri diocesani, chi crederà d'esserne aggravato, potrà appellare ad uno degli altri due Arcivescovi ad elezione dell'appellante, e nel caso che avesse luogo un nuovo appello, potrà interpersi davanti all'altro Arcivescovo.

42.° In queste disposizioni è Nostra Mente Sovrana che restino comprese tutte le cause di qualunque natura si sieno, che si portavano a Roma, o che venivano delegate ai Giudici Sinodali, quali vogliamo che siano ugualmente aboliti, e tutte ancora le cause che si pretendevano da quella Corte di sua privativa cognizione, come le cause di nullità di professione e simili, le quali tutte si spetteranno e si devolveranno agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana col metodo sopra indicato, ben inteso però che le Curie vescovili si uniformino esattamente agli Ordini veglianti, e specialmente al disposto nei §§ 3 e seguenti del nostro Editto de' 30 ottobre 1784 (1).

Tale essendo la Nostra volontà, di cui vogliamo l'esatta ed inviolabile osservanza, deroghiamo in quanto sia necessario a qualunque Motuproprio, consuetudine Concordato o privilegio che potesse esservi in contrario.

(1) È prezzo dell'opera nostra inserire qui di seguito al Num.° IX il succitato Editto tralasciato dai compilatori della già lodata *Apologia ec.* Le Curie ecclesiastiche del Granducato furon per esso circoscritte nella loro propria giurisdizione e competenza; avvegnachè, tolta loro ogn'altra ingerenza, fossero ristrette alle sole cause di fede, ed alla cognizione del vincolo matrimoniale. La qual restrizione è stata posteriormente adottata dal Parlamento piemontese col plauso riconoscente de' popoli, i quali eressero pubblico monumento al Conte Siccardi che ne fu l'illustre promotore e sostenitore. Ma indi a poco la saggia ordinazione Leopoldina veniva in alcune parti vulnerata in Toscana mediante la *Convenzione* del 1851.

ARTICOLO VI.

Proibizione de' libri di controversia.

Risguardando Noi come Nostro principal dovere il procurare a tutti gli abitanti del Granducato quella pace, tranquillità ed unione che s'ottiene massimamente con il vero e costante attaccamento alla nostra santa Religione, fondata interamente sopra la carità fraterna e l'amore del prossimo, non abbiamo potuto osservare che con sommo Nostro dispiacere, come da molto tempo in qua per mezzo, causa ed opera di persone inquiete, turbolente ed animate dal proprio cattivo carattere, dallo spirito d'ambizione, di personalità e vendetta, in tutte le maniere si procura di seminare la discordia, lo spirito di partito, l'odio, la persecuzione, l'intolleranza e la diffidenza nei popoli, sotto le false apparenze di zelo e di pietà.

E non poca amarezza Ci ha fatto ancora il sapere come da costoro si vadano spargendo massime maligne e sediziose, valendosi della Religione per illudere gli spiriti deboli e gl'ignoranti, dando loro ad intendere, che il Governo, ed anco gli Ecclesiastici più illuminati, con i loro provvedimenti vadano attaccando la Religione medesima, mescolando insieme ciò che è di fede e di dogma (il che è sempre invariabile e sacrosanto, ed a cui Noi in tutto il tempo della Nostra vita e Governo crediamo d'aver date le più sincere riprove di costante attaccamento e di venerazione, per non doversi dubitare che saremmo giammai per soffrire che nessuno ardisca di toccare un punto così essenziale ed impor-

tante), con le materie di disciplina ecclesiastica variabile a seconda delle circostanze de'tempi, e che specialmente ed unicamente appartengono all'ispezione de' Governi.

Abbiamo per qualche tempo disprezzato e lasciato correre quel che si diceva su queste materie, ciò riguardando come voci promosse da pochi ignoranti, e quindi indegne della Nostra attenzione; ma la circostanza d' essersi quelle voci sempre più ovunque diffuse fra le popolazioni idiote, per opera particolarmente degli ecclesiastici, e d'intere corporazioni di regolari, facendo servire uno zelo apparente alla soddisfazione delle loro personali inimicizie e vendette, e del loro particolare capriccio ed interesse.

Il riflesso de' funesti effetti che son derivati da queste massime sparse nelle popolazioni in diversi luoghi della Toscana, dove con vero Nostro rincrescimento Ci siamo trovati obbligati dover gastigare quelle persone del popolo, che resesi colpevoli di gravissimi eccessi, eran forse men ree di chi con false massime a ciò l'avevano maliziosamente istigate ed infiammate (1), e la considerazione che l'origine ed il fomite maggiore di queste parti e personalità proviene dall'abuso introdotto da poco tempo in quà, per colpa particolarmente degli ecclesiastici di ragionare e disputare pubblicamente sulle materie religiose e teologiche (che dovrebbero essere unicamente riservate alle Scuole)

(1) L'autore di questa filosofica *prammatica* ben si comprende che vuole qui alludere al sedizioso tumulto accaduto in Prato il 19 e 20 maggio del 1787 descritto dal Zobi alla pag. 418 e seg. del vol. II, della sua *Storia Civile*.

nelle conversazioni, nelle case particolari, nelle piazze, caffè e ridotti pubblici, ancora con persone ignoranti, onde ne deriva che chi non è in possesso di simili materie, facilmente confonde l'opinione con il domma, e trovasi molte volte nel pericolo d'essere indotto in errore, o almeno di restare assai scandalizzato per la maniera indecente al carattere rivestito degli ecclesiastici che parlano di tali materie in detti luoghi, aggiungendovi a sfogo delle loro private passioni la maldicenza, la calunnia e le animosità, fino al punto di dare il nome di eretici a quelli che sono d'opinioni diverse dalle loro.

§ 1.º All' effetto di rimediare per quanto è a Noi possibile, a cosiffatti disordini, e nella lusinga che tutti i Nostri Sudditi s'asterranno da simili discorsi contrari alla carità, che forma la base della nostra santa Religione, vogliamo che se ne astengano principalmente ed onninamente tutti gli ecclesiastici, essendo tali dispute e discorsi in materie controverse troppo aliene dal loro stato, e troppo contrarie al buon esempio e all' edificazione che dovrebbero dare ai secolari, e perciò dichiariamo che per mantenere l' unione e la tranquillità fra i Nostri Sudditi, Ci vedremo obbligati d' usare de' più forti rimedi, sì contro gl' individui, che contro le intere corporazioni, le quali cercassero disturbarla.

2.º E siccome molto contribuisce a questi perniciosissimi effetti la quantità de' libretti e fogli, tanto manoscritti che stampati, e degli opuscoli che da qualche tempo in quà escono intorno a simili argomenti, i quali essendo per la maggior parte scritti in lingua italiana e di piccolo volume, tanto più si rendono per-

niciosi, in quanto che circolano per le mani delle persone anco meno culte; così dal dì della pubblicazione del presente Editto resta assolutamente proibito a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, di far venir di fuori, di stampare o ristampare, copiare o far girare manoscritti, imprestare, far leggere, commettere, introdurre, contrattare e vendere qualunque libro, foglio o foglietto di qualsivoglia titolo e natura, che tratti di materie teologiche, controversie e simili, composti e stampati segnatamente da venti anni a questa parte, o che in avvenire si componessero e stampassero col nome dell'autore o senza, in Toscana o fuori, sopra materie ecclesiastiche questionabili, ed in particolar modo i diversi fogli e libri stampati in Assisi su di consimili argomenti (1), quanto ancora la sediziosa *Gazzetta o Giornale Ecclesiastico Romano* (2) ed una *Lettera* stata pubblicata sotto il nome

(1) La maggior parte delle molte opericciuole che allora venivano fuori contro le riforme giurisdizionali e disciplinari di Leopoldo I, erano stampate da Ottavio Sgariglia editore in Assisi. Con quanta buona fede a ciò s'attendesse, resta luminosamente dimostrato dalla *falsa lettera* ivi stampata a nome di Mons. Pietro Franzesi Vescovo di Montepulciano, diretta al prefato Granduca. La qual cosa fa sempre più dubitare dell'autenticità della *pretesa ritrattazione* del proposto Tanzini, di cui abbiamo fatto parola in principio a pag. 19 e 20.

(2) Questo periodico avea la medesima indole dell'odierna *Civiltà Cattolica*, ed occupavasi soprattutto di combattere i tre Vescovi riformatori della Toscana, cioè Ricci di Pistoia e Prato, Pannilini di Chiusi e Pienza, e Sciarrelli di Colle. Laonde venne effettivamente proibito, insieme con l'altro foglio denominato *Notizie Politiche di Roma*. Allora il Governo romano volendo usare rappresaglia, proibì l'ingresso in quello stato agli *Annali Ecclesiastici di Firenze*, alla *Gazzetta Universale*, alle *Notizie del*

del Vescovo di Montepulciano che si pretende a Noi diretta (1), la quale oltre di essere sediziosa, è stata anche dichiarata falsa dal Prelato medesimo, desideroso che venga resa pubblica questa sua dichiarazione, e ciò sotto pena di scudi 50 per ogni trasgressione, e dell'assoluta confiscazione ed abbruciamento de' fogli che venissero ritrovati, da applicarsi interamente all'accusatore segreto o palese, dichiarando che sarà proceduto tanto a querela, che ex-officio e per inquisizione.

3.º Tutti i libri in materie ecclesiastiche che da venti anni in poi sono stati stampati in Toscana con le opportune approvazioni, non eccettuati quelli che portassero in fronte il Nostro Nome, della Real Granduchessa, o di qualunque altro individuo della Nostra Real Famiglia, dovranno tutti esser presentati da chiunque stampatore o libraio che gli ritenga, per sottoporli ai Revisori che saranno da Noi deputati come in appresso, onde passino a nuova revisione ed approvazione.

4.º E per impedire che in avvenire non siano stampate opere apparentemente buone, ma che in sostanza,

Mondo, ed a quant'altro pubblicavasi dal Bracali a Pistoia, dal Vestri a Prato, dal Cambiagi e dal Pagani a Firenze.

(1) Vuolsi qui riferire alla già menzionata *Lettera indegna* di qualunque onesto sacerdote. Sparsa ad un tratto per tutta Toscana, fu dal Governo ufficialmente contestata al supposto autore, il quale nel dì 6 giugno 1787 protestò avanti a Dio, chiamando in testimonio la propria coscienza, CHE NON GLI APPARTENEVA, tanto per la composizione, quanto per la pubblicazione. La sua protesta fu data dal Governo alle stampe unitamente all'*Esame Critico* tosto pubblicato dal Cambiagi, mentre l'originale si conserva negli Archivi governativi. Ora dunque, se ella non è di Mons. Franzesi, chi ne fu mai il fabbricatore? Forse nomo di tempra uguale a quella dell'autore della *pretesa ritrattazione* del Tanzini.

sotto un titolo indifferente, possano contenere cose contrarie alle presenti disposizioni, vogliamo, che da ora in poi tutte le opere, libri ec. in cui si tratti di proposito, o per incidenza, di materie ecclesiastiche, ascetiche, dommatiche o controverse, la permissione della stampa si darà unicamente in Firenzè da due Revisori ecclesiastici da Noi espressamente deputati a tale incombenza, ordinando che in questa parte resti sospesa ogni facoltà competente a qualunque altro Revisore, tanto in Firenze che in Siena, e nell'altre provincie del Granducato.

5.^o Per ottenere la permissione di stampare simili opere sarà necessaria l'approvazione in scritto d'ambidue questi Revisori, restando assolutamente proibito di stampar libri di tal natura alla macchia, senza data, o senza firma dell'autore, sotto pena di scudi 400 da applicarsi subito all'accusatore segreto o palese.

6.^o Ci lusinghiamo che i Nostri amatissimi Sudditi, riconoscendo in questi Ordini le Nostre Paterne Cure per toglier di mezzo tutto quanto può turbare ed alterare quella pace, tranquillità, quiete, carità reciproca ed unione, per cui in tutto il tempo del Nostro Governo abbiamo impiegato le Nostre maggiori premure e pensieri, si faranno adesso un dovere di uniformarvisi esattamente.

7.^o Incarichiamo tutti i Nostri Ministri e Giudicanti del Granducato d'invigilare, e di fare invigilare col massimo rigore su di questo argomento, di tenere a dovere, di rendere immediatamente conto degl'individui di qualunque siasi ceto, grado e condizione che contravvenissero agli Ordini medesimi, con fomentare relativamente agli oggetti in essi contemplati altri par-

titi, personalità e disunioni, affinchè Noi che siamo nella ferma deliberazione di voler togliere simili scandali, possiamo prendere quelle risoluzioni che crederemo più efficaci, e che prenderemo immancabilmente per gastigare e levar di mezzo le persone e cose che possono esser d'impedimento alla pace comune.

8.º Sembrandoci finalmente che con le disposizioni date col presente Editto sia rimasto abbastanza provveduto a tutti gli oggetti che Ci hanno mossi ad emanarlo, confidiamo che gli Arcivescovi e Vescovi del Granducato procureranno, per quanto ad essi appartiene, di unificarvisi esattamente, e d'insinuare lo stesso al Clero delle rispettive Diocesi, non dubitando che sia per cessare anche da parte loro qualunque spirito di partito e di divisione; al quale effetto vogliamo sia imposto, conforme imponghiamo a tutti un perpetuo silenzio sopra le materie che formano soggetto di queste Nostre determinazioni, e che non si proceda da alcuno a veruna novità che possa essere in qualunque forma contraria alle medesime, per non sottoporsi al caso d'incorrere nella Sovrana Nostra Indignazione.

AVVERTENZA

Dall'autografo del Dott. Terrosi non apparisce la data del giorno in cui questo gravissimo documento doveva esser pubblicato; ma dal contesto del medesimo si rileva, che doveva comparire alla luce nel medesimo anno 1787. Dalle carte autentiche ivi annesse apparisce ancora, come il Granduca istesso prendesse parte alla discussione dei singoli articoli e paragrafi,

alcuni dei quali sono di suo intero conio. Fu gran sventura per la Toscana che ne fosse ritardata l'integrale promulgazione, e che prevalesse poi il pernicioso consiglio di darlo fuori a' brani, onde venne a mancare il tempo di veder perfezionata la grand' opera della riforma politico-giurisdizionale e disciplinare del Magno Leopoldo; il quale nonostante meriterà sempre l'ammirazione e la riconoscenza delle posterità illuminata, per quanto piccolo Principe ei fosse, seppe e potè fare ad occhi veggenti di Roma.

NUM.º VII.

Minuta della Lettera apparecchiata per accompagnare il già riferito Editto all'Auditor-Segretario del Regio Diritto tosto che ne fosse eseguita la stampa.



ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

Sua Altezza Reale mi comanda di rimettere a V. S. Illma. gli esemplari a stampa dell'Editto che gli è piaciuto d'emanare in quest'istesso giorno, conténente:

1.º Un estratto degli Ordini che ha dati specialmente da 12 anni a questa parte in materia di Disciplina ecclesiastica;

2.º Le Sovrane Sue determinazioni sopra molti articoli relativi a detta materia in sequela dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato preparatoria al Sinodo Nazionale;

3.º Gli articoli che vengono rilasciati alla decisione del Sinodo medesimo;

4.º La formula dal Giuramento che i Vescovi dovranno prestare alla R. A. S. subito dopo la loro elezione;

5.º L'abolizione in Toscana del Tribunale della Nunziatura;

6.º Diverse provvidenze per far cessare tutti i

partiti e divisioni, non meno che tutti i discorsi, scritti e libri sediziosi nelle materie ecclesiastiche controverse, e per contenere nel loro dovere gli ecclesiastici secolari e regolari che spargono massime perniciose nelle popolazioni.

Le accompagno parimente il contemporaneo Motuproprio d'elezione pe' Revisori delle stampe ecclesiastiche.

Si compiacerà V. S. Illma. di far pubblicare nelle solite forme il detto Editto, in questa Città ed in tutto il Dominio Fiorentino, incaricando il Luogotenente Generale del Governo di Siena di procurare che segua lo stesso in quella Città e Provincia superiore, ed il Commissario della Provincia inferiore in tutti i luoghi sottoposti alla sua giurisdizione, con rimettere all'uno ed all'altro quella quantità d'esemplari del suddetto Editto che è necessaria, e la copia dell'enunciato Motuproprio per loro notizia e regola.

Vuole inoltre S. A. R., ch'Ella, nell'accompagnare specialmente ai Vescovi ed agli Arcivescovi, tanto l'Editto che la copia del rammentato Motuproprio, più particolarmente rinnovi a' medesimi l'insinuazione di uniformarsi in tutte le parti alle Sovrane religiose intenzioni, e di procurare che il Clero delle loro Diocesi faccia altrettanto, segnatamente i Parrochi, ispirando nei discorsi al popolo quelle buone massime che producono in esso l'effetto di restar convinto, che le presenti disposizioni dell'A. S. R. hanno per oggetto il bene della Religione, l'allontanamento di tutto ciò che può alterare la sua purità e splendore, e la tranquillità e quiete de'suoi Sudditi.

Assicurerà nel tempo stesso i detti Prelati, che

S. A. R. appoggerà, per mezzo del suo Ministro a Roma, l'istanza che essi faranno al Santo Padre per la facoltà d'abolire l'obbligo della Messa nelle feste di non intero precetto, e per la traslazione nell'Avvento de' digiuni che precedono le medesime; lasciando loro in libertà di ricercare a Roma la facoltà che crederanno aver di bisogno, all'effetto di rientrare nell'esercizio de' loro originari diritti, non volendo in questo, riconoscere che essi soli; e similmente di trattare con la Corte di Roma l'affare dell'abolizione degl'impedimenti di spirituale cognazione, e di pubblica onestà, della riduzione degl'impedimenti d'affinità nei matrimoni, esigendo da loro che diano conto del risultato di queste pratiche, di cui VS. Illma. farà a S. A. R. il dovuto rapporto.

Resta Ella finalmente incaricata di far cessare dentro due mesi la Musica nelle Chiese, d'informarsi del numero de'cantori e suonatori attualmente addetti al servizio delle Cappelle nelle Metropolitane e Collegiate del Granducato, degli stipendi di ciascuno di essi, del tempo del loro servizio, della loro età e circostanze, e di proporre a S. A. R. quelle pensioni o gratificazioni che crederà possino meritare a carico delle Casse che ora suppliscono a simili spese.

E lo stesso potrà fare rispetto agli ecclesiastici che presentemente servono in qualità d'agenti, maestri di casa, o in altra qualunque maniera negli Spedali e Luoghi Pii del Granducato, ai quali resta proibito di continuare in dette incombenze.

Che è quanto ec:



N. B. Anche le savie disposizioni espresse in questo documento rimasero sventuratamente senz' effetto, per colpa di coloro, che con la più sopraffina malizia insinuarono al Granduca di perfezionare poco a poco la sua riforma, onde non urtare di troppo con l' opinione pubblica, e con la Corte romana, la quale aveva tutto l' interesse di mandare in lungo la cosa per profittare degli eventi. L' ex-gesuita Summating era sempre il confessore del Principe, e capitanava copertamente questo troppo prudente, per non dire ipocrita e perfido partito.



NUM.º VIII.

*Minuta della Lettera da inviarsi a quel
Ministro che sarebbe stato incarica-
to di formulare il piano per istituire
in Firenze un'Accademia Eccle-
siastica.*



ILLMO. SIGNORE

Sua Altezza Reale volendo assicurare l'uniformità della dottrina e delle buone massime negli studi ecclesiastici che si fanno nel Granducato, dopo di avere istituite in alcune città secondarie delle Accademie Ecclesiastiche diocesane, ed approvata la risoluzione dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi per l'estensione delle medesime in tutte le Diocesi, si è determinata di fondare in Firenze una simile Accademia riconosciuta utile da molti de' Vescovi medesimi, dove possano farsi passare dalle altre i giovani di maggiore aspettativa e talenti, con la veduta di formare abili lettori e maestri per servire all'Accademie e Seminari di dette Diocesi.

Incarica pertanto VS. Illma. di prendere in considerazione la fabbrica cui possa convenire valersi a questo effetto, ed a quale spesa ammonterà l'esecuzione de' lavori occorrenti per ridurla a tal'uso; se la Cassa del Patrimonio Ecclesiastico di Firenze sia in grado di

soffrirla, ed in caso diverso, da qual'altra fonte possano attingersi gli assegnamenti necessari per supplire non solo a detta spesa, ma ancora alle provvisioni e trattamento de' direttori e degl'inservienti, ed a quanto altro sia necessario, con farne in appresso alla R. A. S. una dettagliata relazione; come pure di farle per questo nuovo Istituto tutte quelle proposizioni che crederà utili e convenienti al fine cui sono dirette le Sovrane Intenzioni, aggiungendovi ancora la minuta del relativo Regolamento.

Sono intanto ec:



N. B. Neppur quest' istituzione che sarebbe stata d' immensa utilità e benefizio al Clero secolare del Granducato venne poi realizzata; di maniera che, i buoni e forti studi ecclesiastici son sempre rimasti nel più deplorabile stato di trascuratezza. Gli ottimi risultati che già produceva in Piemonte la superiore Accademia Ecclesiastica di Soperga, dove lo stesso Martini Arcivescovo di Firenze era stato lunghi anni rettore, bastarono a far vincere gli ostacoli frappostisi in Toscana per raggiungere un simile intento, e ciò principalmente per le mene de' frati desiderosi di aver la mano su' i preti secolari in fatto di dottrina. Ma se una tale fondazione sarebbe stata allora utilissima, ora poi è d' assoluta necessità per l' onore del sacerdozio secolare, e per il bene spirituale de' popoli.



NUM.º IX.

(Vedi pagina 423, nota 4).

*Editto rivendicatore delle usurpazioni
fatte dal Foro ecclesiastico a pregiu-
dizio della Potestà civile.*

PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE DI UNGERIA
E DI BOEMIA, ARCIDUCA D' AUSTRIA,
GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

L'oggetto principale delle Nostre premure essendo stato quello d'invigilare alla retta amministrazione della giustizia, abbiamo perciò dati fino al presente quei diversi provvedimenti che abbiamo creduti necessarj ed opportuni per la più retta e sollecita amministrazione della medesima nei Tribunali secolari a ciò destinati.

Le cure che Noi dobbiamo al vantaggio de' Nostri Sudditi sopra questo importante oggetto Ci hanno mossi a prendere ora in considerazione le Curie Ecclesiastiche, il sistema e li abusi loro.

Abbiamo preso in considerazione, che se in alcuni tempi di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l'accordare ai Vescovi una giurisdizione in affari totalmente secolari, se essi l'hanno di fatto

esercitata quando le civili discordie rendevano sospetti i Tribunali secolari cou maggiore estensione ancora di quello che la esercitassero presentemente: E se l'esercizio di questa giurisdizione nel tempo che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune Leggi emanate dai Superiori ecclesiastici, non per questo è restato abolito il diritto di revocare le concessioni e privilegj accordati o tollerati in questa parte alle Curie Vescovili, ogni qualvolta così richiedono le variate circostanze, e il vantaggio dei Nostri Sudditi aggravati dalle Curie Ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze senza limiti, e con sistemi di attitazione, e lingua diversa da quella degli altri Tribunali secolari.

Abbiamo altresì considerato l'incongruenza e mostruosità, che Persone ecclesiastiche, che dovrebbero essere continuamente addette ed occupate dell'importanza de loro Santo ed Augusto Ministero, delle loro incombenze spirituali, e degli studj necessarj al grave ed importante incarico del loro stato, d'istruire, edificare e condurre nelle vie della salute i secolari, vengano distratte dall'interessi del secolo, dalli strepiti forensi, ed occupazioni dei Tribunali contenziosi, e che in questi Tribunali ecclesiastici sieno maggiori gli aggravj dei litiganti, maggiori le lunghezze e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto, e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall'Apostolo S. Paolo, che non voleva, che tra i Cristiani vi fossero Liti di sorte veruna, e di cui li ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio. Per soddisfare adunque al Nostro dovere con ovviare ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme nel-

l'amministrazione della giustizia, valendoci della piena Nostra Potestà ordiniamo quanto appresso.

I. Tutte le Cause civili che riguardano oggetti temporali, ed interessi di qualunque nome o natura si siano, dovranno restituirsi alla cognizione dei Tribunali secolari, come ogni altra Causa di loro ordinaria competenza, tanto nel caso che l'ecclesiastico sia attore, quanto nel caso che il medesimo sia reo convenuto, abolendo interamente il privilegio abusivamente accordato per il passato agli ecclesiastici di tirare i secolari al loro Foro.

II. Saranno di competenza privativa dei Tribunali secolari tutte le Cause beneficiarie di qualunque sorte, siano tra i Patroni, o tra i Presentati, tanto sul petitorio, che sul possessorio, o sulla semplice percezione dei frutti, o sopra le pensioni.

III. Tutte le Cause matrimoniali in quanto all'esistenza, o validità degli sponsali per verba de futuro, che altro non sono che un contratto civile preparatorio agli atti che costituiscono un Sacramento, ed in quanto agl'impedimenti e divorzio perciò che riguarda i soli effetti civili,

IV. Tutti i Giudizj reali ordinarj, esecutivi e misti riguardanti oggetti temporali, ancorchè tra ecclesiastici ed ecclesiastici, e generalmente, dovranno agitarsi e decidersi dagli Ordinarj Tribunali laici competenti tutte queste Cause con le regole ordinarie, e Leggi ad essi Tribunali prescritte, non ostante qualunque privilegio, ordine, o consuetudine contraria, e qualunque contraria disposizione tanto comune che municipale.

V. Nelle Cause criminali i Tribunali secolari, che hanno la Giurisdizione criminale dovranno procedere

in tutti i delitti comuni che offendono le Leggi del Governo e la pubblica quiete contro gli ecclesiastici di qualunque sorta egualmente, e nella medesima forma come si procede in casi simili contro i laici, senza veruna distinzione, colla propria giurisdizione, senza delegazione di sorte veruna, e senza aver bisogno di ricercare per gli esami, arresti, recognizioni e perquisizioni degli ecclesiastici di veruna licenza e delegazione, dovendo li ecclesiastici esser trattati in tutto e per tutto egualmente come tutti li altri Sudditi laici.

VI. Le Curie ecclesiastiche del Granducato resteranno nel possesso in cui sono di conoscere, e decidere unicamente delle Cause meramente spirituali, tanto civili che criminali.

VII. Nelle Cause criminali per delitti meramente spirituali che saranno le uniche nelle quali potranno ingerirsi, dovranno procedere a pene meramente spirituali ed ecclesiastiche; e quando il delitto, benchè spirituale, fosse tale che per la pubblica quiete, ed esempio esigesse una pena più grave, come sarebbe l'esilio da tutto il Granducato, la relegazione in un Convento o luogo di ritiro per più di un mese, pena di carcere, o altra simile, dopo di avere i Vescovi per la parte loro imposte le pene spirituali che li convengono, dovranno partecipare l'affare al Governo per ottenere dal medesimo i necessari provvedimenti.

VIII. Resta interamente abolito l'uso della lingua latina nei Tribunali ecclesiastici, e per gli atti delle Cause che restano alla loro cognizione dovranno valersi della Tariffa in Firenze del Magistrato de' Pupilli, in Siena di quello del Magistrato Supremo del Concistoro, e negli altri Luoghi della Tariffa provinciale dei tribunali secolari.

IX. Per tutti gli atti poi che sono proprj di dette Curie, e non sono compresi nelle tariffe dei Tribunali Secolari dovranno osservare la Tariffa di Innocenzio XI. del primo Ottobre 1678., della quale se ne unisce al presente un'estratto che dovrà tenersi affisso pubblicamente assieme colla Tariffa dei Tribunali provinciali in tutte le Cancellerie ecclesiastiche.

X. In ciascuna Curia ecclesiastica dovrà stabilirsi un numero di Cancellieri e Ministri proporzionato al bisogno. Dovranno i Cancellieri essere dottorati nell'Università di Pisa o di Siena, ed avere il requisito notariale, e si avrà il dovuto riguardo per preferir quelli che servono attualmente, e che non avranno demeriti. Sarà in facoltà dei Vescovi di diminuirne liberamente il numero, e non di accrescerlo. Dipenderà pure dal loro arbitrio il licenziarli tutte le volte che non fossero contenti del loro servizio. Ma per la conferma de' presenti, e per l'elezione de' nuovi, i Vescovi ne rimetteranno ogni volta la loro proposizione al Segretario del Regio Diritto per averne la Nostra approvazione.

XI. I Cancellieri e Ministri delle Curie vescovili conseguiranno una provvisione fissa dalla rispettiva Cassa Ecclesiastica della Diocesi, proporzionata al rispettivo impiego. Ed il Segretario del Regio Diritto resta incaricato di farcene prontamente la proposizione, sentiti i rispettivi Vescovi.

XII. Tutto il prodotto degli atti delle rispettive Curie, e tutti li emolumenti che si perciperanno dalle medesime per qualsivoglia titolo, nessuno escluso, nè eccettuato, dovranno incassarsi, e passare alla Cassa Ecclesiastica della rispettiva Diocesi, interamente alla quale dovranno mensualmente rimettersi. E non

sarà permesso ad alcun Ministro di dette Curie, ancorchè costituito in qualunque dignità, di percipere alcuna mercede, o emolumento che non sia espressamente autorizzato dalle indicate Tariffe, e di farne proprio alcuno che da dette Tariffe sia stabilito, sotto pena della perdita dell'impiego ed altro ad arbitrio.

XIII. Il presente Regolamento dovrà aver principio dal dì primo di Gennaio 1785., e dovranno esser compresi nel medesimo quanto alle Tariffe, anche le Cause pendenti, le quali però dovranno decidersi da quei Giudici avanti dei quali pende la Commissione.

XIV. Tutti li atti e sentenze che in avvenire si faranno, e daranno contro il disposto di questa Nostra Legge, saranno assolutamente di niun valore nè produrranno verun effetto o azione civile, ed i Giudici, Cancellieri e Ministri che avranno trasgredito, incorreranno nella pena della inabilitazione all'impiego e dell'esilio perpetuo dal Granducato.

XV. Tale è la Nostra Volontà, della quale ne comandiamo l'inviolabile osservanza, derogando in quanto faccia di bisogno a qualunque Legge, statuto, ordine, motuproprio, consuetudine, concordato, o privilegio, ancorchè convenisse farne speciale individua menzione.

Dato li trenta Ottobre Millesettecentottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

RIGUCCIO GALLUZZI.

Torino — Coi Tipi Botta.

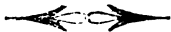
INDICE

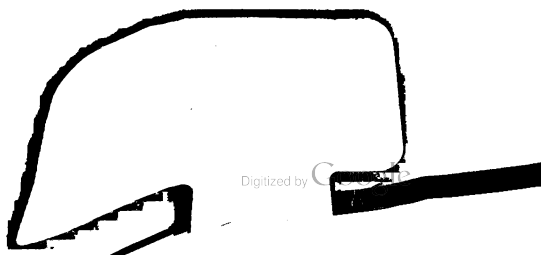
Oggetto della presente pubblicazione . . .	Pag. 3
--	--------

Documenti

I. <i>Bolla Pontificia portante la soppressione ed estinzione generale della Compagnia di Gesù nell' Orbe cattolico</i>	» 37
II. <i>Regio Exequatur del Granduca Leopoldo I. alla Bolla Pontificia riguardante la soppressione della Compagnia di Gesù . . .</i>	» 70
III. <i>Bolla Pontificia confermatrice della precedente circa la soppressione generale della Compagnia di Gesù</i>	» 72
IV. <i>Enciclica ai Vescovi della Congregazione Cardinalizia deputata a dirigere i negozi relativi alla soppressione della Compagnia di Gesù</i>	» 77
V. <i>Lettera circolare del Senator Ruscellai Auditor-Segretario del Regio Diritto a' Vescovi della Toscana sull' osservanza della precedente Enciclica.</i>	» 79
VI. <i>Disegno dell' Editto o Prammatica con cui il Granduca Leopoldo I intendeva recare a compimento le sue riforme di disciplina ecclesiastica</i>	» 84

VII. <i>Minuta della Lettera apparecchiata per accompagnare il già riferito Editto all' Auditor-Segretario del Regio Diritto tosto che ne fosse eseguita la stampa »</i>	432
VIII. <i>Minuta della Lettera da inviarsi a quel Ministro che serebbe stato incaricato di formulare il piano per istituire in Firenze un' Accademia Ecclesiastica. »</i>	436
IX. <i>Editto rivendicatore delle usurpazioni fatte dal Foro ecclesiastico a pregiudizio della Potestà civile : »</i>	438





C 436.34

Brevi di Clemente XIV sulla soppres

Widener Library

002980131



3 2044 081 716 268